

Indice

Introduzione.....	5
1. Parte prima - L'iniziativa legislativa.....	7
1.1. <i>Le proposte di legge ed i soggetti proponenti</i>	7
1.2. <i>Livello di aggregazione politica delle proposte di legge di iniziativa consiliare</i>	11
1.3. <i>Le proposte di legge secondo i settori d'intervento</i>	13
1.4. <i>L'esito delle proposte di legge</i>	19
<i>Appendice. Estremi delle proposte di legge presentate nel corso del triennio 2013-2015</i>	21
2. Parte seconda - Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e dei Comitati.....	31
2.1. <i>Le Commissioni consiliari permanenti</i>	31
2.2. <i>Il Comitato per la legislazione</i>	33
2.3. <i>Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale</i>	36
2.4. <i>La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari</i>	38
2.4.1. <i>Revisione dello Statuto regionale</i>	39
2.4.2. <i>Legge elettorale regionale</i>	43
2.4.3. <i>Revisione del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa</i>	44
2.5. <i>La Commissione d'inchiesta</i>	47
3. Parte terza - Attività del Consiglio regionale e produzione legislativa.....	51
3.1. <i>La produzione legislativa e l'attività dell'Assemblea legislativa</i>	51
3.2. <i>Le leggi regionali approvate dal 2013 fino al termine della IX legislatura regionale</i>	53
3.3. <i>Il soggetto proponente, i settori di intervento e le materie</i>	59
3.4. <i>Le commissioni permanenti interessate</i>	65
3.5. <i>La tecnica redazionale</i>	67
3.6. <i>La tipologia di potestà legislativa esercitata</i>	68
3.7. <i>La dimensione fisica delle leggi</i>	70

3.8. <i>Gli emendamenti in Aula</i>	72
3.9. <i>La durata dell'iter legislativo</i>	73
3.10. <i>L'entrata in vigore delle leggi</i>	77
3.11. <i>Rinvii ad atti di Giunta per l'attuazione della legge</i>	78
4. <i>Parte quarta - La copertura finanziaria delle leggi regionali</i>	81
5. <i>Parte quinta - La produzione regolamentare</i>	85
5.1. <i>Produzione regolamentare</i>	85
5.2. <i>Classificazione dei regolamenti per settore di intervento</i>	87
5.3. <i>Le Commissioni consiliari interessate</i>	90
5.4. <i>I pareri delle Commissioni e il recepimento delle osservazioni</i>	90
5.5. <i>I termini per l'emanazione dei regolamenti e loro rispetto</i>	92
6. <i>Parte sesta - Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Pareri richiesti al CAL su proposte di legge e di regolamento</i>	95
7. <i>Parte settima - La funzione di controllo e la valutazione delle politiche regionali</i> ...125	
7.1. <i>Le previsioni dello Statuto e del Regolamento interno</i>	125
7.2. <i>Le clausole valutative</i>	126
7.3. <i>Leggi regionali e forme di rendicontazione all'Assemblea legislativa diverse dalla clausola valutativa</i>	130
8. <i>Parte ottava - Il riordino normativo</i>	133
8.1. <i>L'esperienza dei Testi Unici</i>	133
8.2. <i>Le leggi abrogate con l'indicazione della legge regionale di abrogazione</i>	137
8.2.1. <i>Elenco delle leggi abrogate nel corso dell'anno 2013</i>	137
8.2.2. <i>Elenco delle leggi abrogate nel corso dell'anno 2014</i>	139
8.2.3. <i>Elenco delle leggi abrogate nel corso dell'anno 2015</i>	141
8.3. <i>Le leggi regionali modificate con l'indicazione della legge regionale di modifica</i>	148
8.3.1. <i>Elenco delle leggi modificate nel corso dell'anno 2013</i>	149

8.3.2. *Elenco delle leggi modificate nel corso dell'anno 2014*..... 152

8.3.3. *Elenco delle leggi modificate nel corso dell'anno 2015*..... 155

9. Parte nona - Il contenzioso costituzionale..... 159

Introduzione

Il presente Rapporto, la cui redazione è stata curata dal Servizio Legislazione e Commissioni, assume come riferimento la produzione normativa realizzata negli anni 2013, 2014, fino alla fine della IX legislatura, comprendendo, infatti, i primi tre mesi dell'anno 2015.

La trattazione dei dati, rappresentata attraverso tabelle e grafici esplicativi, è preceduta da brevi considerazioni che offrono chiavi di lettura circa la tendenza evolutiva della produzione legislativa regionale nel periodo di riferimento. I dati sono stati analizzati e raggruppati seguendo le principali fasi in cui si articola il procedimento legislativo per cui dopo la disamina delle proposte di legge complessivamente pervenute, è stata analizzata l'effettiva produzione legislativa che ha interessato le tre annualità considerate. Vengono poi affrontate tematiche collaterali quali, ad esempio, il ruolo del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), la funzione di controllo e valutazione delle politiche regionali e il contenzioso costituzionale.

Questo Rapporto, che è il quinto da quando la Regione Umbria ha deciso di monitorare i dati riguardanti la propria produzione legislativa, è anche l'ultimo promosso dal Comitato per la legislazione, già organo interno del Consiglio regionale disciplinato dall'art. 61 dello Statuto. Tale organo, infatti, è stato soppresso dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 5 e la funzione ad esso attribuita dall'art. 39, comma 5, lettera d), del Regolamento interno del Consiglio regionale, di cura della redazione del "Rapporto annuale sulla legislazione", non è stata ricollocata in capo ad alcun organismo politico. Il Rapporto sulla legislazione è, comunque, uno strumento tecnico di catalogazione della legislazione regionale e non svolge la funzione di rendicontare l'attività politica dell'amministrazione in carica. Tale è pertanto lo spirito che anima anche questo Rapporto.

1. Parte prima - L'iniziativa legislativa

1.1. Le proposte di legge ed i soggetti proponenti

Nel corso del 2013 e del 2014 sono state presentate all'Assemblea legislativa rispettivamente 38 e 41 proposte di legge, a cui si aggiungono le 15 proposte di legge presentate nel primo trimestre del 2015, che costituisce l'ultimo periodo di attività della IX legislatura regionale. Le proposte di legge regionale rappresentano la stragrande maggioranza delle iniziative (oltre il 90% per il 2013 e 2014 e la totalità delle proposte del 2015); solo infatti 4 sono state le proposte di legge di modifica dello Statuto regionale (di cui 2 presentate nel 2013 ed altre 2 nel 2014) e soltanto uno (a valere sulle proposte del 2014) è stato un progetto di proposta di legge presentato alle Camere (Tabella 1).


Tabella 1. Proposte di legge, secondo la tipologia dell'atto. Anni 2013-2015*

TIPOLOGIA DELL'ATTO	2013	2014	2015*
Numero Proposte di legge			
<i>Proposte di legge regionale</i>	36	38	15
<i>Proposte di legge di modifica statutaria</i>	2	2	0
<i>Progetti di proposta di legge alle Camere</i>	0	1	0
<i>Totale proposte di legge</i>	38	41	15
Valori Percentuali			
<i>Proposte di legge regionale</i>	94,7	92,7	100,0
<i>Proposte di legge di modifica statutaria</i>	5,3	4,9	0,0
<i>Progetti di proposta di legge alle Camere</i>	0,0	2,4	0,0
<i>Totale proposte di legge</i>	100,0	100,0	100,0

* In tutte le tabelle del presente Rapporto, i dati dell'anno 2015 fanno riferimento al solo periodo 1 gennaio - 31 marzo, termine finale della IX legislatura regionale.

Se si considera il numero di proposte presentate in ciascun anno della IX legislatura regionale (Figura 1), si può osservare come l'anno in cui si è originata una maggiore iniziativa legislativa è stato il 2012, con 73 proposte complessive, mentre il 2013 risulta l'anno in cui l'iniziativa è stata più ridotta, con sole 34 proposte.

Figura 1. Proposte di legge presentate all'Assemblea legislativa durante la IX legislatura regionale, per anno e tipologia della proposta.



Si noti inoltre che nel corso della IX legislatura sono stati presentati un totale di 5 progetti di proposta di legge alle Camere, di cui 4 progetti nel 2012 ed 1 nel 2014; gli atti hanno riguardato in particolare:

- Atto n. 835 - Illiceità dell'installazione e dell'utilizzazione dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici - Ulteriori modificazioni dell'art. 110 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- Atto n. 889 - Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse;
- Atto n. 904 - Istituzione del luogo elettivo di nascita;
- Atto n. 1023 - Ulteriori modificazioni alla legge 05/02/1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza);
- Atto n. 1435 - Modificazioni al testo unico di cui al D.P.R. 20/03/1967, n. 223 in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il

sedicesimo anno di età.

Se si considera l'iniziativa legislativa dal punto di vista del soggetto proponente (Tabella 2), contrariamente a quanto avvenuto in anni precedenti, la maggior parte delle proposte di legge risulta di iniziativa della Giunta regionale. Questo vale in particolare per l'anno 2013 (57,9%) e per l'anno 2015 (66,7%) in cui chiaramente l'attività dei Consiglieri regionali si è concentrata maggiormente sulla "chiusura della Legislatura", piuttosto che sulla presentazione di nuove proposte di legge regionale, mentre d'altro canto la Giunta regionale doveva portare a compimento il "Programma di governo", anche dal punto di vista legislativo.

Tabella 2. Proposte di legge, secondo il soggetto proponente. Anni 2013-2015.

SOGGETTO PROPONENTE	2013	2014	2015
Numero Proposte di legge			
<i>Giunta regionale</i>	22	20	10
<i>Consiglieri regionali</i>	16	20	3
<i>Iniziativa popolare</i>	0	1	0
<i>Enti locali</i>	0	0	2
<i>Consiglio delle Autonomie locali</i>	0	0	0
<i>Totale proposte di legge</i>	38	41	15
Valori Percentuali			
<i>Giunta regionale</i>	57,9	48,8	66,7
<i>Consiglieri regionali</i>	42,1	48,8	20,0
<i>Iniziativa popolare</i>	0,0	2,4	0,0
<i>Enti locali</i>	0,0	0,0	13,3
<i>Consiglio delle Autonomie locali</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Totale proposte di legge</i>	100,0	100,0	100,0

La maggiore presenza delle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale rappresenta in ogni caso una novità; se si tiene conto infatti dei dati degli ultimi anni (Figura 2), si è quasi sempre verificata una maggiore propensione alla presentazione di


proposte di legge da parte dei Consiglieri regionali piuttosto che da parte della Giunta regionale, anche in concomitanza della conclusione della VIII Legislatura regionale.

A conclusione di questo paragrafo è opportuno menzionare le due proposte presentate da parte degli Enti locali:

- Atto n. 1758, “Modifica dell’art. 3 della L.R. n. 23 del 19/07/1988 (Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno)” di iniziativa del Consiglio provinciale della Provincia di Perugia;
- Atto n. 1769, “Legge elettorale regionale per l’Umbria”, di iniziativa del Consiglio comunale di Gubbio.

Infine, si ricorda la proposta di legge di iniziativa popolare “Modificazioni alla L.R. 12/11/2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio Sanitario Regionale)” (Atto n. 1555). Questa in particolare è stata iscritta all’Ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea, ma essendo finita la legislatura, non ha terminato il proprio iter.

Figura 2. Proposte di legge presentate all’Assemblea legislativa, secondo il soggetto proponente. Anni 2009-2015.



* I dati dell’anno 2010 sono suddivisi sulla base dell’appartenenza alla VIII o alla IX Legislatura regionale (rispettivamente 2010 a e 2010 b).

1.2. Livello di aggregazione politica delle proposte di legge di iniziativa consiliare

In questo paragrafo si concentra l'attenzione sulle sole proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali, considerate dal punto di vista dell'appartenenza politica dei consiglieri firmatari. Se si tiene conto dell'appartenenza dei consiglieri ai gruppi politici di maggioranza o di opposizione (Tabella 3) emerge, per l'anno 2013, una preminenza delle proposte riferite ai gruppi politici di maggioranza (43,85); diversamente, per gli anni 2014 e 2015 si assiste ad una quasi completa parità tra i gruppi politici di appartenenza.

Tabella 3. Proposte di legge di iniziativa consiliare, secondo l'aggregazione politica di appartenenza. Anni 2013-2015.

AGGREGAZIONE POLITICA DI APPARTENENZA	2013	2014	2015
Numero Proposte di legge			
<i>Gruppi politici di maggioranza</i>	7	6	1
<i>Gruppi politici di opposizione</i>	3	7	1
<i>Mista (maggioranza/opposizione)</i>	3	3	0
<i>Ufficio di Presidenza</i>	3	4	1
Totale	16	20	3
Valori Percentuali			
<i>Gruppi politici di maggioranza</i>	43,8	30,0	33,3
<i>Gruppi politici di opposizione</i>	18,8	35,0	33,3
<i>Mista (maggioranza/opposizione)</i>	18,8	15,0	0,0
<i>Ufficio di Presidenza</i>	18,8	20,0	33,3
Totale	100,0	100,0	100,0

Se si considera anche il numero dei consiglieri firmatari (Tabella 4) si può notare come in generale prevalgano le proposte di legge presentate da un singolo Consigliere regionale, anche se una quota consistente di proposte di legge è firmata da un numero di consiglieri pari o superiori a 5. In questo caso si tratta per la gran parte di proposte presentate dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, ovvero di proposte di legge nate nell'ambito dei lavori delle Commissioni consiliari. Come si vede dalla Tabella 5, in

media le proposte di legge presentate dai consiglieri dei gruppi di opposizione sono associate ad un numero maggiore di firmatari, rispetto a quelle dei gruppi di maggioranza; inoltre, le proposte di iniziativa mista (maggioranza/opposizione) sono quelle che in generale presentano il numero medio di firmatari più elevato.

Tabella 4. Proposte di legge di iniziativa consiliare, secondo il numero di consiglieri firmatari. Anni 2013-2015.

NUMERO DI CONSIGLIERI FIRMATARI	2013	2014	2015
Numero Proposte di legge			
<i>1 Consigliere</i>	6	8	2
<i>Da 2 a 4 Consiglieri</i>	5	6	0
<i>5 o più Consiglieri</i>	6	6	1
Totale	16	20	3
Valori Percentuali			
<i>1 Consigliere</i>	37,5	40,0	66,7
<i>Da 2 a 4 Consiglieri</i>	31,3	30,0	0,0
<i>5 o più Consiglieri</i>	31,3	30,0	33,3
Totale	100,0	100,0	100,0

Tabella 5. Numero medio di consiglieri firmatari, secondo l'aggregazione politica di appartenenza. Anni 2013-2015.

AGGREGAZIONE POLITICA DI APPARTENENZA	2013	2014	2015
Numero medio di consiglieri firmatari			
<i>Gruppi politici di maggioranza</i>	1,7	1,7	1,0
<i>Gruppi politici di opposizione</i>	2,0	1,9	1,0
<i>Mista (maggioranza/opposizione)</i>	3,0	3,7	0,0
Media complessiva	1,9	2,1	1,0

Infine, per quanto riguarda le proposte di iniziativa dei consiglieri membri dell'Ufficio di Presidenza, quelle presentate nel corso del del triennio esaminato sono state le seguenti:

- Atto n. 1164 (2013) "Integrazione della l.r. 22/09/2010, n. 20 (Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari)";
- Atto n. 1279 (2013) "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - disciplina dell'attività internazionale della Regione";
- Atto n. 1301 (2013) "Ulteriore integrazione della l.r. 23/01/1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)";
- Atto n. 1592 (2014) "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 16/12/2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);
- Atto n. 1593 (2014) "Ulteriori modificazioni della l.r. 27/12/2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10/10/2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/12/2012, n. 213)";
- Atto n. 1747 (2014) "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)";
- Atto n. 1630 (2014) "Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);
- Atto n. 1759 (2015) "Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio per la riduzione della spesa pubblica".

I consiglieri regionali membri dell'Ufficio di Presidenza si sono pertanto fatti carico di assumere iniziative legislative riguardanti l'organizzazione interna del Consiglio regionale e gli istituti giuridici appartenenti specificamente ai Consiglieri regionali, ma anche proposte di legge riguardanti i rapporti con l'Unione Europea e modifiche statutarie.

1.3. Le proposte di legge secondo i settori d'intervento


Se si considera la classificazione delle proposte di legge secondo il settore di intervento (Tabella 6) si può notare come la maggioranza delle proposte riguardi il settore *Servizi alla persona e alla comunità* (37,0%) e quello dell'*Ordinamento istituzionale* (32,9%). Un minore peso hanno invece avuto nel 2012 i settori *Sviluppo economico e attività produttive* (9,6%) e *Territorio, ambiente e infrastrutture* (8,2%).

Tabella 6. Proposte di legge, secondo il settore di intervento. Anni 2013-2015

SETTORE DI INTERVENTO	2013	2014	2015
Numero Proposte di legge			
<i>Finanza regionale</i>	7	5	2
<i>Ordinamento istituzionale</i>	7	13	4
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	12	7	3
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	5	8	2
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	3	6	2
<i>Multisetto</i>	4	2	2
Totale proposte di legge	38	41	15
Valori Percentuali			
<i>Finanza regionale</i>	18,4	12,2	13,3
<i>Ordinamento istituzionale</i>	18,4	31,7	26,7
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	31,6	17,1	20,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	13,2	19,5	13,3
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	7,9	14,6	13,3
<i>Multisetto</i>	10,5	4,9	13,3
Totale proposte di legge	100,0	100,0	100,0

Incrocando il dato del settore di intervento con quello del soggetto proponente, (Figura 3) si può notare che, complessivamente nel triennio considerato, la totalità delle proposte del settore *Finanza regionale*, è stata di iniziativa della Giunta regionale, trattandosi in larga parte delle leggi di bilancio; allo stesso modo l'iniziativa della Giunta è prevalsa nei settori *Sviluppo economico ed attività produttive* (53,3%), *Territorio, ambiente e infrastrutture* (63,6%) ed anche nelle leggi regionali *Multisetto* (87,5%). L'iniziativa dei consiglieri regionali è stata maggiore invece nelle leggi regionali ricadenti nei settori *Ordinamento istituzionale* (66,7%) e *Servizi alla persona e alla comunità* (54,5%).

Figura 3. Proposte di legge per settore di intervento e soggetto proponente. Media anni 2013-2015.



Entrando nello specifico delle materie trattate (Tabelle 7-9) si evidenzia, nei tre anni di riferimento una certa diversità delle singole materie. Se da un lato le leggi di bilancio rappresentano un ovvio punto fermo, sono poche le materie che si ritrovano in maniera costante nei diversi settore di intervento. Per quanto concerne il settore dell'*Ordinamento istituzionale* la disciplina degli *Organi regionali* assume sempre un certo rilievo (con un totale di 6 leggi nell'intero periodo di riferimento). Lo stesso vale per la *Tutela della salute*, (7 leggi regionale in totale) e per la materia *Territorio e Urbanistica* (5 leggi regionali in totale), che nell'ambito dei rispettivi settori hanno un ruolo sempre preminente. Per il resto le materie trattate, risultano molto varie. La variabilità nella materia delle leggi emerge anche dalla presenza di numerose leggi Multimateria, che ammontano a 14 sul totale delle 94 dell'intero periodo considerato (14,9%).

Tabella 7. Proposte di legge per settore di intervento e per materia. Anno 2013

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Numero proposte	%
Finanza regionale		
<i>Bilancio</i>	6	15,8
<i>Tributi</i>	1	2,6
Ordinamento istituzionale		
<i>Organi della Regione</i>	1	2,6
<i>Rapporti internazionali e con l'U.E.</i>	1	2,6
<i>Altro</i>	4	10,5
<i>Multimateria</i>	1	2,6
Servizi alla persona e alla comunità		
<i>Lavoro</i>	2	5,3
<i>Formazione professionale</i>	1	2,6
<i>Tutela della salute</i>	4	10,5
<i>Sport</i>	1	2,6
<i>Altro</i>	3	7,9
<i>Multimateria</i>	1	2,6
Sviluppo economico e attività produttive		
<i>Agricoltura e foreste</i>	3	7,9
<i>Miniere e risorse geotermiche</i>	1	2,6
<i>Turismo</i>	1	2,6
Territorio, ambiente e infrastrutture		
<i>Territorio e urbanistica</i>	2	5,3
<i>Altro</i>	1	2,6
Multisetto		
<i>Multimateria</i>	4	10,5
Totale proposte di legge	38	100,0

Tabella 8. Proposte di legge per settore di intervento e per materia. Anno 2014

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Numero proposte	%
Finanza regionale		
<i>Bilancio</i>	5	12,2
Ordinamento istituzionale		
<i>Organi della Regione</i>	3	7,3
<i>Sistema di elezione e casi di ineleggibilità</i>	3	7,3
<i>Altro</i>	5	12,2
<i>Multimateria</i>	2	4,9
Servizi alla persona e alla comunità		
<i>Tutela della salute</i>	3	7,3
<i>Ordinamento della comunicazione</i>	1	2,1
<i>Altro</i>	2	4,9
<i>Multimateria</i>	1	2,4
Sviluppo economico e attività produttive		
<i>Agricoltura e foreste</i>	2	4,9
<i>Commercio, fiere e mercati</i>	2	4,9
<i>Professioni</i>	1	2,4
<i>Turismo</i>	2	4,9
<i>Multimateria</i>	1	2,4
Territorio, ambiente e infrastrutture		
<i>Protezione della natura e dell'ambiente</i>	1	2,4
<i>Territorio e urbanistica</i>	2	4,9
<i>Trasporti</i>	2	4,9
<i>Multimateria</i>	1	2,4
Multisetto		
<i>Multimateria</i>	2	4,9
Totale proposte di legge	41	100,0

Tabella 9. Proposte di legge per settore di intervento e per materia. Anno 2015

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Numero proposte	%
<i>Finanza regionale</i>		
<i>Bilancio</i>	2	13,3
<i>Ordinamento istituzionale</i>		
<i>Organi della Regione</i>	2	13,3
<i>Sistema di elezione e casi di ineleggibilità</i>	1	6,7
<i>Multimateria</i>	1	6,7
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>		
<i>Beni e attività culturali</i>	1	6,7
<i>Multimateria</i>	2	13,3
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>		
<i>Agricoltura e foreste</i>	1	6,7
<i>Produzione di energia</i>	1	6,7
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>		
<i>Territorio e urbanistica</i>	1	6,7
<i>Viabilità</i>	1	6,7
<i>Multisetto</i>		
<i>Multimateria</i>	2	13,3
<i>Totale proposte di legge</i>	15	100,0

1.4. L'esito delle proposte di legge

In questo paragrafo viene considerato l'esito delle proposte di legge dal punto di vista dell'iter legislativo. Una prima classificazione delle proposte di legge si può effettuare sulla base della conclusione o della non conclusione dell'iter legislativo; la Tabella 10 contiene le proposte di legge classificate in tal senso, assieme ai dati percentuali di quelle che hanno concluso il loro iter in ciascuno dei tre periodi considerati. Come si vede, la quota delle proposte di legge che conclude l'iter diminuisce con l'avvicinarsi del termine della legislatura: mentre delle proposte di legge presentate nel corso del 2013 l'89,4% conclude l'iter legislativo, per quelle presentate nel 2015 soltanto 66,7% lo termina.

Tabella 10. Proposte di legge, secondo lo stato dell'iter. Anni 2013-2015

STATO DELL'ITER	2013	2014	2015*
Numero Proposte di legge			
<i>Concluso</i>	34	33	10
<i>Non concluso</i>	4	8	5
<i>Totale proposte di legge</i>	38	41	15
Valori Percentuali			
<i>Concluso</i>	89,4	82,5	66,7
<i>Non concluso</i>	10,6	17,5	33,3
<i>Totale proposte di legge</i>	100,0	100,0	100,0

La Tabella 11 contiene informazioni di maggior dettaglio rispetto allo stato dell'iter legislativo delle proposte di legge. Il numero delle proposte di legge concluse con l'approvazione in Aula risulta inferiore al dato visto poc'anzi. Infatti, ad esempio, delle 34 proposte di legge del 2013 che hanno concluso il proprio iter, soltanto 28 sono state approvate in Aula. Negli altri casi, l'iter risulta comunque concluso, ma con un esito diverso dalla sua approvazione.

Tabella 11. Proposte di legge, secondo lo stato dell'iter al termine di ciascun periodo.

STATO DELL'ITER LEGISLATIVO	2013	2014	2015
Numero Proposte di legge			
<i>Approvato</i>	28	28	8
<i>Respinto</i>	1	0	0
<i>Abbinato ad altro atto</i>	5	3	1
<i>Ritirato</i>	0	1	0
<i>All'esame di Commissione</i>	2	7	4
<i>Iscritto all'Ordine del giorno dell'Assemblea</i>	1	1	0
<i>Altro</i>	1	1	2
Totale proposte di legge	38	41	15
Valori Percentuali			
<i>Approvato</i>	73,7	68,3	53,3
<i>Respinto</i>	2,6	0,0	0,0
<i>Abbinato ad altro atto</i>	13,2	7,3	6,7
<i>Ritirato</i>	0,0	2,4	0,0
<i>All'esame di Commissione</i>	5,3	17,1	26,7
<i>Iscritto all'Ordine del giorno dell'Assemblea</i>	2,6	2,4	0,0
<i>Altro</i>	2,6	2,4	13,3
Totale proposte di legge	100,0	100,0	100,0

Appendice. Estremi delle proposte di legge presentate nel corso del triennio 2013-2015

Le tre tabelle che seguono contengono gli estremi di tutte le proposte di legge del periodo 2013-2015, suddivise in base all'anno di riferimento, con indicazione del numero dell'atto consiliare, dell'oggetto, del settore di intervento e la relativa materia, nonché del soggetto proponente indicando, per quelle di iniziativa consiliare, i singoli Consiglieri regionali firmatari ovvero l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Tabella 12. Elenco delle proposte di legge presentate all'Assemblea legislativa. Anno 2013

NUMERO	OGGETTO	SETTORE DI INTERVENTO	MATERIA	INIZIATIVA
1126	Ulteriore integrazione della l.r. 04/04/2012, n. 7 (disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)	Sviluppo economico e attività produttive	Miniere e risorse geotermiche	Giunta Regionale
1127	Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15/12/2009	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Giunta Regionale
1137	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Commissione Speciale per le riforme Statutarie e Regolamentari
1138	Ulteriore modificazione della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo statuto della Regione Umbria)	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Atto scaturito da sdoppiamento In sede di Commissione Speciale
1159	Legge finanziaria regionale 2013 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015	Finanza regionale	Legge di bilancio	Giunta Regionale
1160	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015	Finanza regionale	Legge di bilancio	Giunta Regionale
1161	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	Multisetto	Multimateria	Giunta Regionale
1164	Integrazione della l.r. 22/09/2010, n. 20 (istituzione di una commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Ufficio di Presidenza
1172	Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Giunta Regionale

1176	Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto	Servizi alla persona e alla comunità	Lavoro	Giunta Regionale
1188	Norme per la prevenzione dei rischi di cadute dall'alto nei lavori in quota	Servizi alla persona e alla comunità	Lavoro	Consr. Rosi
1194	Misure per prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione dello stalking	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Consr. Buconi, Carpinelli e Rosi
1199	Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e del tempo libero - abrogazione della l.r. 23/09/2009, n. 19 (norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative - modificazioni ed abrogazioni)	Servizi alla persona e alla comunità	Sport	Consr. Rosi
1201	Ulteriore integrazione della l.r. 18/10/2006, n. 13 (istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Consr. Dottorini, Stufara e Locchi
1230	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 19/02/1997, n. 5 (norme per la organizzazione e la gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche)	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consr. Dottorini
1245	Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2012	Finanza regionale	Legge di bilancio	Giunta Regionale
1246	Testo unico in materia di turismo	Sviluppo economico e attività produttive	Turismo	Giunta Regionale
1255	Nuove norme in materia di bonifica ed irrigazione - ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 23/12/2004, n. 30 (norme in materia di bonifica)	Ordinamento istituzionale	Altro	Giunta Regionale
1258	Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contenere il consumo dei suoli agricoli	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste	Consr. Dottorini
1259	Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Giunta Regionale
1276	Ulteriore modificazione della l.r. 16/09/2011, n. 8 (semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali) e abrogazione di leggi regionali	Multisetto	Multimateria	Giunta Regionale
1277	Autorizzazione alla G.R. per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto - legge 08/04/2013, n. 35 (disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché	Finanza regionale	Legge di bilancio	Giunta Regionale

	in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 06/06/2013, n. 64			
1279	Disposizioni sulla partecipazione della regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea - disciplina dell'attività internazionale della regione	Ordinamento istituzionale	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	Ufficio di Presidenza
1281	Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle ll.rr. 21/10/1981, n. 69 (norme sul sistema formativo regionale) e 23/03/1995, n. 12 (agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)	Multisetto	Multimateria	Giunta Regionale
1289	Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la regione marche concernente il riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Giunta Regionale
1290	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28/02/2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)	Finanza regionale	Legge di bilancio	Giunta Regionale
1300	Ulteriori integrazioni della l.r. 23/01/1996, n. 3 (nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)	Ordinamento istituzionale	Altro	Consr. Buconi e Carpinelli
1301	Ulteriore integrazione della l.r. 23/01/1996, n. 3 (nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)	Ordinamento istituzionale	Altro	Ufficio di Presidenza
1312	Disposizioni per la lavorazione, trasformazione e vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste	Consr. Dottorini
1322	Modificazione dell'art. 2 (commissario straordinario) della l.r. 09/04/2013, n. 8 (disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)	Ordinamento istituzionale	Altro	Giunta Regionale
1325	Norme per favorire l'accesso alla terra e promuovere l'agricoltura sociale e la filiera corta	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste	Consr. Stufara, Galanello e Barberini
1327	Norme per il contrasto della devianza da gioco d'azzardo patologico	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consr. Dottorini
1339	Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale	Servizi alla persona e alla comunità	Formazione professionale	Giunta Regionale

1344	Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni	Territorio, ambiente e infrastrutture	Altro	Giunta Regionale
1382	Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara - iniziative per la diagnosi e la cura	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consr. De Sio, Lignani Marchesani e Zaffini
1383	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014	Finanza regionale	Legge di bilancio	Giunta Regionale
1389	Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF	Finanza regionale	Tributi	Giunta Regionale
1404	Disposizioni per la sicurezza stradale	Multisetto	Multimateria	Giunta Regionale

Tabella 13. Elenco delle proposte di legge presentate all'Assemblea legislativa. Anno 2014

NUMERO	Oggetto	SETTORE DI INTERVENTO	MATERIA	Iniziativa
1435	Modificazioni al testo unico di cui al d.p.r. 20/03/1967, n. 223 in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età	Ordinamento istituzionale	Altro	Consr. Buconi E Carpinelli
1461	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))	Ordinamento istituzionale	Altro	G.R. Delib. N. 111 Del 17/02/2014
1469	Testo unico in materia di commercio	Sviluppo economico e attività produttive	Commercio, fiere e mercati	G.R. Delib. N. 175 Del 24/02/2014
1471	Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Consr. Mariotti, Barberini E Cintioli
1482	Legge finanziaria regionale 2014 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016	Finanza regionale	Legge di bilancio	G.R. Delib. N. 223 Del 05/03/2014

1483	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	Multisetto	Multimateria	G.R. Delib. N. 224 Del 05/03/2014
1496	Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consr. Zaffini, De Sio, Lignani Marchesani, Mantovani, Monni E Rosi
1497	Discipline del benessere e bio - naturali	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consr. Dottorini
1503	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016	Finanza regionale	Legge di bilancio	G.R Delib. N. 299 Del 24/03/2014
1513	Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale	Sviluppo economico e attività produttive	Turismo	G.R. Delib. N. 328 Del 24/03/2014
1520	Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ict (information and communication technology) regionale	Servizi alla persona e alla comunità	Ordinamento della comunicazione	G.R. Delib. N. 392 Del 07/04/2014
1528	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - abrogazione della l.r. 10/07/1987, n. 34	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	G.R. Delib. N. 395 Del 15/04/2014
1540	Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ipab) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (asp)	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	G.R. Delib. N. 477 Del 12/05/2014
1553	Modificazioni della l.r. 20/11/2013, n. 28 (ratifica dell'accordo tra la regione Umbria e la regione marche concernente il riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle marche)	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	G.R. Delib. N. 689 Del 11/06/2014

1554	Ulteriori modificazioni della l.r. 14/06/1994, n. 17 (norme per l'attuazione della legge 15/01/1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Trasporti	G.R. Delib. N. 655 Dell'11/06/2014
1555	Modificazioni alla l.r. 12/11/2012, n. 18 (ordinamento del servizio sanitario regionale)	Ordinamento istituzionale	Altro	Iniziativa Popolare
1576	Disciplina dei percorsi della birra artigianale in Umbria	Sviluppo economico e attività produttive	Multimateria	Consr. Rosi
1580	Ulteriore integrazione della l.r. 29/10/1999, n. 29 (individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico - ambientale Monte Peglia e Selva di Meana)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Consr. De Sio E Lignani Marchesani
1591	Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 2013	Finanza regionale	Legge di bilancio	G.R. Delib. N. 835 Del 07/07/2014
1592	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 16/12/2008, n. 20 (disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Consr. Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello E De Sio
1593	Ulteriori modificazioni della l.r. 27/12/2012, n. 28 (disposizioni di adeguamento al decreto - legge 10/10/2012, n. 174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 07/12/2012, n. 213)	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Consr. Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello E De Sio

1598	Ulteriori integrazioni della l.r. 22/02/2005, n. 11 (norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Consr. Buconi E Smacchi
1600	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo statuto della regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	Consr. Cirignoni
1620	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))	Ordinamento istituzionale	Altro	Consr. Dottorini
1624	Istituzione del premio di laurea Peccati - Crispolti	Ordinamento istituzionale	Altro	G.R. Delib. N. 1051 Del 01/09/2014
1630	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo statuto della regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consr. Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello E De Sio
1653	Testo unico in materia di governo del territorio e materie correlate	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	G.R. Delib. N. 1192 Del 29/09/2014
1656	Ulteriori modificazioni della l.r. 27/11/2003, n. 20 (interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue - tongue))	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste	Consr. Chiacchieroni, Barberini, Nevi E De Sio
1671	Ulteriori modificazioni della l.r. 27/11/2003, n. 20 (interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue - tongue))	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste	G.R. Delib. N. 1264 Del 14/10/2014

1675	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28/02/2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell'Umbria)	Finanza regionale	Legge di bilancio	G.R. Delib. N. 1305 Del 15/10/2014
1677	Ulteriori modificazioni della l.r. 12/07/2013, n. 13 (testo unico in materia di turismo)	Sviluppo economico e attività produttive	Turismo	Consr. Chiacchieroni, Barberini, Monacelli, Smacchi E Rosi
1686	Ulteriori modificazioni della l.r. 18/11/1998, n. 37 (norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19/11/1997, n. 422)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Trasporti	Consr. Zaffini E Mariotti
1701	Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica	Sviluppo economico e attività produttive	Professioni	Consr. Valentino
1707	Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del presidente della giunta regionale	Ordinamento istituzionale	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	Consr. Smacchi
1720	Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di personale regionale, attività estrattive, valutazione di impatto ambientale, sistema amministrativo regionale e autonomie locali, agenzia forestale regionale	Multisetto	Multimateria	G.R. Delib. N. 1334 Del 31/10/2014

1723	Modificazione della l.r. 23/09/2009, n. 20 (ulteriori modificazioni della l.r. 15/01/1973, n. 8 - norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consr. Cirignoni
1724	Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande	Sviluppo economico e attività produttive	Commercio, fiere e mercati	G.R. Delib. N. 1333 Del 31/10/2014
1729	Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del presidente della giunta regionale	Ordinamento istituzionale	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	Consr. Mantovani
1731	Modificazioni ed ulteriori integrazioni della l.r. 21/01/2010, n. 3 (disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Multimateria	G.R. Delib. N. 1440 Del 17/11/2014
1734	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015	Finanza regionale	Legge di bilancio	G.R. Delib. N. 1527 Del 01/12/2014
1747	Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (co.re.com.)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consr. Brega, De Sio, Lignani Marchesani, Galanello E Stufara

Tabella 14. Elenco delle proposte di legge presentate all'Assemblea legislativa. Anno 2015

NUMERO	Oggetto	SETTORE DI INTERVENTO	MATERIA	INIZIATIVA
1872	Istituzione dell'agenzia regionale del lavoro	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Giunta Regionale
1847	Norme in materia di politiche giovanili	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Giunta Regionale
1846	Testo unico in materia di agricoltura	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste	Giunta Regionale

1844	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	Multisetto	Multimateria	Giunta Regionale
1843	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017	Finanza regionale	Legge di bilancio	Giunta Regionale
1837	Testo unico in materia di sanita' e servizi sociali	Servizi alla persona e alla comunit�	Multimateria	Giunta Regionale
1831	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 - legge finanziaria regionale 2015	Finanza regionale	Legge di bilancio	Giunta Regionale
1813	Disposizioni in materia di tutela e salvaguardia dei dialetti e della toponomastica locale dell'Umbria	Servizi alla persona e alla comunit�	Beni e attivit� culturali	CONSR. DOTTORINI
1812	Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali - conseguenti modificazioni normative	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Giunta Regionale
1779	Disciplina delle attivita' di tatuaggio e piercing	Multisetto	Multimateria	CONSR. MONACELLI
1778	Modificazioni ed integrazioni della l.r. 02/02/2010, n. 6 (disciplina della promozione della qualita' nella progettazione architettonica)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Giunta Regionale
1769	Legge elettorale regionale per l'Umbria	Ordinamento istituzionale	Sistema di elezione e casi di ineleggibilit� e di incompatibilit� del presidente e degli altri componenti la Giunta	CONS. COM. DI GUBBIO (DELIB. N. 110 DEL 18/12/2014)
1760	Disposizioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di climatizzazione e per il miglioramento della qualita' dell'aria	Sviluppo economico e attivit� produttive	Produzione di energia	Giunta Regionale
1759	Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio per la riduzione della spesa pubblica	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Ufficio di Presidenza
1758	Modifica dell'art. 3 della l.r. N. 23 del 19/07/1988 (disciplina della navigazione sul lago trasimeno)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Viabilit�	CONS. PROV. DI PERUGIA

2. Parte seconda - Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e dei Comitati

2.1. Le Commissioni consiliari permanenti

Le Commissioni consiliari permanenti trovano la propria fonte nell'articolo 53 dello Statuto il quale afferma che *“L'Assemblea legislativa istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari. Il numero, le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza dell'Assemblea legislativa, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti”*.

L'art. 15, comma 1, del Regolamento interno prevede l'istituzione di tre Commissioni consiliari permanenti, le cui competenze sono illustrate di seguito:

- *I Commissione - Affari istituzionali e comunitari:*
Bilancio, Programmazione generale, Programmazione e Organizzazione delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, Enti dipendenti dalla Regione e società partecipate dalla Regione, Rapporti con gli enti locali, Innovazione e sistemi informativi, Politiche comunitarie e rapporti con l'Unione europea per la formazione ed attuazione del diritto dell'Unione europea, Rispetto del principio di sussidiarietà, Sessione europea e legge regionale europea, Aiuti di stato, Relazioni internazionali, Cooperazione allo sviluppo, Emigrazione;
- *II Commissione - Attività economiche e governo del territorio:*
Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, Artigianato e cooperazione, Energia, Commercio, Turismo, Governo del territorio, Protezione civile, Urbanistica, Valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Infrastrutture e trasporti, Difesa del suolo, Ciclo idrico integrato, Cave, miniere e acque minerali, Opere pubbliche e infrastrutture tecnologiche, Mobilità;
- *III Commissione consiliare - Sanità e servizi sociali:*
Tutela della salute, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Politiche

abitative, Edilizia pubblica, Beni e attività culturali, Volontariato e cooperazione sociale, Sport e impiantistica sportiva, Istruzione e sistema formativo, Formazione professionale, Diritto allo studio, Politiche attive del lavoro, Pari opportunità, Caccia e pesca, Immigrazione.

La Tabella 15 riporta il numero delle sedute, il numero delle audizioni e il numero degli incontri consultivi pubblici svolti da ciascuna Commissione consiliare permanente nel corso del periodo di riferimento, su materie di propria competenza, non necessariamente legati all'esame di proposte di legge.

L'andamento temporale delle sedute ordinarie rispecchia, in linea di massima, la distribuzione delle proposte di legge nei tre anni considerati.

Tabella 15. Sedute, audizioni e incontri consultivi pubblici delle Commissioni consiliari permanenti. Anni 2013-2015*

ANNO	<i>I Commissione</i>	<i>II Commissione</i>	<i>III Commissione</i>
NUMERO SEDUTE			
2013	46	39	35
2014	38	46	42
2015	14	14	11
AUDIZIONI			
2013	3	13	6
2014	7	12	7
2015	3	4	2
INCONTRI CONSULTIVI PUBBLICI			
2013	-	1	2
2014	-	1	-
2015	-	-	-

* In tutte le tabelle del presente Rapporto, i dati dell'anno 2015 fanno riferimento al solo periodo 1 gennaio - 31 marzo, termine finale della IX legislatura regionale.

2.2. Il Comitato per la legislazione¹

Il Comitato per la legislazione, istituito ai sensi dell'articolo 61 del Nuovo Statuto della Regione Umbria (l.r. 16 aprile 2005, n. 21) e disciplinato nel suo funzionamento dall'articolo 39 del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa (DCR 8 maggio 2007, n. 141), negli anni 2013, 2014 e primi mesi del 2015 ha continuato a svolgere la propria attività secondo quanto previsto dalle disposizioni normative.

Nel corso dell'anno 2013, 2014, primi mesi del 2015, il Comitato ha tenuto n. 24 sedute effettive, di cui 11 per il 2013, 11 per il 2014 e 2 per il 2015.

Il Comitato, quindi, ha operato a supporto dell'attività legislativa, sotto il profilo della qualità e della semplificazione normativa, nonché della valutazione delle politiche e del controllo sull'attuazione delle leggi, nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto regionale.

In particolare, il Comitato ha continuato a svolgere la funzione prevista dall'articolo 39, comma 5, lettera b): *“formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative”*.

Con lo strumento della **clausola valutativa si attribuisce un mandato specifico ed esplicito a chi è incaricato di raccogliere, elaborare e comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni**. Tutto questo allo scopo di conoscere i tempi e modalità di attuazione della legge, eventuali difficoltà emerse nella fase di implementazione, le conseguenze che ne sono scaturite per i suoi destinatari diretti e in maniera più ampia, per l'intera collettività.

Il Comitato ha formulato alle Commissioni competenti alcune proposte di clausole valutative, che sono state discusse e approvate per essere inserite nei successivi testi normativi.

Gli atti e le rispettive leggi regionali contenenti la clausola valutativa nel periodo considerato sono i seguenti:

ANNO 2013

- **ATTO N. 711** - Proposta di legge del Consigliere Gianfranco Chiacchieroni concernente: “Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente

1 Si segnala che con legge regionale 19 marzo 2015 , n. 5 concernente: “Ulteriori modificazioni della L.R. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) è stato soppresso il Comitato per la Legislazione e disposto che alcune funzioni in capo allo stesso siano svolte dalle Commissioni consiliari permanenti.

sul territorio regionale”. **Legge regionale 20 marzo 2013, n. 5** “*Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale*”.

- **ATTO N. 1176** - Proposta di legge della Giunta regionale, concernente: “Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto”. **Legge regionale 17 settembre 2013, n. 16** “*Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto*”.
- **ATTO N. 1339** Disegno di legge della Giunta regionale concernente “Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale”. **Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 30** “*Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale*”.

ANNO 2014

- **ATTO N. 1258** - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contenere il consumo dei suoli agricoli”. **Legge regionale 2 Aprile 2014, n. 3** “*Norme per favorire l’insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l’agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14*”.
- **ATTO N 992** - Proposta di iniziativa del Consigliere Stufara “Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei cannabinoidi e dei farmaci contenenti i principi attivi della Cannabis”. **Legge 17 Aprile 2014, n. 7** “*Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi*”.
- **ATTO N. 1404** - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni per la sicurezza stradale”. **Legge regionale 17 Aprile 2014, n. 8** “*Disposizioni per la sicurezza stradale*”.
- **ATTO N. 1520** - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e del riordino della filiera ICT (Information and communication technology) regionale”. **Legge regionale 29 Aprile, n. 9** “*Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale*”.

A questi si aggiungono i seguenti tre atti:

- **ATTO N. 956** - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Monacelli “Norme per l’accesso consapevole e responsabile del gioco lecito e per la prevenzione del

gioco patologico”;

- **ATTO N. 1327** - Proposta di legge di iniziativa del consigliere Dottorini “Norme per il contrasto della devianza da gioco d'Azzardo patologico”;
 - **ATTO N. 1496** - Proposta di iniziativa dei Consiglieri Zaffini, De Sio, Lignani Marchesani, Mantovani, Monni, e Rosi “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”;
- che sono stati abbinati e confluiti nella **Legge regionale 21 Novembre 2014, n. 21** “*Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico*”.

ANNO 2015

Anche nei primi mesi del 2015 sono approvate tre leggi contenenti articoli di clausola valutativa; da segnalare che nella legge regionale concernente: “**Testo unico del Governo del Territorio**” si è rielaborata una nuova clausola valutativa che, oltre ad aggiornare quelle già presenti nelle leggi vigenti, (poi confluite nel testo unico), potesse costituire una più ampia forma di controllo e valutazione dell'intera materia.

- **ATTO N. 1653** - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Testo unico Governo del territorio e materie correlate”. **Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1** “*Testo unico Governo del territorio e materie correlate*”.
- **ATTO N. 1724** - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”. **Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2** “*Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande*”.
- **ATTO N. 1812** Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali - conseguenti modificazioni normative”. **Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10** “*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative*”.

Il Comitato, inoltre, nel corso degli anni considerati, ha proseguito nell'attività - iniziata nel 2011- di ricognizione delle leggi regionali contenenti una clausola valutativa, al fine di vigilare sull'ottemperanza all'onere informativo da parte della Giunta regionale

attraverso l'invio delle relazioni di ritorno all'Assemblea legislativa.

Dal lavoro effettuato, d'intesa con i Presidenti delle Commissioni interessate, con decisione del Comitato stesso e dei Presidenti delle Commissioni, si è inviata il 25 marzo 2015 una nota prot. n. 2568, al Presidente della Giunta regionale per sollecitare l'invio delle relazioni afferenti le norme contenenti clausole valutative.

Il Comitato inoltre svolge un'ulteriore competenza prevista dal Regolamento interno all'articolo 39, comma 5, lettera a), dove si afferma: *“Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché l'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente”*.

Proprio in virtù di tale competenza, in sede di assegnazione degli atti alle competenti Commissioni consiliari, i progetti di legge e le proposte di Regolamento sono altresì assegnati anche al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento interno.

Il Comitato ha contribuito, proprio sotto questo profilo, all'esame delle proposte e dei disegni di legge, rimettendo il proprio parere, necessario, peraltro al perfezionamento dell'iter stesso dell'atto.

In particolare si sottolinea l'approfondimento sui Testi unici regionali, in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 16 settembre 2011, n.8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento), che costituisce la prima legge che “autorizza” l'approvazione dei Testi unici per il riordino normativo e la semplificazione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto regionale.

Nel 2013 e nel 2014 e primi mesi del 2015 il Comitato ha espresso, ai sensi dell'art. 39, comma 5, lettera a), il parere sui seguenti testi unici: Artigianato, Turismo, Commercio, Governo del territorio, Sanità e Servizi sociali, Agricoltura.

2.3. Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale

L'articolo 40 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevede l'affidamento al Comitato per il monitoraggio e la vigilanza delle seguenti attività:

- a) monitoraggio sull'attività e sugli atti degli Enti dipendenti della Regione e delle società partecipate;
- b) monitoraggio degli adempimenti concernenti l'attuazione delle leggi e delle deliberazioni regionali, informando anche le Commissioni competenti.²

² Con delibera dell'Assemblea legislativa n. 416 del 26 marzo 2015, è stato modificato l'art. 40 del R.I.

Il Comitato riferisce all'Assemblea legislativa con una relazione con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Nel corso dell'anno 2013 l'attività del Comitato si è focalizzata, in particolare, su tre filoni principali di interesse:

1. Situazione di Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Il Comitato ha monitorato la situazione di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. con audizioni:

- dei vertici della società;
- dell'assessore regionale ai trasporti;
- dei revisori dei conti;
- delle organizzazioni sindacali;
- delle associazioni dei consumatori.

2. Situazione riguardante la gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali integrati e stato di attuazione del Piano regionale dei rifiuti.

Il Comitato, con riguardo alla gestione dei rifiuti, ha svolto numerose audizioni:

- dei presidenti degli ATI;
- delle associazioni dei consumatori;
- dei gestori dei rifiuti;
- dei vertici dell'ARPA.

3. Monitoraggio degli adempimenti riguardanti l'attuazione delle leggi - anno 2011 - ai sensi dell'art. 40, comma 6), lettera b), del Regolamento interno.

A tal fine il Comitato ha richiesto l'istruttoria delle leggi relative all'anno di riferimento alla Sezione Analisi documentale, controllo e valutazione. Sono state dedicate delle sedute di approfondimento e discussione dei lavori presentati sull'argomento, a cui successivamente il Comitato ha fatto seguire degli incontri con i soggetti interessati.

Nello specifico, il Comitato ha dato inizio ad un monitoraggio sugli adempimenti riguardanti l'attuazione della legge regionale n. 8 del 2011 e della legge regionale n. 18 del 2011, riguardanti rispettivamente la semplificazione amministrativa e i processi di riforma endoregionale, con particolare attenzione, in quest'ultimo caso, alla fase di liquidazione delle Comunità montane e di attivazione delle Unioni speciali dei Comuni.

senza tuttavia incidere in modo sostanziale sulle competenze del Comitato che sono rimaste le medesime.

Nel corso del 2013, pertanto, l'attività del Comitato per il monitoraggio si è fondamentalmente concentrata sull'acquisizione di elementi di conoscenza e sull'approfondimento delle tematiche segnalate, al fine poi di aprire una seconda fase sulla scorta dei dati e delle informazioni raccolte, per relazionare direttamente all'Assemblea.

In linea con quanto svolto l'anno precedente, anche nel 2014 e nei primi mesi del 2015, in prossimità della fine della XI legislatura, l'attività del Comitato è proseguita sugli stessi filoni di tematiche sopra ricordate, stante la complessità e la delicatezza dei medesimi che richiedevano ulteriori approfondimenti. Di conseguenza il Comitato ha continuato a monitorare:

- la situazione di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. con con audizioni dei vertici della società e dell'assessore regionale ai trasporti;
- la situazione riguardante la gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali integrati e lo stato di attuazione del Piano regionale dei rifiuti, svolgendo sempre numerose audizioni (presidenti degli ATI, associazioni dei consumatori, gestori dei rifiuti, vertici dell'ARPA);

E' proseguita altresì l'attività di monitoraggio degli adempimenti riguardanti l'attuazione delle leggi con particolare riferimento sempre alla l.r. 8/2011 e alla l.r. 18/2011.

2.4. La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari

La *Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari* è stata istituita - ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto - con legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 (*Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari*) ed è operativa dal 28 ottobre 2010, data del suo insediamento.

La Commissione è composta da un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun Gruppo consiliare, esclusi il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale ed il Presidente dell'Assemblea legislativa. Ciascun consigliere esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene (*c.d. "voto ponderato"*), salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli consiglieri aderenti allo stesso gruppo.

La legge istitutiva della Commissione è stata integrata con legge regionale 3 aprile 2013, n. 6 "*Integrazione della legge regionale 22 settembre 2010, n. 20*" che aggiunge alle funzioni già attribuite (predisporre gli atti necessari ad ultimare l'attuazione dello

Statuto regionale ed elaborare le proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno del Consiglio regionale) quella di elaborare proposte di legge in materia elettorale.

Con Deliberazione del Consiglio regionale 26 marzo 2013, n. 230 - ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 20/2010 - è stato prorogato il termine assegnato alla Commissione per concludere i propri lavori, fino alla scadenza della IX Legislatura.

2.4.1. Revisione dello Statuto regionale

Nell'anno 2013 la Commissione ha tenuto n. 4 sedute.

E' da premettere che, mentre precedentemente la Commissione aveva convenuto di trasmettere all'Aula un'unica proposta di legge statutaria che ricomprendesse tutte le proposte di modifica approvate (cfr. atti precedente Rapporto), nelle ultime sedute del 2012 ha deciso di trasmettere le singole proposte di legge approvate.

La Commissione, nella seduta del 4 febbraio 2013, ha licenziato per l'Aula n. 6 proposte di legge di modifica statutaria, di iniziativa consiliare:

- **Atto n. 1137 di iniziativa della Commissione Speciale** (approvato seduta Commissione 18/07/2011);
- **Atto n. 222/BIS di iniziativa dei Consiglieri Stufara e Goracci, abbinato Atto n. 296/BIS di iniziativa del Consigliere Cirignoni** (approvato in sede congiunta seduta Commissione 11/10/2011);
- **Atto n. 296/BIS di iniziativa del Consigliere Cirignoni - emendato** (approvato seduta Commissione 21/06/2012);
- **Atto n. 493/BIS di iniziativa del Consigliere Smacchi** (approvato seduta Commissione 31/07/2012);
- **Atto n. 1036/BIS di iniziativa dei Consiglieri Brega e Galanello - emendato** (approvato seduta Commissione 4/02/2013);
- **Atto n. 1038/BIS di iniziativa del Consigliere Smacchi** (approvato seduta Commissione 4/02/2013).

Il Consiglio regionale ha approvato le relative deliberazioni, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 84 dello Statuto, nelle seguenti sessioni:

- Sessione statutaria del 12 febbraio 2013 - Deliberazioni legislative del Consiglio regionale di Revisione dello Statuto della Regione Umbria, approvate in prima

lettura, (s.o. n.1 al B.U. N.11 del 27/02/2013);

- Sessione statutaria del 4 giugno 2013- Deliberazioni legislative del Consiglio regionale di Revisione dello Statuto della Regione Umbria, approvate in seconda lettura: Deliberazioni del Consiglio regionale del 4 giugno 2013: n. 248, n. 249, n. 250, n. 251, n. 252, n. 253. - (S.o. n. 1 al B.U. n. 28 del 19 giugno 2013).

Le relative leggi statutarie, promulgate il 27 settembre 2013, sono pubblicate nel B.U. n. 45/S del 2 ottobre 2013. Di seguito se ne riporta elencazione e sintesi contenutistica:

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 21.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)

(Modifiche agli articoli 18, 32, 70 - adeguamenti rilevati in sede tecnica, fatti propri dalla Commissione).

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 22.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)

(aggiunto dopo l'art.11: "11 bis. (Risorse naturali)

1. La Regione tutela le risorse naturali, anche a garanzia delle generazioni future. Considera l'acqua un bene comune e primario e l'accesso ad essa un diritto universale. Riconosce il carattere esclusivamente pubblico dell'acqua e pone in essere politiche di gestione delle risorse idriche coerenti con tali principi."

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 23.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 21/2005)

All'elencazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), che individua quelli che sono i valori fondamentali che contraddistinguono l'identità della Regione è stato inserito, quale ulteriore valore: *"la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie"*.

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 24.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)

“Art. 1

(Sostituzione dell’art. 42, comma 1)

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio regionale è composto da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.”.

Art. 2

(Sostituzione dell’art. 67, comma 2)

1. Il comma 2 dell’articolo 67 della l.r. n. 21/2005 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano *a decorrere dall’inizio della X Legislatura* della Regione Umbria.”.

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 25.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)

(Modificazioni al fine di specificare che il Consiglio regionale è l’Assemblea legislativa dell’Umbria)

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 26.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)

“Art. 1

(Modificazione dell’articolo 78, comma 2)

1. Il comma 2 dell’articolo 78, della legge regionale 21/2005 è sostituito dal seguente:

“2. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione è esercitata da un Collegio dei revisori dei conti nominato nel rispetto

dei principi contenuti in leggi dello Stato. La composizione e il funzionamento del Collegio sono disciplinati dalla legge regionale di contabilità.”.

Nell'anno 2014, risultano assegnate, nella seduta del 10 settembre 2014, all'esame della Commissione, in sede referente, le seguenti Proposte di modifica statutaria:

- **ATTO N. 1600** - PLS di iniziativa del Consigliere Gianluca Cirignoni concernente “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”;

- **ATTO N. 1630** - PLS di iniziativa dei Consiglieri componenti dell'Ufficio di Presidenza: Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, concernente “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”.

Gli elementi salienti dell'ATTO 1630 sono connessi con la precedente modifica statutaria di riduzione, dalla prossima legislatura, del numero dei consiglieri regionali da trenta a venti più uno, per cui si è ritenuto opportuno ridurre la consistenza numerica dei componenti dell'Ufficio di Presidenza da cinque a tre, nonché sopprimere il Comitato per la legislazione, trasferendo le relative competenze alle Commissioni consiliari permanenti, rinviando la disciplina di queste ultime al Regolamento interno.

La Commissione approva a maggioranza il testo emendato concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)” (ATTO 1630/BIS), decidendo di trasmetterlo all'esame dell'Aula.

Il testo di legge di modifica statutaria è stata deliberato - ai sensi dell'articolo 123, comma 2 della Costituzione - dall'Assemblea legislativa nelle seguenti sessioni statutarie:

- in prima lettura, in data 16 settembre 2014:

Deliberazione N. 352 del 16 settembre 2014 (pubblicazione BU- N.46 del 1 ottobre 2014);

- in seconda lettura, in data 2 dicembre 2014:

Deliberazione n. 377 del 2 dicembre 2014 (pubblicazione BU - ed. straordinaria - N. 58 del 12 dicembre 2014).

Trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo di legge (12 dicembre 2014) senza che il Governo abbia promosso ricorso di legittimità costituzionale, ovvero sia stata avanzata richiesta di referendum - ai sensi dell'articolo 123, comma 3 della Costituzione - è stata

promulgata la legge di modifica dello Statuto: **legge regionale 19 marzo 2015, n. 5 “Ulteriori modificazioni della L.R. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).”**(*pubblicazione BU- N.16 del 25 marzo 2015*).

2.4.2. Legge elettorale regionale

Come ricordato in premessa, la legge istitutiva della Commissione è stata integrata con legge regionale 3 aprile 2013, n. 6 “Integrazione della legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 ” che ha aggiunto alle competenze già attribuite alla Commissione, quella di elaborare proposte di legge in materia elettorale.

Nell'anno 2013, licenziate le modifiche statutarie, l'attività della Commissione si è incentrata sulla nuova funzione attribuita: elaborare proposte di legge in materia elettorale; a tal fine sono state dedicate due sedute per approfondimenti, effettuando la ricognizione della normativa elettorale vigente ed in itinere con riguardo anche alle altre regioni, monitorando altresì le proposte emergenti su scala nazionale.

In data 1 ottobre 2013 sono state assegnate alla competenza della Commissione Speciale, in sede referente, le seguenti proposte di legge in materia elettorale, già giacenti presso la I Commissione consiliare:

1. ATTO N. 385 - Pdl di iniziativa: CONSR. ZAFFINI, MONACELLI E ROSI
2. ATTO N. 563- Pdl di iniziativa:CONSR. BARBERINI E SMACCHI
3. ATTO N. 791 - Pdl di iniziativa: CONSR. CHIACCHIERONI

La materia elettorale ha quindi occupato il dibattito in sede politica, proseguendo in sede di Commissione nell'anno successivo ed approdando al licenziamento di una proposta di legge nel febbraio del 2015.

ANNO 2014 e primo trimestre 2015

La quasi la totalità delle sedute della Commissione nel 2014 (n. 11 sedute ordinarie e n. 1 audizione) è stata assorbita dalla materia inerente la legge elettorale.

La prima metà dell'anno è stata dedicata all'approfondimento della materia con studi ricognitivi sui sistemi elettorali in vigore e sulle modifiche in itinere nelle regioni italiane.

Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, la Commissione, viste le richieste pervenute, ha deciso di convocare un'audizione con i rappresentanti dei partiti e movimenti politici non presenti nell'Assemblea legislativa per raccogliere contributi e proposte in materia di legge elettorale regionale; l'audizione ha avuto luogo il 22 ottobre

2014 con i seguenti soggetti: Comitato per la democrazia in Umbria- radicali (già richiedente audizione), Coordinamento regionale S.E.L., Coordinamento Altra Europa per Tsipras, Coordinamento regionale Liste civiche, rappresentanti parlamentari umbri Movimento 5 Stelle.

Analoga audizione è stata svolta il 12 gennaio 2015 con i soggetti sopra citati, nonché con i rappresentanti dei Comuni di Terni, Orvieto e Gubbio (su loro esplicita richiesta) in ordine alle proposte di legge presentate, di cui ai seguenti ATTI: N. 1707 (di iniziativa consigliere Smacchi); Emendamenti all'atto 1707 (emendamenti consigliere Smacchi, emendamenti consigliere Stufara, emendamenti consigliere Nevi) e N.1729 (di iniziativa consigliere Mantovani).

Ulteriori emendamenti sono stati presentati nelle successive sedute (di iniziativa, singolarmente, dei consiglieri: Lignani Marchesani, Brutti, Monacelli, Goracci).

Risulta, altresì, agli atti la Proposta di legge di iniziativa del Consiglio comunale di Gubbio (*deliberazione n. 110 del 18/12/2014*) di cui l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ha deliberato l'ammissibilità - ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 14/2010.

La Commissione, a maggioranza, ha assunto quale testo base - tra le proposte giacenti, abbinate ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento interno - il testo della proposta di legge concernente “Emendamenti all'atto consiliare n. 1707 (Proposta di legge elettorale regionale di iniziativa del Consigliere Smacchi)”.

Nella seduta del 4 febbraio 2015 la Commissione approva, a maggioranza, il testo della proposta di legge concernente “**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)**” e ne ha disposto la trasmissione all'esame dell'Aula.

L'Assemblea legislativa ha approvato, nel testo emendato, la **Deliberazione N. 399 del 17 febbraio 2015**.

La **legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)** è pubblicata nel *Supplemento ordinario n. 1 al B.U. n. 11 del 25 febbraio 2015*.

2.4.3. Revisione del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, approvato con deliberazione consiliare dell'8 maggio 2007, n. 141, è stato oggetto di diversi interventi di

modificazione ed integrazione al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie e legislative.

La Commissione per le Riforme statutarie e regolamentari già alla fine dell'anno 2012 aveva approvato, con deliberazione n. 200 dell'11 dicembre 2012 (*cf. precedente Rapporto*), un pacchetto di modifiche regolamentari.

Negli anni successivi, il quadro normativo regionale ha subito ulteriori importanti modifiche, sia con riguardo allo Statuto che alle leggi, rendendo necessario un ulteriore intervento di adeguamento del Regolamento interno.

La proposta di deliberazione non legislativa, di iniziativa della Commissione Speciale per le riforme statutarie e regolamentari, concernente :“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della deliberazione del Consiglio regionale n. 141 dell'8 maggio 2007 (Regolamento interno del Consiglio regionale)” è stata licenziata dalla Commissione nella seduta del 19 marzo 2015 (ATTO N. 1860) ed approvata dall'Assemblea con deliberazione non legislativa n. 416 del 26 marzo 2015 (*pubblicata nel s.o. n.2 al BU n. 22 del 22 aprile 2015*).

L'intervento normativo di revisione del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa risponde prioritariamente all'esigenza di adeguamento all'ultima modifica statutaria deliberata dall'Assemblea Legislativa (*legge regionale 19 marzo 2015, n. 5, pubblicata nel BU n. 16 del 25 marzo 2015*), oltre che all'adeguamento ad altre normative sopravvenute.

In sintesi, le principali modifiche riguardano:

- la composizione dell'Ufficio di Presidenza (*art. 46 dello Statuto*). A differenza infatti della disciplina pregressa, la nuova formulazione della disposizione stabilisce che l'Ufficio di Presidenza sia formato da due Vice Presidenti e dal Presidente dell'Assemblea e demanda al Regolamento interno la definizione delle funzioni del segretario. A questi fini, è stato sostituito l'articolo 9 del Regolamento, introducendo una puntuale disciplina per la figura del Consigliere segretario. La disposizione, nello specifico, prevede che le relative funzioni siano svolte, su indicazione del Presidente, da uno dei vice Presidenti e che, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente e di uno dei vice Presidenti, le stesse spettino al consigliere più giovane di età. Adeguamento conseguente degli articoli 51 e 64.

- la soppressione, ad opera dell'articolo 2 della legge statutaria 25 marzo 2015, n. 5, del Comitato per la legislazione, (già previsto all'articolo 61 dello Statuto) ha comportato l'abrogazione degli articoli 39 e 41 e la modificazione degli articoli 3, 6, 7,

12, 15 e 40, nonché della rubrica del capo III;

- modifica dell'art. 10 in materia di “Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri” (disciplinata in due distinti articoli);

- modifiche dell'art. 11 relativo alla disciplina dei Gruppi consiliari, (*art. 52 Statuto*);

- modifica dell'art. 20 avente ad oggetto i pareri del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) (in conseguenza a quanto *ex novo* introdotto con la l.r. 18/2014 di modifica della l.r. n. 20/ 2008 relativa alla “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”);

- introduzione di una disciplina puntuale relativa alle attività di competenza dell'Assemblea legislativa in materia di Unione europea come disposto dall'articolo 23 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione*) che ha imposto l'adeguamento del Regolamento interno dell'Assemblea alle prescrizioni della legge citata, definendo, in particolare: le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Assemblea legislativa; le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente della Giunta regionale; i tempi e le modalità di svolgimento della Sessione europea; l'assetto delle competenze di cui alla tabella a) allegata al Regolamento interno in relazione alle materie europee (competenze della I Commissione consiliare permanente); le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato. A tali fini si è intervenuto sulle seguenti disposizioni:

a) articolo 19 (legge regionale europea);

b) introduzione articolo 27-bis (Aiuti di stato) (ai sensi dell'articolo 15 della citata l.r. 11/2014);

c) art. 32 (Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea) (l'articolo 5 della l.r. 11/2014 disciplina la c.d. “fase ascendente”);

d) art. 32-bis (Sessione regionale europea) (il capo III della legge 11/2014 è dedicato alla c.d. “fase discendente”);

e) art. 32-ter (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) (articolo 6 della l.r. 11/2014).

2.5. La Commissione d'inchiesta

L'articolo 54 dello Statuto prevede che l'Assemblea legislativa “*può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante l'istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari*”. Le Commissioni d'inchiesta trovano ulteriore fonte normativa nel Regolamento interno e precisamente agli articoli 36 e 37.

Si ricorda che nell'anno 2012, con **Deliberazione n. 176 del 9 ottobre 2012**, il Consiglio regionale ha stabilito di unificare in un'unica Commissione d'inchiesta denominata “**Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze**” le Commissioni d'Inchiesta precedentemente istituite (*Deliberazione 14 settembre 2010, n. 17, istituzione di una Commissione d'inchiesta su: “Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata”*; *Deliberazione 22 febbraio 2011, n. 46, istituzione di una Commissione d'inchiesta su: “Tossicodipendenze, mortalità per overdose e fenomeni correlati”*).

La delibera istitutiva fissa in cinque il numero dei Consiglieri regionali componenti la Commissione d'inchiesta, dei quali tre appartenenti ai Gruppi consiliari di maggioranza e due ai Gruppi consiliari di opposizione.

Con **decisione del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 3 del 17 gennaio 2013** veniva costituita la Commissione d'inchiesta denominata “Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze”, convocata per il giorno 22 gennaio 2013 ai fini dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

ANNO 2013

Nell'anno 2013 il lavoro della Commissione si è concentrato essenzialmente sul problema del consumo di stupefacenti e dello spaccio e l'inchiesta ha consentito di appurare la dimensione e la estensione del consumo e dello spaccio di sostanze illecite in Umbria.

La Commissione ha tenuto n. 10 sedute dedicate per la maggior parte, al di là di quelle ordinarie, alle audizioni che hanno coinvolto non solo le forze dell'ordine, ma anche sociologi, operatori del settore e cittadini organizzati, come di seguito specificato:

22 gennaio 2013 - Insediamento- elezione organi

17 aprile 2013 - Modifica composizione - rielezione organi
6 giugno 2013 - Programmazione lavori
20 giugno 2013 - Audizione Questore Perugia
27 giugno 2013 - Audizione Direzione regionale Salute
10 luglio 2013 - Audizione Docente Facoltà Scienze Politiche Università Perugia
- Procura Repubblica - Tribunale Minori Perugia
25 luglio 2013 - Audizione Comandante regionale Guardia di Finanza
26 settembre 2013 - Audizione Comitati/associazioni comune di Perugia
10 ottobre 2013 - Audizione OO.SS. Polizia di stato
14 novembre 2013 - Monopoli di stato, Guardia di Finanza, Ser.T Perugia e Terni.

ANNO 2014

Seduta 16 gennaio 2014: la Commissione decide, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Regolamento interno, previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza, di prorogare i termini dei propri lavori per consentirne il completamento.

Seduta 10 aprile 2014: discussione e votazione sulla relazione da trasmettere al Consiglio: “Relazione 2014- Consumo, dipendenze, narcotraffico e infiltrazioni in Umbria. Osservatorio antimafia- Sito Web.”.

Esame e presa d'atto dell'Assemblea legislativa nella seduta del 11 giugno 2014.

Seduta 3 luglio 2014: programmazione dei lavori

Seduta 18 luglio 2014: Incontro con il Magnifico Rettore Università Perugia

Seduta 23 luglio 2014: Incontro con il nuovo Sindaco di Perugia

Seduta 30 ottobre 2014: presentazione dell'iniziativa pubblica sull'analisi del fenomeno di mafia e droga in Umbria

28 novembre 2014: Convegno “*Mafia e droga, Allarme in Umbria - Espansione del fenomeno delle infiltrazioni nel territorio e collegamenti con le organizzazioni del narcotraffico*”- Partecipazione dell'on. Rosy Bindi, del Procuratore distrettuale antimafia per l'Umbria, del Prefetto di Perugia, dell'Ufficio scolastico regionale, degli studenti degli istituti superiori e del coordinamento delle associazioni “antimafia” (Libera Umbria).

ANNO 2015

Con Deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 gennaio 2015, n. 393 “Ricostituzione della Commissione d'Inchiesta su: “Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze”- art. 54 dello Statuto regionale e articoli 36 e 37 del Regolamento interno”, la Commissione viene ricostituita e successivamente convocata per la data del 3 febbraio per l'elezione degli organi (Decisione del Presidente dell'Assemblea 30 gennaio 2015, n.4).

Seduta 3 febbraio 2015: elezione Presidente e Vicepresidente

Seduta 11 febbraio 2015: Audizione della rappresentanza dei docenti designati dal Rettore dell'Università di Perugia. Il gruppo interdisciplinare di docenti incaricato di supportare la Commissione presenta un progetto di lavoro *multilevel*. La Commissione auspica che il lavoro svolto non vada disperso ma possa costituire utile base per il prosieguo dell'impegno istituzionale nella prossima legislatura.

3. Parte terza - Attività del Consiglio regionale e produzione legislativa

3.1. La produzione legislativa e l'attività dell'Assemblea legislativa

Questo breve paragrafo offre un quadro dell'attività legislativa, amministrativa e di controllo svolta dall'Assemblea legislativa negli anni 2013-2015, risultante dal numero degli atti discussi complessivamente in Aula, che sono stati rispettivamente 150 nel 2013, 163 nel 2014 e 54 nel 2015, riportati in dettaglio nella Tabella 16.

Tabella 16. Atti esaminati dall'Assemblea legislativa, per tipologia. Anno 2013-2015*

TIPO DI ATTO	2013	2014	2015*
Proposte di Legge regionale	28	29	14
<i>di cui:</i>			
<i>Approvate</i>	27	29	13
<i>Respinte</i>	1	0	1
Proposte di Legge di modifica statutaria	6	0	1
Proposte di atti amministrativi	15	12	5
<i>di cui:</i>			
<i>Piani e programmi</i>	5	10	2
<i>Nomine di altri Enti</i>	10	2	3
Proposte di atti interni	3	2	4
Atti da sottoporre all'Assemblea per il solo esame	17	14	3
<i>di cui:</i>			
<i>Relazioni del Collegio dei revisori dei conti</i>	5	3	0
<i>Relazioni della G.R. in adempimento a leggi regionali</i>	12	11	3
Interrogazioni svolte in Aula	61	71	16
Atti di indirizzo approvati	20	33	11
<i>di cui:</i>			
<i>Mozioni</i>	9	21	5
<i>Proposte di risoluzione</i>	8	9	4
<i>Proposte di ordine del giorno</i>	3	5	2
Totale Atti esaminati in Aula	150	161	54

* In tutte le tabelle del presente Rapporto, i dati dell'anno 2015 fanno riferimento al solo periodo 1 gennaio - 31 marzo, termine finale della IX legislatura regionale.


L'attività dell'Aula riguarda soltanto in parte l'esame delle proposte di legge, che rappresentano in media, poco più del 20% degli atti esaminati. Le proposte di Atto amministrativo e le Proposte di atto interno coinvolgono circa il 10% delle attività dell'Assemblea, come pure gli atti sottoposti all'Assemblea al fine del solo esame (relazioni da parte della Giunta regionale o del Collegio dei Revisori dei conti).

Per quanto riguarda gli atti di sindacato ispettivo presentati dai Consiglieri regionali alla Giunta, si sono svolte complessivamente in Aula, nel periodo 2013-2015, un totale di 148 interrogazioni, che rappresentano oltre il 40% del totale degli atti esaminati. Infine, gli atti di definizione degli indirizzi approvati, sempre complessivamente nell'intero periodo, sono stati 64, di cui 35 mozioni, 21 proposte di risoluzione e 10 proposte di ordine del giorno. In totale gli atti di indirizzo rappresentano il 17,5% dell'attività dell'Aula.

La Figura 4 che segue, rappresenta l'attività dell'Aula in termini di percentuali medie di tipologia degli atti esaminati. Mentre l'attività legislativa ha avuto il suo culmine negli anni centrali della Legislatura, l'esame di Atti amministrativi ha interessato l'Aula maggiormente durante la prima metà della Legislatura, progressivamente riducendosi; al contrario, il peso delle proposte di Atto interno si è concentrato maggiormente verso il termine della Legislatura.

Gli Atti solo esame risultano avere un andamento piuttosto irregolare durante il corso della Legislatura. Infine, mentre le Interrogazioni sono state utilizzate soprattutto all'inizio e alla fine della Legislatura, si è ricorso maggiormente agli atti di indirizzo nella fase centrale della Legislatura regionale.

Figura 4. Atti esaminati dall'Assemblea legislativa nella IX Legislatura regionale, per tipologia.




3.2. Le leggi regionali approvate dal 2013 fino al termine della IX legislatura regionale

Nel corso della seconda parte della IX Legislatura sono state approvate un totale di 76 leggi regionali, di cui 33 nel 2013, 29 nel 2014 e le restanti 14 durante i primi mesi del 2015. Come risulta anche dalla Figura 5, il 2013 è l'anno della legislatura in cui è stato approvato un maggior numero di leggi regionali, rappresentandone anche l'anno centrale. E' sempre nel corso del 2013 che si concentra anche l'approvazione della maggior parte delle leggi di modifica statutaria della legislatura: ben 6 sulle 7 complessivamente approvate.

Tabella 17. Leggi regionali promulgate, per tipologia. Anni 2013-2015*

TIPOLOGIA DELLE LEGGI	2013	2014	2015*
Numero Proposte di legge			
<i>Leggi Regionali ordinarie</i>	27	29	13
<i>Leggi di modifica statutaria</i>	6	0	1
<i>Totale Leggi Regionali</i>	33	29	14
Valori Percentuali			
<i>Leggi Regionali ordinarie</i>	81,8	100,0	92,9
<i>Leggi di modifica statutaria</i>	18,2	0,0	7,1
<i>Totale Leggi Regionali</i>	100,0	100,0	100,0

Figura 5. Leggi regionali approvate dall'Assemblea legislativa durante la IX Legislatura, per tipologia.



Le tabelle che seguono riportano, separatamente per ciascun anno del periodo considerato, gli estremi di tutte le leggi regionali approvate, con l'indicazione del numero, della data di promulgazione e dell'oggetto.

Tabella 18. Leggi regionali promulgate. Anno 2013

NUMERO	DATA	TITOLO
1	23/01/13	Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)
2	30/01/13	Ulteriore integrazione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)
3	08/02/13	Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009
4	13/02/13	Testo unico in materia di artigianato
5	20/03/13	Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale
6	03/04/13	Integrazione della legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 (Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari)
7	09/04/13	Legge finanziaria regionale 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015
8	09/04/13	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali
9	09/04/13	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015
10	06/05/13	Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13
11	17/05/13	Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati
12	21/06/13	Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali
13	12/07/13	Testo unico in materia di turismo
14	24/07/13	Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64
15	29/07/13	Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2012
16	17/09/13	Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto

17	17/09/13	Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)
18	25/09/13	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)
19	27/09/13	Ulteriore modificazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e abrogazione di leggi regionali
20	27/09/13	Ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)
21	27/09/13	Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
22	27/09/13	Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 22 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
23	27/09/13	Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 23 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
24	27/09/13	Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 24 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
25	27/09/13	Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 25 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
26	27/09/13	Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 26 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
27	18/10/13	Modificazioni ed integrazione della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)
28	20/11/13	Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche
29	16/12/13	Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF
30	23/12/13	Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale
31	23/12/13	Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni
32	23/12/13	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti
33	23/12/13	Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e abrogazione di norme

Tabella 19. Leggi regionali promulgate. Anno 2014

NUMERO	DATA	TITOLO
1	26/02/14	Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)
2	07/03/14	Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))
3	02/04/14	Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14
4	04/04/14	Legge finanziaria regionale 2014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016
5	04/04/14	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali
6	04/04/14	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
7	17/04/14	Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi
8	17/04/14	Disposizioni per la sicurezza stradale
9	29/04/14	Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale
10	13/06/14	Testo unico in materia di commercio
11	11/07/14	Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione
12	18/07/14	Modificazioni della legge regionale 20 novembre 2013, n. 28 (Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche)
13	01/08/14	Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2013
14	04/08/14	Ulteriori modificazioni della legge regionale 27/12/2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10/10/2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 07/12/2012, n. 213) e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). Disposizioni transitorie per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali
15	04/08/14	Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)
16	07/08/14	Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti
17	01/10/14	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987, n. 34

18	02/10/14	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e ulteriore modificazione della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)
19	07/11/14	Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali
20	17/11/14	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)
21	21/11/14	Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico
22	27/11/14	Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue))
23	28/11/14	Istituzione del Premio di laurea Peccati - Crispolti
24	28/11/14	Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti
25	28/11/14	Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)
26	12/12/14	Ulteriore modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))
27	19/12/14	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015
28	29/12/14	Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))
29	29/12/14	Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

Tabella 20. Leggi regionali promulgate. Anno 2015

NUMERO	DATA	TITOLO
1	21/01/15	Testo unico Governo del territorio e materie correlate
2	21/01/15	Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
3	06/02/15	Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)
4	23/02/15	Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
5	19/03/15	Ulteriori modificazioni della L.R. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
6	30/03/15	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 - Legge finanziaria regionale 2015
7	30/03/15	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017
8	30/03/15	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali
9	02/04/15	Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)
10	02/04/15	Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative
11	09/04/15	Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali
12	09/04/15	Testo unico in materia di agricoltura
13	09/04/15	Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica)
14	09/04/15	Ulteriori modificazioni della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno)

3.3. Il soggetto proponente, i settori di intervento e le materie

Dell'insieme delle 33 leggi promulgate nel corso del 2013, la maggioranza risulta di iniziativa della Giunta regionale (57,6%), poco meno di un terzo di iniziativa dei Consiglieri regionali (30,3%) e una minoranza di iniziativa mista Giunta - Consiglio regionale (12,1%). Analogamente, delle 29 leggi promulgate nel corso del 2014, la maggioranza risulta di iniziativa della Giunta regionale (55,2%), poco più di un terzo di iniziativa dei Consiglieri regionali (37,9%) e una minoranza ancora più esigua di iniziativa mista Giunta - Consiglio regionale (6,9%). Per quanto riguarda le 14 leggi promulgate nel corso del primo trimestre del 2015, ancora più netta risulta la prevalenza delle leggi di iniziativa della Giunta regionale (71,4%) rispetto a quelle di iniziativa dei Consiglieri regionali (14,3%) e di iniziativa mista (7,1%), mentre una legge (la l.r. n. 14 del 2015) risulta di iniziativa di un Ente locale e, precisamente, del Consiglio provinciale di Perugia (Tabella 21).

Tabella 21. Leggi regionali promulgate, per soggetto proponente. Anni 2013-2015

SOGGETTO PROPONENTE	2013	2014	2015
Leggi Regionali			
<i>Consiglieri regionali</i>	10	11	2
<i>Giunta regionale</i>	19	16	10
<i>Iniziativa mista (Giunta/Consiglio)</i>	4	2	1
<i>Enti locali</i>	0	0	1
<i>Totale Leggi Regionali</i>	33	29	14
Valori Percentuali			
<i>Consiglieri regionali</i>	30,3	37,9	14,3
<i>Giunta regionale</i>	57,6	55,2	71,4
<i>Iniziativa mista (Giunta/Consiglio)</i>	12,1	6,9	7,1
<i>Enti locali</i>	0,0	0,0	7,1
<i>Totale Leggi Regionali</i>	100,0	100,0	100,0

In ordine al settore di intervento (Tabella 22), si rileva che la maggior parte delle leggi promulgate nel 2013 appartiene al settore dell'*Ordinamento istituzionale* (24,2%) e a quello della *Finanza regionale* (21,2%), la maggior parte delle leggi promulgate nel 2014 appartiene al settore dei *Servizi alla persona e alla comunità* (31,0%) e a quello dell'*Ordinamento istituzionale* (24,1%), mentre la maggior parte delle leggi promulgate nel primo trimestre del 2015 appartiene al settore del *Territorio, ambiente e infrastrutture* (35,7%) e a quello dell'*Ordinamento istituzionale* (21,4%).

Tabella 22. Leggi regionali promulgate, per settore di intervento. Anni 2013-2015


SETTORE DI INTERVENTO	2013	2014	2015
Leggi Regionali			
<i>Finanza regionale</i>	7	5	2
<i>Ordinamento istituzionale</i>	8	7	3
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	5	9	1
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	4	4	2
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	5	1	5
<i>Multisetto</i>	4	3	1
Totale Leggi Regionali	33	29	14
Valori Percentuali			
<i>Finanza regionale</i>	21,2	17,2	14,3
<i>Ordinamento istituzionale</i>	24,2	24,1	21,4
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	15,2	31,0	7,1
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	12,1	13,8	14,3
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	15,2	3,5	35,7
<i>Multisetto</i>	12,1	10,3	7,1
Totale Leggi Regionali	100,0	100,0	100,0

Per quanto riguarda invece le leggi Multisetto - un totale di 8 nell'intero periodo considerato - queste riguardano principalmente le disposizioni collegate alle manovre di bilancio annuali, le modifiche dei termini di presentazione all'Assemblea legislativa dei testi unici, nonché alcune disposizioni di modifica nelle materie della formazione

professionale, dell'imprenditoria giovanile e della sicurezza stradale. Infine, rientra in questo gruppo di leggi, la l.r. 29 dicembre 2014, n. 29 “*Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali*” che, oltre a contenere norme nei due settori di cui all'oggetto, contiene al Titolo III, una serie di modifiche a diverse leggi regionali proposte sia dalla Giunta che dai Consiglieri regionali.

Incrociando il dato del settore di intervento con quello relativo al soggetto proponente (Figura 6), si può notare come, nel complesso, le leggi regionali di iniziativa della Giunta regionale abbiano riguardato in prevalenza i settori della *Finanza regionale* e le leggi *Multisetore*, mentre quelle di iniziativa dei Consiglieri regionali hanno riguardato principalmente il settore dell'*Ordinamento istituzionale* e quello dei *Servizi alla persona e alla comunità*. La figura che segue riporta la composizione delle leggi secondo il soggetto proponente, separatamente per ciascun settore di intervento, in media nell'intero periodo considerato.

Figura 6. Leggi regionali promulgate, per soggetto proponente, in media nel periodo 2013-2015



Rispetto alle singole materie trattate, si rileva che nell'anno 2013 (Tabella 23), la maggior parte delle leggi rientranti nel settore dell'*Ordinamento istituzionale* fa riferimento alla disciplina degli Organi della Regione (5 su 8) e che quasi tutte le leggi del settore *Finanza regionale* sono leggi di bilancio (6 su 7). Per quanto riguarda invece gli altri settori (*Servizi alla persona e alla comunità*, *Sviluppo economico e attività*

produttive e Territorio, ambiente e infrastrutture) non risultano prevalenti alcune materie rispetto ad altre, in quanto è stata approvata un'unica legge regionale per ciascuna delle materie inerenti (con la sola eccezione della materia *Territorio e urbanistica* per la quale sono state approvate due leggi regionali).

Per quanto concerne l'anno 2014 (Tabella 24), si rileva che la maggior parte delle leggi rientranti nel settore *Servizi alla persona e alla comunità* fa riferimento alla disciplina della tutela della salute (5 su 9) e che tutte le leggi del settore *Finanza regionale* sono leggi di bilancio. Si rileva, inoltre, che nel settore *Sviluppo economico e attività produttive* risultano prevalenti le leggi che disciplinano la materia *Agricoltura e foreste* (2 su 4), mentre la categoria residuale “*Altre materie*” risulta prevalente nel settore *Ordinamento istituzionale* (3 leggi su 7).

Per quanto riguarda l'anno 2015 (Tabella 25), si rileva che la maggior parte delle leggi rientranti nel settore *Territorio, ambiente e infrastrutture* fa riferimento alla disciplina del Territorio e dell'urbanistica (2 su 5) e che tutte le leggi del settore *Finanza regionale* sono leggi di bilancio, mentre con riferimento agli altri settori (*Ordinamento istituzionale, Servizi alla persona e alla comunità, Sviluppo economico e attività produttive*) non risultano prevalenti alcune materie rispetto ad altre, in quanto è stata approvata un'unica legge regionale per ciascuna delle materie inerenti.

Tabella 23. Leggi regionali promulgate, per settore di intervento e per materia. Anno 2013

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Leggi	%
<i>Finanza regionale</i>		
<i>Leggi di bilancio</i>	6	18,2
<i>Tributi regionali</i>	1	3,0
<i>Ordinamento istituzionale</i>		
<i>Organi della Regione</i>	5	15,2
<i>Altre materie</i>	2	6,1
<i>Multimateria</i>	1	3,0
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>		
<i>Beni e attività culturali</i>	1	3,0
<i>Formazione professionale</i>	1	3,0
<i>Istruzione scolastica e universitaria</i>	1	3,0
<i>Lavoro</i>	1	3,0
<i>Tutela della salute</i>	1	3,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>		
<i>Artigianato</i>	1	3,0
<i>Commercio, fiere e mercati</i>	1	3,0
<i>Miniere e risorse geotermiche</i>	1	3,0
<i>Turismo</i>	1	3,0
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>		
<i>Risorse idriche e difesa del suolo</i>	1	3,0
<i>Territorio e urbanistica</i>	2	6,1
<i>Altre materie</i>	1	3,0
<i>Multimateria</i>	1	3,0
<i>Multisetto</i>		
<i>Multimateria</i>	4	12,1
<i>Totale Leggi Regionali</i>	33	100,0

Tabella 24. Leggi regionali promulgate, per settore di intervento e per materia. Anno 2014

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Leggi	%
<i>Finanza regionale</i>		
<i>Leggi di bilancio</i>	5	17,2
<i>Ordinamento istituzionale</i>		
<i>Organi della Regione</i>	1	3,4
<i>Rapporti internazionali e con l'U.E.</i>	1	3,4
<i>Altre materie</i>	3	10,3
<i>Multimateria</i>	2	6,9
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>		
<i>Ordinamento della comunicazione</i>	1	3,4
<i>Tutela della salute</i>	5	17,2
<i>Altre materie</i>	2	6,9
<i>Multimateria</i>	1	3,4
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>		
<i>Agricoltura e foreste</i>	2	6,9
<i>Commercio, fiere e mercati</i>	1	3,4
<i>Turismo</i>	1	3,4
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>		
<i>Trasporti</i>	1	3,4
<i>Multisetto</i>		
<i>Multimateria</i>	3	10,3
<i>Totale Leggi Regionali</i>	29	100,0

Tabella 25. Leggi regionali promulgate, per settore di intervento e per materia. Anno 2015

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Leggi	%
<i>Finanza regionale</i>		
<i>Leggi di bilancio</i>	2	16,7
<i>Ordinamento istituzionale</i>		
<i>Organi della Regione</i>	1	8,3
<i>Sistema di elezione e casi di ineleggibilità</i>	1	8,3
<i>Multimateria</i>	1	8,3
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>		
<i>Multimateria</i>	1	8,3
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>		
<i>Agricoltura e foreste</i>	1	8,3
<i>Commercio, fiere e mercati</i>	1	8,3
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>		
<i>Territorio e urbanistica</i>	2	16,7
<i>Trasporti</i>	1	8,3
<i>Viabilità</i>	1	8,3
<i>Multimateria</i>	1	8,3
<i>Multisetto</i>		
<i>Multimateria</i>	1	8,3
<i>Totale Leggi Regionali</i>	14	100,0

3.4. Le commissioni permanenti interessate

La seguente tabella raggruppa le leggi promulgate nel periodo considerato secondo le Commissioni permanenti interessate ai fini dell'esame. I dati mostrano una preponderanza di leggi esaminate congiuntamente da più commissioni, che rappresentano in media circa la metà di quelle complessivamente approvate.

Per quanto riguarda invece le leggi esaminate da un'unica Commissione permanente, il biennio 2013-2014 vede un maggiore coinvolgimento della I Commissione

rispetto alle altre due nonché, limitatamente al 2013, della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, con 6 leggi di modifica statutaria.

La maggioranza delle leggi esaminate dalle tre commissioni permanenti congiuntamente, sono le leggi di bilancio, nonché le leggi che contengono le disposizioni collegate alle diverse manovre di bilancio. Il maggior coinvolgimento della I Commissione riflette, come si è visto in precedenza, la presenza consistente delle leggi che rientrano nel settore dell'*Ordinamento istituzionale*: nel periodo considerato, il 50% delle leggi regionali che rientrano in tale settore sono state esaminate infatti dalla sola I Commissione, mentre un altro 40% riguarda le leggi di modifica statutaria (di competenza della Commissione speciale).

Tabella 26. Leggi regionali promulgate, per commissione competente ai fini dell'esame. Anni 2013-2015

COMMISSIONI COMPETENTI	2013	2014	2015
Leggi Regionali			
<i>I Commissione</i>	8	9	0
<i>II Commissione</i>	4	2	4
<i>III Commissione</i>	3	3	1
<i>Più commissioni congiuntamente</i>	12	15	7
<i>Comm. Speciale Riforme Statutarie e Reg.</i>	6	0	2
<i>Totale Leggi Regionali</i>	33	29	14
Valori Percentuali			
<i>I Commissione</i>	24,2	31,0	0,0
<i>II Commissione</i>	12,1	6,9	28,6
<i>III Commissione</i>	9,1	10,3	7,1
<i>Più commissioni congiuntamente</i>	36,4	51,7	50,0
<i>Comm. Speciale Riforme Statutarie e Reg.</i>	18,2	0,0	14,3
<i>Totale Leggi Regionali</i>	100,0	100,0	100,0

3.5. La tecnica redazionale

Analizzando la produzione legislativa dal punto di vista della tecnica redazionale (Tabella 27), si evidenzia per il 2013 la preponderanza delle leggi di novella (45,5%) rispetto ai testi nuovi (33,3%), per il 2014 una lieve preponderanza dei testi nuovi (27,6%) rispetto alle leggi di novella (24,1%) e per il 2015 una netta preponderanza delle leggi di novella (42,9%) rispetto ai testi nuovi (7,1%).


Si noti, inoltre, come le leggi redatte secondo una tecnica mista sono una minoranza nel 2013 (15,1%), mentre rappresentano la maggioranza delle leggi promulgate nel 2014 (44,8%) e una quota superiore ai testi nuovi nel 2015 (28,6%).

Si segnala, infine, che i testi unici approvati sono stati rispettivamente due nel 2013, uno nel 2014 e tre nel 2015.

Tabella 27. Leggi regionali promulgate, secondo la tecnica redazionale. Anni 2013-2015

TECNICA REDAZIONALE	2013	2014	2015*
Leggi Regionali			
<i>Testo nuovo</i>	11	8	1
<i>Novella</i>	15	7	6
<i>Tecnica mista</i>	5	13	4
<i>Testo Unico</i>	2	1	3
Totale Leggi Regionali	33	29	14
Valori Percentuali			
<i>Testo nuovo</i>	33,3	27,6	7,1
<i>Novella</i>	45,5	24,1	42,9
<i>Tecnica mista</i>	15,1	44,8	28,6
<i>Testo Unico</i>	6,1	3,5	21,4
Totale Leggi Regionali	100,0	100,0	100,0

Figura 7. Leggi regionali promulgate, per tecnica redazionale e soggetto proponente. Media Anni 2013-2015



Incrociando i dati con quelli relativi al soggetto proponente della legge (Figura 7) si può notare come mediamente, nell'intero periodo considerato, i testi nuovi e la tecnica mista siano stati utilizzati maggiormente nelle leggi di iniziativa della Giunta regionale; al contrario, nelle leggi di iniziativa dei Consiglieri regionali si è fatto maggiormente ricorso alla tecnica della novella. Si evidenzia, infine, come i Testi unici provengano tutti dalla Giunta regionale, come prevede l'articolo 40 dello Statuto regionale, in base al quale *“l'Assemblea legislativa autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei”*, determinando l'ambito del riordino e della semplificazione e fissando i criteri direttivi a cui la Giunta deve conformarsi (si rinvia, al riguardo, al capitolo 8).

3.6. La tipologia di potestà legislativa esercitata


La Tabella 28 mette in evidenza la distribuzione delle leggi regionali secondo la potestà legislativa esercitata. A tale proposito, si può notare come nel 2013 il peso della potestà concorrente (60,6%) sia superiore a quello della potestà residuale (33,3%), mentre nel 2014 il peso della potestà concorrente (48,3%) sia pressoché equivalente

(solo leggermente superiore) a quello della potestà residuale (41,4%). Nel 2015, invece, il peso della potestà residuale (50,0%) risulta superiore a quello della potestà concorrente (35,7%). La potestà legislativa di tipo “misto” si riscontra invece soltanto in due leggi nel 2013 e nel 2015 e in tre leggi nel 2014. Se si tiene conto anche del macrosettore di intervento (Figura 8) emerge come la potestà legislativa residuale si è concretizzata più in particolare nei settori *Ordinamento istituzionale* e *Sviluppo economico e attività produttive*; al contrario la potestà concorrente si è realizzata in particolare nei settori *Finanza regionale, Servizi alla persona e alla comunità e Territorio, ambiente e infrastrutture*. Infine, la potestà legislativa mista ha interessato in particolare le leggi *Multisetto*.

Tabella 28. Leggi regionali promulgate, secondo la potestà legislativa. Anni 2013-2015

POTESTA' LEGISLATIVA	2013	2014	2015*
Leggi Regionali			
<i>Concorrente</i>	20	14	5
<i>Residuale</i>	11	12	7
<i>Mista</i>	2	3	2
<i>Totale Leggi Regionali</i>	33	29	14
Valori Percentuali			
<i>Concorrente</i>	60,6	48,3	35,7
<i>Residuale</i>	33,3	41,4	50,0
<i>Mista</i>	6,1	10,3	14,3
<i>Totale Leggi Regionali</i>	100,0	100,0	100,0

Figura 8. Leggi regionali promulgate, per tipologia della potestà legislativa e settore di intervento. Media Anni 2013-2015



3.7. La dimensione fisica delle leggi

La Tabella 29 riporta alcuni dati quantitativi relativi alla dimensione fisica delle leggi promulgate tra il 2013 e il termine della IX legislatura. In particolare, vengono considerati il *Numero medio di articoli per legge*, il *Numero medio di commi per legge* ed il *Numero medio di caratteri per legge*, separatamente per ciascun anno considerato.

Tabella 29. Caratteristiche quantitative della produzione legislativa. Anni 2013-2015

	2013	2014	2015
<i>Numero medio di articoli per legge</i>	15,4	14,9	72,6
<i>Numero medio di commi per legge</i>	38,9	45,9	255,9
<i>Numero medio di caratteri per legge</i>	18.083,1	20.588,9	11.468,6

Mentre i dati relativi al 2013 e al 2014 risultano sostanzialmente omogenei, per il 2015 si osserva un numero medio di articoli, commi notevolmente superiore, sebbene il numero medio dei caratteri risulti inferiore. Questa situazione si può meglio comprendere distinguendo le leggi in base ad ulteriori caratteristiche; in questo caso

teniamo conto del soggetto proponente, del settore di intervento e della tecnica redazionale utilizzata, come risulta dalle Tabella 30 (per semplicità si è tenuto conto soltanto del numero medio di articoli per legge regionale).

Tabella 30. Numero medio di articoli per legge regionale. Anni 2013-2015

	2013	2014	2015
Tipologia di Legge regionale			
<i>Leggi regionali ordinarie</i>	18,2	14,9	78,0
<i>Leggi regionali di modifica statutaria</i>	2,5	-	3,0
Soggetto proponente			
<i>Consiglieri regionali</i>	4,2	11,5	3,0
<i>Giunta regionale</i>	17,2	16,6	99,3
<i>Iniziativa mista (Giunta/Congislieri)</i>	34,8	20,5	17,0
<i>Enti locali</i>	-	-	1,0
Settore di intervento			
<i>Finanza regionale</i>	9,1	10,8	13,0
<i>Ordinamento istituzionale</i>	3,8	10,9	12,0
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	6,6	11,2	410,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	49,5	37,8	119,5
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	29,2	3,0	58,2
<i>Multisetto</i>	9,0	16,0	15,0
Tecnica redazionale			
<i>Testo nuovo</i>	12,5	10,9	17,0
<i>Novella</i>	6,1	5,3	6,3
<i>Tecnica mista</i>	26,2	16,8	13,5
<i>Testo unico</i>	74,0	90,0	302,7

Dal punto di vista del numero medio degli articoli, le leggi di iniziativa consiliare sono in media più brevi di quelle di iniziativa della Giunta regionale. Se invece si prende in considerazione la tecnica redazionale, si può notare come le leggi che si presentano come “testi nuovi” e quelle di “novella” risultano mediamente più brevi di quelle redatte utilizzando una “tecnica mista”. Da questo punto di vista però il fattore che

determina in misura superiore una maggior lunghezza delle leggi regionali è dato certamente dalla redazione dei testi unici; la loro presenza infatti emerge in maniera marcata dai dati del 2015, infatti, come si è detto, negli ultimi mesi della legislatura sono stati approvati tre testi unici, che ricadono nei settori *Servizi alla persona e alla comunità e Sviluppo economico e attività produttive*.

A prescindere dai testi unici, sempre dal punto di vista del settore di intervento si può notare una maggiore dimensione delle leggi riguardanti lo *Sviluppo economico e attività produttive*, mentre tra le leggi mediamente più brevi si trovano invece quelle relative al settore *Ordinamento istituzionale*, che sono anche quelle in cui è maggiore l'incidenza dell'iniziativa consiliare.

3.8. Gli emendamenti in Aula

Circa la metà delle leggi regionali complessivamente approvate tra il 2013 e la fine della IX legislatura ha subito emendamenti in sede di discussione in Aula (51,3%). La Tabella 31 riporta la percentuale delle leggi emendate in Aula nei singoli del periodo, secondo alcune caratteristiche delle leggi. Con riferimento al soggetto proponente della legge, mediamente ci sono state più leggi emendate tra quelle di iniziativa della Giunta regionale (55,6%), ed un minore ricorso agli emendamenti per le leggi di iniziativa mista (42,9%).

Tabella 31. Percentuale di leggi regionali emendate in Aula, secondo la tipologia della legge e il soggetto proponente. Anni 2013-2015

PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE IN AULA	2013	2014	2015*
Tipologia di Legge regionale			
<i>Leggi regionali ordinarie</i>	48,1	69,0	41,7
<i>Leggi regionali di modifica statutaria</i>	0,0	-	0,0
Soggetto proponente			
<i>Consiglieri regionali</i>	20,0	72,7	50,0
<i>Giunta regionale</i>	52,6	68,8	40,0
<i>Iniziativa mista (Giunta/Consiglieri)</i>	25,0	50,0	100,0
<i>Enti locali</i>	-	-	0,0
Totale Leggi regionali			
<i>Totale leggi emendate (%)</i>	39,4	69,0	42,9

3.9. La durata dell'iter legislativo

Nella Tabella 32 le leggi regionali promulgate tra il 2013 e la fine della legislatura sono state classificate tenendo conto della durata dell'iter legislativo. Si precisa che, come termine iniziale e finale di riferimento, sono stati presi in considerazione, rispettivamente, la data nella quale la commissione competente ha iniziato l'esame dell'atto e quella in cui il medesimo è stato approvato in Aula.

Per circa la metà delle leggi promulgate, la durata dell'iter legislativo risulta inferiore ai 30 giorni; e poco meno del 20% delle leggi ha un iter di durata compreso tra i 30 e i 60 giorni. Le restanti leggi hanno un iter legislativo di durata superiore ai 60 giorni.

Tabella 32. Leggi regionali, secondo la durata dell'iter legislativo. Anni 2013-2015

DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO	2013	2014	2015
Leggi Regionali ordinarie			
<i>Tra 1 e 30 giorni</i>	17	12	8
<i>Tra 31 e 60 giorni</i>	6	4	3
<i>Tra 61 e 180 giorni</i>	3	7	3
<i>Oltre 180 giorni</i>	7	6	0
Totale	33	29	14
Valori Percentuali			
<i>Tra 1 e 30 giorni</i>	51,5	41,4	57,2
<i>Tra 31 e 60 giorni</i>	18,2	13,8	21,4
<i>Tra 61 e 180 giorni</i>	9,1	24,1	21,4
<i>Oltre 180 giorni</i>	21,2	20,7	0,0
Totale	100,0	100,0	100,0

L'analisi della durata dell'iter legislativo nel periodo considerato è influenzata da due fattori: la presenza di alcune leggi di modifica statutaria, la cui approvazione prevede un iter più lungo rispetto alle leggi ordinarie dovuto alla doppia lettura in Aula, e la presenza dei testi unici anche loro caratterizzati da un iter procedurale particolare. Nella tabella che segue è stata fatta una prima distinzione tra leggi regionali ordinarie e leggi di modifica statutaria. Per le prime la durata media dell'iter legislativo risulta

mediamente di circa 83 giorni, mentre per le sette leggi di modifica statutaria complessivamente considerate la durata dell'iter sale a 476 giorni in media.

Dalla tabella emerge come la durata media dell'iter nell'anno 2014 risulti particolarmente elevato rispetto all'anno precedente e all'anno seguente, pari 141,5 giorni.

Tabella 33. Durata media dell'iter legislativo, per tipologia di legge. Anni 2013-2015

DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO	NUMERO MEDIO DI GIORNI		
	2013	2014	2015
Tipologia di Legge regionale			
<i>Legge regionale ordinaria</i>	42,4	141,5	35,3
<i>Legge regionale di modifica statutaria</i>	541,5	-	83,0
<i>Totale Leggi Regionali</i>	133,1	141,5	38,6

Per comprendere la peculiarità di questo dato è utile esaminare la durata dell'iter da un punto di vista temporale, come illustrato dalla Figura 9, in cui sono stati considerati i dati relativi agli ultimi 15 anni. Inoltre, la successiva Tabella 34, considera la durata media dell'iter delle leggi ordinarie, secondo due caratteristiche delle stesse: il soggetto proponente e la tecnica redazionale.

Figura 9. Durata media dell'iter legislativo delle leggi regionali ordinarie. Anni 2001-2015




Tabella 34. Durata media dell'iter legislativo delle leggi regionali ordinarie, secondo alcune caratteristiche. Anni 2013-2015

DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO	NUMERO MEDIO DI GIORNI		
	2013	2014	2015
Soggetto proponente			
<i>Consiglieri regionali</i>	24,3	243,5	140,0
<i>Giunta regionale</i>	22,3	42,7	27,3
<i>Iniziativa mista (Giunta/Consiglieri)</i>	156,3	371,0	35,0
<i>Enti locali</i>	-	-	9,0
Tecnica redazionale			
<i>Testo nuovo</i>	42,8	270,5	6,0
<i>Novella</i>	29,8	37,6	49,6
<i>Tecnica mista</i>	77,2	270,5	22,3
<i>Testo unico</i>	10,0	98,0	38,3
<i>Totale Leggi Regionali</i>	133,1	141,5	38,6

Scomponendo il dato sulla base del soggetto proponente della legge emerge come le leggi di iniziativa della Giunta regionale presentino in media una durata dell'iter di molto inferiore a quelle di iniziativa dei Consiglieri regionali: in media nell'intero periodo considerato l'iter di una legge regionale di iniziativa della Giunta regionale è stato di circa 31 giorni, contro i 182 giorni di una legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e i 200 giorni di una legge di iniziativa mista (Giunta/Consiglieri).

Dal punto di vista della tecnica redazionale, sono i Testi nuovi a richiedere un iter legislativo più lungo, con 132 giorni a fronte dei 37 giorni necessari per l'esame di una Novella e dei 93 giorni necessari all'esame di un testo redatto con tecnica mista.

Per quanto riguarda i testi unici, la durata dell'iter risulta in generale particolarmente breve, con circa 39 giorni. L'unica eccezione in tal senso è rappresentata dal Testo unico per il commercio, approvato nel 2014, che ha necessitato di un iter legislativo di quasi 100 giorni.

Tabella 35. Durata media dell'iter legislativo delle leggi regionali ordinarie, secondo alcune caratteristiche. Anni 2013-2015

DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI REGIONALI ORDINARIE	NUMERO MEDIO DI GIORNI		
Soggetto proponente			
<i>Consiglieri regionali</i>	24,3	243,5	140,0
<i>Giunta regionale</i>	22,3	42,7	27,4
<i>Iniziativa mista (Giunta/Consiglio)</i>	156,3	371,0	-
<i>Enti locali</i>	-	-	9,0
Settore di intervento			
<i>Finanza regionale</i>	12,1	11,8	9,0
<i>Ordinamento istituzionale</i>	21,0	73,1	21,0
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	63,6	260,3	7,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	33,3	255,3	36,5
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	123,0	34,0	59,6
<i>Multisetto</i>	13,5	45,0	6,0
Tecnica redazionale			
<i>Testo nuovo</i>	42,8	270,5	6,0
<i>Novella</i>	29,8	37,6	53,3
<i>Tecnica mista</i>	77,2	121,5	22,3
<i>Testo unico</i>	10,0	98,0	38,3
Totale leggi regionali ordinarie			
<i>Durata media dell'iter</i>	42,4	141,5	35,3

Le leggi che hanno determinato una durata media dell'iter legislativo nel 2014 sono state alcune leggi di iniziativa consiliare che presentate all'inizio della IX legislatura sono state giacenti nelle rispettive Commissioni per buona parte della legislatura ed esaminate durante il 2014: si tratta in particolare della l.r. n. 7/2014 “Disposizione per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi”, la l.r. n. 21/2014 “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico”, la l.r. n. 24/2014 “Modalità di esercizio delle medicine non

convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti” e la l.r. n.16/2014 “Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali”, di iniziativa mista Giunta/Consiglio. La durata dell’iter è stata in tutti e quattro i casi superiore ai 500 giorni, con una durata massima di 729 giorni per quanto concerne la l.r. n. 24/2014.

3.10. L'entrata in vigore delle leggi

In base dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale, le leggi per la quale viene richiesta la procedura di urgenza entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. In particolare la Tabella 36 contiene, per ciascuna tipologia di leggi considerata, la percentuale di quelle approvate con procedura di urgenza.

In generale, nel triennio in questione circa il 40% delle leggi è stato approvato con la procedura di urgenza, con una punta del 48,3% per le leggi approvate nel 2014.

Tabella 36. Percentuale di leggi con entrata in vigore urgente, secondo il soggetto proponente e il settore di intervento. Anni 2013-2015

PERCENTUALE DI LEGGI REGIONALI APPROVATE CON PROCEDURA DI URGENZA	2013	2014	2015
Soggetto proponente			
<i>Consiglieri regionali</i>	10,0	27,3	0,0
<i>Giunta regionale</i>	52,6	62,5	40,0
<i>Iniziativa mista (Giunta/Consiglieri)</i>	25,0	50,0	100,0
<i>Enti locali</i>	-	-	0,0
Settore di intervento			
<i>Finanza regionale</i>	85,7	100,0	100,0
<i>Ordinamento istituzionale</i>	12,5	57,1	66,7
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	0,0	11,1	0,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	0,0	25,0	0,0
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	20,0	100,0	0,0
<i>Multisetore</i>	100,0	66,7	100,0
Totale Leggi regionali			
<i>Totale leggi emendate (%)</i>	36,4	48,3	35,7

Se si tiene conto del soggetto proponente della legge emerge una maggiore variabilità dei dati, infatti oltre il 50% delle leggi di proposta della Giunta regionale sono state approvate con la dichiarazione di urgenza, a fronte del 17,4% di quelle complessivamente proposte dai Consiglieri regionali. Dal punto di vista del settore di intervento invece, risulta che per la quasi totalità delle leggi appartenenti alla *Finanza regionale* (92,9% del totale delle leggi del periodo), viene richiesta la procedura di urgenza, come pure per le leggi *Multisetore* (87,5%). A seguire, sono le leggi riguardanti l'*Ordinamento istituzionale* quelle per l'urgenza viene richiesta in maniera maggiore (38,9% del totale).

3.11. Rinvii ad atti di Giunta per l'attuazione della legge

Il legislatore regionale talvolta nell'esercitare la sua funzione legislativa demanda a successivi atti, prevalentemente dell'esecutivo e più genericamente della Regione, ampia parte della disciplina attuativa di alcune leggi regionali. In tal modo il legislatore, si limita ad una normazione di principio, finendo per demandare all'Esecutivo alcuni adempimenti che in alcuni casi, costituiscono la condizione imprescindibile per l'effettiva attuazione della legge, nonché per il conseguente raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Nell'anno 2013, 2014, primi mesi del 2015 le leggi regionali che fanno rinvio ad atti successivi da approvare da parte della Giunta regionale e dell'Assemblea Legislativa sono 29.

Non sono state considerate le leggi di approvazione dei Testi unici in quanto secondo il disposto dell'art. 40 comma 1 dello Statuto, "L'Assemblea Legislativa autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei...", conseguentemente la previsione di atti di rinvio di Giunta e dell'Assemblea Legislativa sono già stati compresi precedentemente nelle leggi oggetto di riordino e prese in considerazione nei precedenti rapporti.

Nella Tabella 37 sono state elencate le leggi promulgate nel 2013, 2014 e i primi mesi del 2015 con il numero di atti per tipologia che dovranno essere posti in essere dalla Giunta regionale e in alcuni casi anche dall'Assemblea Legislativa, per adempiere alle disposizioni normative.

Tabella 37. Elenco delle leggi promulgate, per tipologia di atti a cui si rinvia per gli adempimenti normativi. Anni 2013-2015

Leggi regionali	Regolamenti	Piani e Programmi	Atti di Giunta e DPGR	Atti dell'Assemblea legislativa
ANNO 2013				
L.R. 3/2013		1 Programma 1 Piano	11 Atti	
L.R. 5/2013		1 Programma 1 Piano	1 DPGR 4 Atti	1 Atto (Piano)
L.R. 8/2013	1 Regolamento		5 Atti 1 DPGR	
L.R. 11/2013			6 Atti 2 DPGR	
L.R. 12/2013			2 Atti	
L.R.16/2013	2 Regolamenti		1 Atto	
L.R. 17/2013			2 Atti	
L.R. 28/2013			1 DPGR	
L.R. 30/2013			1 Atto	
L.R. 31/2013	1 Regolamento	1 Programma 1 Piano	8 Atti	1 Atto (Piano)
ANNO 2014				
L.R. 3/2014	1 Regolamento	1 Piano	2 Atti 1 DPGR	
L. R. 5/2014	1 Regolamento			
L.R. 7/2014			2 Atti	
L.R. 8/2014		2 Programmi 1 Piano	9 Atti 1 DPGR	1 Atto (Piano)
L.R.9/2014		1 Piano	5 Atti	1 Atto (Linee guida)
L.R.11/2014			2 Atti	4 Atti (di indirizzo, modi Regol. stipula intese)
L.R.16/2014	1 Regolamento		2 Atti	
L.R. 17/2014		1 Programma	3 Atti 1 DPGR	
L.R. 19/2014			5 Atti	
L.R. 21/2014			7 Atti	
L.R. 24/2014			1 Atto	
L.R. 25/2014		1 Piano	5 Atti	
L.R. 28/2014			1 atto	1 Atto (elezione Presidente Corecom e comp.)
L.R. 29/2014	1 Regolamento		2Atti	1 Atto

				(Linee di indirizzo)
ANNO 2015				
L.R. 2/2015			4 Atti	
L. R. 3/2015			1 Atto	
L.R. 6/2015			1 Atto	
L.R.8/2015	1 Regolamento		1 Atto	
L.R.10/2015		1 Piano	5 Atti	

4. Parte quarta - La copertura finanziaria delle leggi regionali

Con riferimento alle leggi regionali approvate a partire dal 2013, occorre segnalare che il **decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174**, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nell'ambito del rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, ha assegnato alle **sezioni regionali di controllo della Corte dei conti** il compito di predisporre **relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri**. L'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto stabilisce, infatti, che *“annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”*³. Il comma 8 dello stesso articolo dispone che la relazione redatta dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti venga trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza⁴.

Al fine di agevolare e consentire una verifica contabile congrua ed appropriata delle leggi regionali di spesa, l'**Ufficio di presidenza** dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, con **deliberazione 8 settembre 2014, n. 497**, ha adottato, in via sperimentale ed in attesa di una più organica disciplina da introdurre nel Regolamento interno dell'Assemblea, la **“Scheda degli elementi finanziari”**, la cui compilazione costituisce condizione di procedibilità delle proposte di legge di iniziativa assembleare e delle proposte di emendamenti presentate nella fase di esame incardinata nelle Commissioni consiliari.

L'introduzione della suddetta scheda degli elementi finanziari consente anche di

3 L'articolo 1, comma 2, del d.l. 174/2012, nella sua formulazione originaria, prevedeva che la relazione venisse trasmessa *“ogni sei mesi”*. Successivamente, il **decreto legge 24 giugno 2014, n. 91**, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto che la relazione in oggetto venga trasmessa *“annualmente”*.

4 La sezione regionale di controllo per l'Umbria della **Corte dei conti**, con **delibere n. 30 del 15 maggio 2014 e n. 28 del 26 febbraio 2015**, ha trasmesso la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dalla Regione Umbria rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2013.

adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di leggi di spesa, in attuazione dell'**articolo 81 della Costituzione**: obbligo di copertura finanziaria e obbligo di predisporre, a corredo delle proposte di legge, una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle relative coperture⁵.

La normativa nazionale di riferimento è costituita dagli **articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196** (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'**articolo 17** prevede, in particolare, al comma 6, che i disegni di legge di iniziativa regionale **“devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3”**. Il comma 3 dello stesso articolo disciplina il contenuto della relazione tecnica per le leggi statali, stabilendo che i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica **“sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture”**. La stessa norma dispone, inoltre, che alla relazione tecnica sia allegato **“un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione”** e che nella relazione siano indicati **“i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica”**.

L'**articolo 19** della sopra citata l. 196/2009 stabilisce, al comma 2, l'obbligo per le regioni di indicare la **copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovo o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, utilizzando, a tal fine, le metodologie di copertura indicate dall'articolo 17.

Per la Regione Umbria la materia è regolata principalmente dagli **articolo 30 e 31 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13** (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), che, sebbene anteriore alla normativa statale appena richiamata,

5 La **Corte costituzionale** si è pronunciata in più occasioni in merito al principio della copertura finanziaria delle leggi, in base al quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte (articolo 81 della Costituzione). In particolare, la Corte, con la **sentenza n. 26 del 2013**, ha precisato che il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte e che gli articoli 17 e 19 della l. 196/2009 costituiscono una mera specificazione del principio in questione, non comportando un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica ispirata alla crescente complessità della finanza pubblica. La Corte costituzionale ha, infatti, costantemente affermato che le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una **“esplicita indicazione”** del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (sentenze n. 26 del 2013 e n. 213 del 2008).

risulta, in linea di principio, conforme a quest'ultima in tema di copertura finanziaria delle leggi di spesa.

L'articolo 30 dispone, in particolare, al comma 1, che *“le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare l'ammontare degli oneri, distinto per annualità e la relativa copertura con riferimento al bilancio pluriennale”*.

L'articolo 31 stabilisce, al comma 2, che *“i disegni di legge regionale che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture”* e che la relazione deve indicare *“i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede consiliare secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale”*.

La disciplina regionale in materia di copertura finanziaria si completa poi con le norme contenute nei regolamenti interni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, entrambi peraltro anteriori alla più volte richiamata l. 196/2009⁶.

6 Il Regolamento della Giunta regionale, approvato con DGR 27 luglio 2007, n. 1285, prevede, al comma 2 dell'articolo 23, che *“ai fini dell'articolo 31, comma 2, della L.R. n. 13/2000, i disegni di legge che comportano nuovi e maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere corredati della scheda degli elementi finanziari, conforme al modulo SEF allegato”*.

L'articolo 26 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa (approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141), disciplina il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente e prevede l'acquisizione e valutazione di una relazione contenente una serie di elementi di conoscenza dei quali l'atto deve essere corredato, fra i quali *“la relazione economico-finanziaria”*.

5. Parte quinta - La produzione regolamentare

5.1. Produzione regolamentare

Nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 sono stati emanati 25 regolamenti, di cui 14 attuativi di leggi regionali e 11 di modifica dei regolamenti in vigore.

Dato che il numero dei regolamenti è esiguo e non significativa la classificazione per singoli anni, nel presente capitolo le tabelle fanno riferimento al complesso dei 25 regolamenti approvati, senza distinguere per anno.

Tabella 38. Regolamenti regionali promulgati. Anno 2013

NUM	DATA	TITOLO
1	01/03/13	Disposizioni di attuazione della legge 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo). Abrogazione del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 1
2	01/03/13	Modificazioni ed integrazione al regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva)
3	23/04/13	Modificazioni al regolamento regionale 16 aprile 2008, n. 3 "Regolamento di attuazione della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 (Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro)"
4	04/11/13	Ulteriore integrazione al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)
5	01/12/13	Disciplina sulla obbligatorietà della formazione del piano attuativo e per gli elaborati del Piano regolatore generale e del piano attuativo convenzionato, di cui all'articolo 62, comma 1, lettere e), f) e g) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)
6	04/12/13	Norme di attuazione in materia di contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia)
7	30/12/13	Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali, delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo
8	30/12/2013	Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).

Tabella 39. Regolamenti regionali promulgati. Anno 2014

NUM	DATA	TITOLO
1	04/02/14	Disciplina attuativa degli articoli 29, 31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2013, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).
2	02/04/14	Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 14 (Disciplina dell'attività di tassidermia).
3	06/08/14	Disposizioni dei termini e delle modalità per l'applicazione della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro, dei versamenti dovuti per canoni o diritti annuali di natura patrimoniale regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
4	10/11/14	Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale
5	05/12/14	Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 (Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto) per lo svolgimento delle attività nell'ambito dell'edilizia. La Giunta regionale ha approvato.
6	05/12/14	Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

Tabella 40. Regolamenti regionali promulgati. Anno 2015

NUM	DATA	TITOLO
1	06/02/15	Disposizioni in materia di uniformi, segni distintivi, gradi e mezzi di trasporto della Polizia locale.
2	02/04/14	Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).
3	07/04/15	Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, in attuazione dell'articolo 58, commi 4 e 6 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale).
4	09/04/15	Ulteriore modificazione al Reg. reg. 16 luglio 2007, n. 8 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive modificazioni ed integrazioni).
5	09/04/15	Modificazioni ed integrazioni al Reg. reg. 5 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)).
6	09/04/15	Modifiche e integrazioni al Reg. reg. 19 ottobre 2012, n. 14 (Norme di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica)).
7	14/04/15	Modificazione al Reg. reg. 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica).
8	14/04/15	Ulteriori modificazioni ed integrazioni al Reg. reg. 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).
9	14/04/15	Indicazioni tecniche in materia di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).
10	04/05/15	Disposizioni concernenti il Banco della Terra in attuazione dell'articolo 199 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).
11	07/05/15	Modificazioni al Reg. reg. 7 novembre 2012, n. 16 (Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti).

5.2. Classificazione dei regolamenti per settore di intervento

La Tabella 41 che segue riportano i regolamenti emanati negli anni considerati, suddivisi per settore e materia di intervento.

Dalla rappresentazione dei dati risulta che i regolamenti emanati riguardano maggiormente i settori *Servizi alla Persona e alla Comunità e Territorio Ambiente e Infrastrutture*.

Tabella 41. Regolamenti regionali, secondo il settore di intervento. Anni 2013-2015

SETTORE DI INTERVENTO	Numero Regolamenti	%
<i>Ordinamento istituzionale</i>	1	4,0
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	9	24,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	6	32,0
<i>Territorio ambiente e infrastrutture</i>	8	36,0
<i>Finanza regionale</i>	1	4,0
<i>Totale regolamenti</i>	25	100,0

Figura 10. Regolamenti regionali, secondo il settore di intervento. Anni 2013-2015




Tabella 42. Regolamenti regionali, per settore di intervento e per materia. Anni 2013-2015

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Regolamenti	%
Ordinamento Istituzionale		
<i>Altro</i>	1	4,0
Sviluppo economico e attività produttive		
<i>Professioni</i>	1	4,0
<i>Agricoltura e foreste</i>	2	8,0
<i>Caccia, pesca e itticaoltura</i>	1	4,0
<i>Altro</i>	2	8,0
Territorio ambiente e Infrastrutture		
<i>Territorio e urbanistica</i>	3	12,0
<i>Opere pubbliche</i>	2	8,0
<i>Risorse idriche e difesa del suolo</i>	1	4,0
<i>Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti</i>	1	4,0
<i>Altro</i>	1	4,0
Servizi alla persona e alla comunità		
<i>Tutela della salute</i>	3	12,0
<i>Servizi sociali</i>	1	4,0
<i>Lavoro</i>	1	4,0
<i>Spettacolo</i>	1	4,0
<i>Sport</i>	1	4,0
<i>Altro</i>	2	8,0
Finanza regionale		
<i>Multimateria</i>	1	4,0
<i>Totale regolamenti</i>	25	100,0

5.3. Le Commissioni consiliari interessate

Le Commissioni Consiliari permanenti, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto sono chiamate ad esprimere un parere obbligatorio sui Regolamenti emanati dal Presidente della Giunta regionale. Infatti il suddetto articolo stabilisce che: *“La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.”*

Il Regolamento interno all'articolo 30 stabilisce che le Commissioni sono chiamate ad esprimere detto parere entro venti giorni dalla assegnazione e che decorso tale termine il parere si intende reso. La Tabella 43 riporta il numero di pareri resi dalle singole Commissioni, che coincide con il numero di Regolamenti emanati. Dai dati emerge che la II e la III Commissione hanno esaminato oltre il 90 per cento delle proposte di Regolamento.

Tabella 43. Pareri resi su regolamenti regionali, per Commissione competente. Anni 2013-2015

COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE	Pareri	%
<i>I - Affari istituzionali e comunitari</i>	2	8,0
<i>II - Attività economiche e governo del territorio</i>	13	52,0
<i>III - Sanità e Servizi Sociali</i>	10	40,0
<i>Totale pareri</i>	25	100

5.4. I pareri delle Commissioni e il recepimento delle osservazioni


Per quanto riguarda il contenuto del parere espresso si osserva che le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulle 25 proposte di regolamento e che:

- 15 pareri contengono osservazioni della Commissione
- 10 pareri sono stati espressi senza osservazioni.

Tabella 44. Pareri resi su regolamenti regionali, per Commissione competente e per contenuto del parere. Anni 2013-2015

COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE	Pareri	
	con osservazioni	senza osservazioni
<i>I - Affari istituzionali e comunitari</i>	1	1
<i>II - Attività economiche e governo del territorio</i>	7	6
<i>III - Sanità e Servizi Sociali</i>	7	3
Totale	15	10
Totale pareri	25	

Figura 11. Pareri resi su regolamenti, per Commissione competente. Anni 2013-2015



Dalla Tabella 44 e dalla relativa Figura 11 emerge che le Commissioni Consiliari hanno espresso un parere formulando delle osservazioni su oltre la metà delle proposte di regolamento.

5.5. I termini per l'emanazione dei regolamenti e loro rispetto

Il prospetto che segue individua, per i soli regolamenti di attuazione (e non per quelli che modificano, né quelli che abrogano sostituendo integralmente un regolamento esistente), la fonte legislativa dei regolamenti emanati nel corso degli anni considerati, con l'indicazione del termine previsto dalla legge per la sua emanazione (ove presente), e il tempo effettivamente trascorso dall'entrata in vigore della legge regionale all'approvazione del regolamento di attuazione. Per i regolamenti di cui non erano previste scadenze per l'emanazione si è riportato il tempo intercorso dalla data dell'entrata in vigore della legge regionale.

Tabella 45. Regolamenti attuativi e termini di adozione. Anni 2013-2015

Regolamento	Data di emanazione	Legge regionale di riferimento	Termine previsto dalla legge regionale	Rispetto del termine o mesi trascorsi dall'entrata in vigore della legge
ANNO 2013				
5/2013	1 dicembre 2013	L.R. 22-2-2005 n. 11 Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale	365 gg	ritardo 92 mesi
ANNO 2014				
1/2014	4 febbraio 2014	L.R. 28-11-2003 n. 23 Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale.	120 giorni	ritardo 11 mesi ⁷
3/2014	6 agosto 2014	L.R. 4-4-2014 n. 5 Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.	-	106 giorni
4/2014	10 novembre 2014	L.R. 28-12-2009 n. 26 Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.	-	47 mesi
5/2014	5 dicembre 2014	L.R. 17-9-2013 n. 16 Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto.	30 giorni	ritardo 13 mesi

⁷ Calcolati dall'entrata in vigore della L.R. 5-10-2012 n. 15 Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).

6/2014	5 dicembre 2014	L.R. 21-1-2010 n. 3 Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.	6 mesi	ritardo 49 mesi
ANNO 2015				
1/2015	6 febbraio 2015	L.R. 25-01-2005, n. 1 Disposizioni in materia di polizia locale.	120 giorni	ritardo 116 mesi
2/2015	18 febbraio 2015	L.R. 21-1-2015 n. 1 Testo unico governo del territorio e materie correlate.	-	13 giorni
3/2015	7 aprile 2015	L.R. 12-11-2012 n. 18 Ordinamento del Servizio sanitario regionale.	90 giorni	ritardo 25 mesi
9/2015	14 aprile 2015	L.R. 23-12-2013 n. 31 Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni.	120 giorni	ritardo 11 mesi
10/2015	4 maggio 2015	L.R. 9-4-2015 n. 12 Testo unico in materia di agricoltura.	90 giorni	emanato prima dei termini previsti

6. Parte sesta - Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Pareri richiesti al CAL su proposte di legge e di regolamento

Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) trova esplicita previsione all'articolo 123 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che recita: *"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali"*.

La Regione dell'Umbria, in occasione della prima significativa modifica del proprio Statuto, disposta con la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), ha recepito il dettato Costituzionale, provvedendo:

- a definire, con l'art. 28, il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) quale *"organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali"*, rinviando ad apposita legge regionale la composizione dello stesso;
- a definire, con l'art. 29, le competenze dello stesso Consiglio delle Autonomie Locali;
- ad includere, con l'art. 35, comma 1, il Consiglio delle Autonomie locali tra i soggetti titolari dell'esercizio di iniziativa delle leggi regionali.

Successivamente, la Regione Umbria, con la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 *"Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali"*, ha provveduto a disciplinare la costituzione ed il funzionamento del CAL, in attuazione dei citati articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, individuando, come recita l'articolo 1 *"... il Consiglio delle Autonomie locali quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria"*.

Si tratta di una legge che ha subito diverse modifiche, la più significativa delle quali apportata con la recente legge regionale 2 ottobre 2014, n. 18 *"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 16.12.2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)"*, che ha inciso profondamente sulle funzioni e competenze del CAL, sulla sua composizione, sulle modalità di individuazione dei componenti, sui rapporti con l'Assemblea legislativa e sui costi per gettoni e rimborsi spese dei componenti.

In particolare il CAL esprime pareri obbligatori all'Assemblea legislativa sulle proposte relative ad atti di programmazione regionale generale, sui disegni di legge di bilancio e conto consuntivo, nonché sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio,

anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province.

Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, approvato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141, e recentemente modificato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416, all'art. 20 detta nuove norme e procedure più dettagliate ai fini dell'espressione dei pareri da parte del CAL e all'eventuale recepimento degli stessi da parte delle competenti Commissioni consiliari e dell'Assemblea legislativa.

Brevemente di seguito si dà conto delle principali modifiche alla L.R. 20/2008 introdotte con la recente L.R. 18/2014.

- **Funzioni e competenze del CAL**

L'articolo 2, così come modificato dalla L.R. 18/2014, stabilisce al comma 1 che il CAL è tenuto ad esprimere all'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 29 del vigente Statuto regionale pareri obbligatori:

- a) sulle proposte relative ad atti di programmazione regionale generale di cui all'articolo 18, comma 1 bis, dello Statuto regionale;
- b) sul disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale e sul disegno di legge di rendiconto generale della Regione;
- c) sulle proposte di atti riguardanti l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province.

Una novità di rilievo è rappresentata dal comma 2, lettera a), così come modificato dalla citata L.R. 18/2014, secondo cui il CAL può esprimere, di propria iniziativa, o su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa o del Presidente della Giunta regionale o di una Commissione consiliare, osservazioni su atti da sottoporre all'Assemblea legislativa per l'approvazione, diversi da quelli previsti al comma 1.

- **Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL**

Il procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL, disciplinato dall'articolo 3, così come modificato dalla L.R. 18/2014, prevede al comma 1 che sarà il Presidente dell'Assemblea legislativa a trasmettere al CAL gli atti di cui all'articolo 2, comma 1, per il parere di competenza, contestualmente all'assegnazione degli atti stessi alle competenti Commissioni consiliari, salvo che non risulti già richiesto dalla Giunta regionale.

Il termine per il parere è ridotto a venti giorni (dai precedenti trenta) dal

ricevimento della richiesta, mentre sui disegni di legge di bilancio annuale e pluriennale e sui disegni di legge di rendiconto generale della Regione, il termine per esprimere il parere è di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Termini che, nei casi di urgenza, sono ridotti fino alla metà su motivata richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Decorso inutilmente il termine per il parere si prescinde dal parere del CAL, e qualora reso oltre il termine prescritto, ma comunque prima della conclusione dell'esame dell'atto da parte della Commissione consiliare competente, il parere del CAL assume valore di osservazioni che possono essere considerate e valutate dalla stessa Commissione.

Anche la Giunta regionale può chiedere il parere del CAL prima dell'adozione definitiva degli atti di propria competenza tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1. Anche in questo caso il parere di competenza del CAL deve essere reso entro venti giorni, salva la possibilità anche per il Presidente della Giunta regionale di avvalersi della riduzione di tali termini fino alla metà, nei casi di urgenza e ferma la necessità di motivazione, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Anche in questo caso decorso inutilmente il termine per rendere il parere di competenza del CAL, la Giunta regionale può deliberare in via definitiva.

L'articolo 3 prevede che la Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto regionale.

Ancora l'articolo 3 così come modificato dalla L.R. 18/2014 stabilisce che qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali ad un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, la Commissione stessa può deliberare che il Presidente della Commissione chieda un nuovo parere al CAL. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro sette giorni dal ricevimento della richiesta contro i quindici precedentemente previsti. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

L'Assemblea legislativa, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Nei casi di urgenza richiesti, con motivazione, dai Presidenti dell'Assemblea legislativa o della Giunta

regionale o nel caso di rinnovo dei 24 membri elettivi del CAL, il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza del CAL, secondo le modalità specificate nel regolamento interno del CAL medesimo.

- **Composizione del CAL**

La composizione del CAL è disciplinata dall'articolo 6, ed è stata profondamente modificata dall'articolo 4 della L.R. 18/2014, e ciò anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni". Tale legge ha infatti stabilito che la Provincia diventi "ente di secondo livello", senza elezione diretta da parte dei cittadini e imperniata su tre organi: il Presidente, l'Assemblea dei Sindaci, il Consiglio provinciale, quest'ultimo formato da 10 a 16 membri a seconda della popolazione delle rispettive Province.

Le modifiche che riguardano la composizione del CAL sono dirette ad eliminare tra i membri elettivi i Consiglieri provinciali che fino ad ora erano previsti in numero di cinque, di cui tre eletti dalla Provincia di Perugia e due dalla Provincia di Terni.

Per quanto riguarda i membri elettivi, si è ritenuto opportuno abrogare anche una disposizione introdotta dalla L.R. 18/2011, che aveva già apportato modifiche alla L.R. 20/2008, che prevedeva la partecipazione al CAL anche di due presidenti delle Unioni speciali dei Comuni, che dovevano essere eletti dall'Assemblea dei presidenti delle Unioni speciali dei Comuni, che al momento non sono operative.

Il CAL, che ha sede legale presso l'Assemblea legislativa dell'Umbria, è composto da membri di diritto e membri elettivi.

- Sono membri di diritto
 - i Presidenti delle due Province;
 - i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.
- Sono membri elettivi:
 - dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;
 - sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;
 - otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila

abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi.

- **Modalità di elezione dei componenti**

A seguito della modificazione della composizione del CAL - senza la presenza dei membri elettivi dei Consigli provinciali - è stata sensibilmente modificata anche la modalità di elezione dei componenti del CAL, diversa per i consiglieri comunali di comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti e per i rappresentanti di Comuni con meno di quindicimila abitanti, disciplinata rispettivamente dagli articoli 7 e 7 bis, della L.R. 20/2008, così come modificata dalla L.R. 18/2014.

Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti la base elettorale è costituita dall'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali.

I Sindaci e i Consiglieri comunali di comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti sono eletti rispettivamente dall'assemblea dei Sindaci dei comuni interessati e dall'assemblea composta da due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali.

La stessa procedura si applica ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatto salvo che all'assemblea dei Consiglieri comunali partecipa un solo delegato per comune interessato.

Sono eleggibili i Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, nonché i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica sia nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, sia nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

La legge prevede altresì che i delegati per l'elezione dei Consiglieri comunali sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori.

L'articolo 7 prevede che l'elezione dei Consiglieri comunali di comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti avvenga a scrutinio segreto sulla base di liste plurinominali composte da un numero di candidati non inferiore al numero

di Consiglieri da eleggere e non superiore a tale ultimo numero aumentato del cinquanta per cento del numero dei candidati da eleggere, sottoscritte da almeno sei delegati aventi diritto al voto.

Ciascun delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista con possibilità di esprimere una sola preferenza.

L'articolo 7 bis disciplina l'elezione dei rappresentanti di Comuni con meno di quindicimila abitanti. Anche questo caso l'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste distinte di candidati ciascuna delle quali composta da un numero di candidati non inferiore ad almeno il doppio rispetto al numero dei Sindaci o dei Consiglieri comunali da eleggere e non superiore al triplo dei candidati da eleggere, sottoscritte da almeno il 12% degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei sottoscrittori contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Ciascun Sindaco e ciascun Consigliere comunale delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una delle liste contrapposte con possibilità di esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età sia nel caso di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, che nel caso di elezione dei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti.

- **Nomina e costituzione del CAL**

L'articolo 8 stabilisce che il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nomina i componenti del CAL sulla base dei criteri previsti per sua la composizione e dei risultati delle elezioni. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente dell'Assemblea legislativa, che provvede alla convocazione della seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso.

- **Elezione degli organi e funzionamento**

L'articolo 9 della L.R. 20/2008, così come modificato dalla L.R. 18/2014, al comma 1 prevede che la seduta di insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi

componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno.

Il comma 2 dispone che le modalità di funzionamento del CAL sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Una novità è rappresentata dal fatto che la proposta di regolamento interno, prima della sua approvazione, deve essere trasmessa alla Commissione consiliare competente che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Assemblea legislativa.

- **Rinnovo e decadenza**

Le modalità per il rinnovo del CAL e di nomina in sostituzione di componente dichiarato decaduto risultano modificate in modo consistente dalla L.R. 18/2014: al comma 1, dell'articolo 10 vi è infatti la previsione che il CAL viene rinnovato, per la quota dei 24 componenti elettivi, secondo le procedure elettorali previste dagli articoli 7 e 7 bis, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione.

Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative.

I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia e Consigliere comunale.

Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Sindaco, se di Comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, o Presidente della Provincia.

Negli altri casi viene nominato il candidato risultato primo dei non eletti, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis, della lista di appartenenza.

Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria della lista dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi.

Se decadono più di un sesto dei membri elettivi si procede con nuove elezioni per la quota dei componenti elettivi, secondo le procedure elettorali previste dagli articoli 7 e 7 bis.

I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

- **Gettone di presenza e rimborso spese**

Il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 20/2008, così come modificato dalla L.R. 18/2014, non prevede alcun **gettone di presenza**, ai componenti del CAL e del suo Ufficio di Presidenza è infatti corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei casi e nella misura indicati dall'articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

- **Il Consiglio delle Autonomie Locali eletto nel dicembre 2014**

Ai fini del rinnovo del CAL, ai sensi della L.R. n. 20/2008, come da ultimo modificata dalla L.R. n. 18/2014, il Presidente dell'Assemblea Legislativa con proprio decreto del 3 novembre 2014, n. 1, ha convocato le assemblee elettorali per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie locali.

Con il citato decreto sono stati fissati il termine per la comunicazione dei Consiglieri comunali delegati e sono state individuate le modalità e i termini per la presentazione delle liste elettorali e per lo svolgimento delle elezioni.

Le elezioni si sono svolte il 18 dicembre 2014 e sono stati eletti i 10 consiglieri comunali in rappresentanza dei comuni con popolazione residente pari o superiore a 15.000 abitanti, 3 sindaci e 3 consiglieri comunali eletti in rappresentanza dei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti e superiore a 5.000, 5 sindaci e 3 consiglieri comunali eletti in rappresentanza dei comuni con popolazione residente pari o superiore a 5.000.

In particolare sono stati eletti 2 consiglieri del Comune di Perugia, 2 di Spoleto, 2 di Bastia Umbra, 1 di Castiglione del Lago, 1 di Orvieto, 1 di Narni e 1 di Città di Castello, il sindaco di Bevagna, San Gemini e Gualdo Cattaneo, i consiglieri comunali di Deruta, Spello e Montecastrilli, ancora i sindaci di Montecchio, Monte S. Maria Tiberina, Massa Martana, Montefranco e Preci, ed infine i Consiglieri comunali di Stroncone, Montone e Castel Ritaldi, per un totale di 24 membri elettivi, ai quali si aggiungono i 18 membri di diritto costituiscono il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria ovvero i 2 presidenti delle Province di Perugia e Terni e i 16 sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, per un totale di 42 componenti.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il Presidente della Giunta regionale con proprio Decreto del 23 gennaio 2015, ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria e alla successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione Umbria dell'11 febbraio 2015, n. 8⁸.

Il CAL nella seduta del 2 marzo 2015, ha eletto all'unanimità il Presidente e due vice presidenti con voto limitato ad uno.

Nella seduta del 13 marzo 2015 il CAL, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 20/2008, ha preadottato l'adeguamento del proprio regolamento di funzionamento per renderlo rispondente alle esigenze di cui all'articolo 3 e secondo le procedure di cui all'articolo 9 della citata L.R. 20/2008, così come modificata con L.R. 18/2014⁹.

Di seguito si riporta l'attività del CAL relativa al periodo gennaio 2013 - marzo 2015, con riferimento alle sedute svolte e ai pareri resi, così come risulta dal sito internet istituzionale.

8 Il precedente Consiglio era stato costituito con DPGR 30 dicembre 2009, n. 119 "Costituzione del Consiglio delle Autonomie locali" (BUR 20 gennaio 2010, n. 3).

9 Il Regolamento interno, modificato nella seduta del 13 marzo 2015, era stato approvato con verbale n. 2 del 6 maggio 2010.

ATTIVITÀ CAL 2013

N. Pr.	Seduta	Tipologia di atto	Iniziativa	Oggetto dell'ordine del giorno	Esito	Materia	Parere obbligatorio L.R. 20/2008 SÌ/NO
1.	06/02/2013	Proposta di legge	Consiliare	C.R. ATTO n. 922 - Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Nevi ed altri, concernente: "Ulteriori misure per lo sviluppo, la crescita, la competitività del sistema produttivo regionale, la semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali". Parere.	rinvio	-	-
2.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1470/2012 avente per oggetto: Disegno di legge "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del D.L. 6/12/2011 n. 201 e del D.L. 24/01/2012 n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: L.r. n. 24/2000 e L.r. n. 13/2000". Parere.	rinvio	-	-
3.		Proposta di legge	Consiliare	C.R. ATTO n. 1096 - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: "Norme in materia di tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo". Parere.	rinvio	-	-
4.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1457 del 19/11/2012 avente per oggetto: "Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modifica di leggi regionali". Determinazioni.	rinvio	-	-
5.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n. 1538 del 3/12/2012 avente ad oggetto: L.r. 18/2011. Programma annuale di attività 2013 dell'Agenzia Forestale Regionale. Preadozione". Parere.	rinvio	-	-
6.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1687 del 19/12/2012 recante: "Disegno di Legge: Nuove in materia di bonifica ed irrigazione. Preadozione". Determinazioni.	rinvio	-	-
7.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1559 del 3/12/2012 recante: "Disegno di Legge: Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto". Preadozione". Parere.	reso parere favorevole	Lavoro - Occupazione - Previdenza	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)

8.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n. 1715 del 27/12/2012 recante: "Proposta Piano Regionale della Qualità dell'Aria. Preadozione". Determinazioni.	rinvitato	-	-
9.	14/03/2013	Proposta di legge	Consiliare	C.R. ATTO N. 922 - Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Nevi ed altri, concernente: "Ulteriori misure per lo sviluppo, la crescita, la competitività del sistema produttivo regionale, la semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali". Parere.	rinvitato	-	-
10.	14/03/2013	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1470/2012 avente per oggetto: Disegno di legge "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del D.L. 6/12/2011 n. 201 e del D.L. 24/01/2012 n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: L.r. n. 24/2000 e L.r. n. 13/2000". Parere ¹⁰ .	reso parere favorevole con osservazioni	Commercio - Fiere - Mercati - Prezzi - Consumo	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
11.		Proposta di legge	Consiliare	C.R. ATTO n. 1096 - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: "Norme in materia di tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo". Parere.	reso parere favorevole	Sanità (umana e veterinaria)	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
12.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1457 del 19/11/2012 avente per oggetto: "Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modifica di leggi regionali". Determinazioni.	reso parere favorevole con osservazioni	Urbanistica - Edilizia - Pianificazione territoriale - Bellezze naturali - Espropriazioni	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
13.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n. 1538 del 3/12/2012 avente ad oggetto: L.r. 18/2011. Programma annuale di attività 2013 dell'Agenzia Forestale Regionale. Preadozione". Parere.	reso parere favorevole	Enti dipendenti e strumentali - Società a partecipazione regionale - Organismi consultivi - Altri	No

10 L'oggetto del parere risulta modificato come segue: 'D.G.R. n. 1726 del 27/12/2012 Disegno di legge "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: L.r. n. 24/2000 e L.r. n. 13/2000". Parere'.

						Organismi collegiali (affari di carattere generale) Agricoltura - Foreste - Economia montana - Zootecnia	
14.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n.1687 del 19/12/2012 recante: "Disegno di Legge: Nuove in materia di bonifica ed irrigazione. Preadozione". Determinazioni.	rinvio	-	-
15.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n.1715 del 27/12/2012 recante: "Proposta Piano Regionale della Qualità dell'Aria. Preadozione". Determinazioni.	rinvio	-	-
16.	12/04/2013	Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n. 1715 del 27/12/2012 recante: "Proposta Piano Regionale della Qualità dell'Aria. Preadozione". Determinazioni.	reso parere favorevole	Protezione della natura e dell'ambiente - Aree naturali protette - Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Gestione dei rifiuti	Sì Art. 2, co. 1, lett. a)
17.		Proposta di regolamento	Giunta regionale	D.G.R. n. 220 del 14/03/2013: "Regolamento regionale in materia di contributo di costruzione. Art. 12, comma 1, let. b), artt. 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 18/02/2004, n. 1. Preadozione". Determinazioni.	reso parere favorevole con osservazioni	Urbanistica - Edilizia - Pianificazione territoriale - Bellezze naturali - Espropriazioni	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
18.		Proposta di regolamento	Giunta regionale	D.G.R. n. 221 del 14/03/2013 avente ad oggetto: "Regolamento regionale sulla disciplina dell'obbligatorietà del piano attuativo per l'attuazione degli insediamenti del	reso parere favorevole	Urbanistica - Edilizia - Pianificazione	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)

				PRG e per la definizione degli Elaborati del Piano Regolatore Generale e del Piano Attuativo convenzionato di cui all'art. 62, comma 1, lett. e) f), e g) della legge regionale 22 febbraio 2002, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio, pianificazione urbanistica comunale). Preadozione". Determinazioni.	con osservazioni	territoriale - Bellezze naturali - Espropriazioni	
19.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. N. 1687 del 19/12/2012 recante: "Disegno di Legge: Nuove norme in materia di bonifica ed irrigazione. Preadozione". Determinazioni.	reso parere favorevole con osservazioni	Conferimento di funzioni - Enti locali - Forme associative Agricoltura - Foreste - Economia montana - Zootecnia	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
20.	16/04/2013	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. 25 febbraio 2013, n. 163 recante: "Disegno di legge: Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini. Preadozione". Parere	rinvio	-	-
21.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. 4 febbraio 2013, n. 76 recante: "Disegno di legge: "Norme per la tutela dei cittadini consumatori e utenti". Parere	rinvio	-	-
22.	30/04/2013	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. 25 febbraio 2013, n. 163 recante: "Disegno di legge: Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini. Preadozione". Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Diritti e libertà fondamentali - Affari di culto	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
23.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. 4 febbraio 2013, n. 76 recante: "Disegno di legge: "Norme per la tutela dei cittadini consumatori e utenti". Parere	reso parere favorevole con osservazioni	Commercio - Fiere - Mercati - Prezzi - Consumo	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
24.		Proposta di legge	Consiliare	C.R. ATTO n. 922 - Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Nevi ed altri, concernente: "Ulteriori misure per lo sviluppo, la crescita, la competitività del sistema produttivo regionale, la semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali". Parere.	rinvio	-	-

25.		Proposta di legge	Consiliare	C.R. ATTO n. 1188 - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Rosi concernente: "Norme per la prevenzione dei rischi di cadute dall'alto nei lavori in quota". Parere.	reso parere favorevole	Lavoro - Occupazione - Previdenza	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
26.	29/07/2013	Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	Quadro Strategico Regionale 2014 - 2020. Determinazioni. Il presente argomento sarà introdotto dalla Presidente della Giunta Regionale Catiuscia Marini.	revocato	-	-
27.		Proposta di legge	Consiliare	C.R. ATTO n. 1199 - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Rosi, concernente: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e del tempo libero - Abrogazione della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative - modificazione ed abrogazione). Parere.	rinvitato	-	-
28.		Proposta di legge	Consiliare	C.R. ATTO N. 1258 - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: "Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli". Parere.	rinvitato	-	-
29.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 508 del 28/05/2013 avente ad oggetto "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni". Parere.	rinvitato	-	-
30.	18/09/2013	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 508 del 28/05/2013 avente ad oggetto "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni". Parere.	reso parere favorevole con proposta di emendamento	Innovazione - Sistemi informativi	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
31.		Proposta di legge	Consiliare	C.R. ATTO n. 1199 - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Rosi, concernente: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e del tempo libero - Abrogazione della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative - modificazione ed abrogazione). Parere.	reso parere favorevole	Sport - Attività ricreative	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
32.		Proposta di	Consiliare	C.R. ATTO n. 1258 - Proposta di legge di iniziativa del	reso parere	Agricoltura -	Sì

		legge		Consigliere Dottorini, concernente: “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli”. Parere.	favorevole con osservazioni	Foreste - Economia montana - Zootecnia	Art. 2, co. 1, lett. c)
33.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n. 750 del 09/07/2013 - "Piano zootecnico regionale". Parere.	rinvitato	-	-
34.	15/10/2013	Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n.750 del 9/7/2013 - "Piano zootecnico regionale". Determinazione.	reso parere favorevole con osservazioni	Agricoltura - Foreste - Economia montana - Zootecnia	Sì Art. 2, co. 1, lett. a)
35.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 655 del 26 giugno 2013 - “Disegno di legge Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Preadottato”. Determinazioni.	rinvitato	-	-
36.		Proposta di regolamento	Giunta regionale	Regolamento regionale: Disciplina attuativa degli artt. 29, 31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale”. Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Politica per la casa - Lavori pubblici	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
37.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	Comunicazioni - Varie ed eventuali: Criteri per l’applicazione del Patto di stabilità verticale 2013 di cui all’articolo 1, comma 138-bis della L. 220/2010. Parere ¹¹ .	espreso parere con osservazioni	Programmazione (generale, comunitaria, integrata d’area, negoziata)	Sì Art. 2, co. 1, lett. a)
38.	05/11/2013	Proposta di regolamento	Giunta regionale	D.G.R. n. 993 del 9/9/2013 - Proposta di Regolamento: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3	reso parere favorevole	Cave - Torbiere	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)

11 L’oggetto del parere risulta modificato come segue: “D.G.R. N. 1100 del 7 ottobre 2013 recante: Direttiva per l’applicazione del Patto di stabilità interno “verticale” per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 138 e ss. della legge della legge n.. 220 del 13/12/2010 e dell’art. 1 comma 434 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Parere”.

				gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e disposizioni per l'accertamento dei giacimenti di cava". Parere.			
39.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1005 del 16/9/2013 concernente "Disegno di legge: ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n.17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)". Parere.	rinvio	-	-
40.		Proposta di legge	Consiliare	ATTO n. 1312 - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: "Disposizioni per la lavorazione, trasformazione e vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale". Parere.	rinvio	-	-
41.		Proposta di legge	Consiliare	ATTO n. 1327 - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: "Norme per il contrasto della devianza da gioco d'azzardo patologico". Parere.	rinvio	-	-
42.		Proposta di legge	Consiliare	ATTO n. 1325 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Stufara, Galanello e Barberini concernente: "Norme per favorire l'accesso alla terra e promuovere l'agricoltura sociale e la filiera corta". Parere.	rinvio	-	-
43.	19/11/2013	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1005 del 16/9/2013 concernente: "Disegno di legge: ulteriori modificazioni della L.r. 14/06/1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della L. 15/01/1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)". Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Trasporti - Mobilità - Infrastrutture viarie, ferroviarie ed aeroportuali	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
44.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1040 del 23/09/2013 concernente : "Disciplina delle modalità per la gestione delle somme accantonate ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.r. 18/11/1998, n. 37 (Norme in materia di Trasporto Pubblico Regionale e Locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)". Parere.	reso parere favorevole	Trasporti - Mobilità - Infrastrutture viarie, ferroviarie ed aeroportuali	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
45.		Proposta di legge	Consiliare	ATTO n. 1312. Proposta di legge iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: "Disposizioni per la lavorazione, trasformazione e vendita di limitati quantitativi di prodotti	reso parere favorevole con	Agricoltura - Foreste - Economia	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)

				agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale". Parere.	osservazioni	montana - Zootecnia	
46.		Proposta di legge	Consiliare	ATTO n. 1325. Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Stufara, Galanello e Barberini concernente: "Norme per favorire l'accesso alla terra e promuovere l'agricoltura sociale e la filiera corta". Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Agricoltura - Foreste - Economia montana - Zootecnia	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
47.	12/12/2013	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 928 del 29/07/2013 concernente: "Disposizioni per la sicurezza stradale". Preadozione. Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Trasporti - Mobilità - Infrastrutture viarie, ferroviarie ed aeroportuali	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
48.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1270 del 19/11/2013 avente per oggetto : "Schema di progetto di testo unico "Governo del territorio e materie correlate". Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Urbanistica - Edilizia - Pianificazione territoriale - Bellezze naturali - Espropriazioni	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)

ATTIVITÀ CAL 2014

N. Pr.	Seduta	Tipologia di atto	Iniziativa	Oggetto dell'ordine del giorno	Esito	Materia	Parere obbligatorio L.R. 20/2008 Sì/NO
1.	06/03/2014	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n.655 del 24/06/2013 - "DDL Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)". Preadozione. Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Conferimento di funzioni - Enti locali - Forme associative Servizi sociali - Cooperazione allo sviluppo - Interventi di solidarietà	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
2.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n.1586 del 23/12/2013 - "L.R. n. 18/2011 - Programma annuale di attività 2014 dell'Agenzia forestale regionale." Preadozione. Parere	reso parere favorevole	Enti dipendenti e strumentali - Società a partecipazione regionale - Organismi consultivi - Altri Organismi collegiali (affari di carattere generale) Agricoltura - Foreste - Economia montana - Zootecnia	No
3.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n. 226 del 5/3/2014 avente per oggetto: Direttive per l'applicazione del Patto di Stabilità Verticale 2014 ai sensi dell'art.1, commi 138 e ss. della legge n.220/2010 e	presa d'atto dei criteri adottati dalla	Programmazione (generale, comunitaria,	Sì Art. 2, co. 1, lett. a)

		o		dell'art. 1, commi 122 e ss. della legge n.228/2012. Parere.	G.R.	integrata d'area, negoziata)	
4.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1598 del 30/12/2013 avente per oggetto: "Progetto di testo unico "Governo del territorio e materie correlate". Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Urbanistica - Edilizia - Pianificazione territoriale - Bellezze naturali - Espropriazioni	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
5.	21/03/2014	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 73 del 3/2/2014 avente al oggetto: "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione ed innovazione delle pubbliche amministrazioni. Riordino della filiera ICT regionale". Parere.	reso parere favorevole	Enti dipendenti e strumentali - Società a partecipazione regionale - Organismi consultivi - Altri Organismi collegiali (affari di carattere generale) Innovazione - Sistemi informativi	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
6.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 212 del 3 marzo 2014. Preadozione ddl concernente "Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale". Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Agricoltura - Foreste - Economia montana - Zootecnia Turismo - Industria alberghiera	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
7.	16/05/2014	Proposta di legge	Consiliare	ATTO n.1496 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaffini, De Sio, Lignani Marchesani, Mantovani, Monni e Rosi concernente: "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia". Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Sanità (umana e veterinaria) Servizi sociali - Cooperazione allo sviluppo - Interventi di	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)

						solidarietà	
8.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 290/2014 avente al oggetto: “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande-abrogazione legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46”. Parere.	rinvio	-	-
9.		Proposta di regolamento	Giunta regionale	D.G.R. n. 198 del 3/3/2014 recante: Regolamento regionale “Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per persone adulte in situazione di marginalità sociale”. Parere.	reso parere favorevole	Servizi sociali - Cooperazione allo sviluppo - Interventi di solidarietà	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
10.	10/07/2014	Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	Programmazione comunitaria 2014-2020 - “Quadro Strategico regionale 2014-2020”. Parere.	reso parere favorevole	Programmazione (generale, comunitaria, integrata d’area, negoziata)	Sì Art. 2, co. 1, lett. a)
11.		Disegno di legge	Giunta regionale	DGR n. 290/2014 avente al oggetto: “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande-abrogazione legge regionale 10 dicembre 1998, n.46”. Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Commercio - Fiere - Mercati - Prezzi - Consumo	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
12.		Proposta di regolamento	Giunta regionale	DGR n. 548/2014 avente ad oggetto: Regolamento regionale recante “Disposizioni dei termini e delle modalità per l’applicazione della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro, dei versamenti dovuti per canoni o diritti annuali di natura patrimoniale regionale ai sensi dell’art. 2 della L.r. 4 aprile 2014, n. 5”. Parere.	rinvio	-	-
13.		Proposta di atto amministrativo	Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni - Bilancio esercizio 2013. Parere.	Presa d’atto della deliberazione dell’Az. Ospedaliera e parere positivo relativamente	Finanza - Bilancio - Contabilità - Tributi regionali - Fisco - Procedure contrattuali - Sanzioni amministrative - Banche - Credito	No

					e alla correttezza formale dell'atto ed alla coerenza dei relativi dati contabili		
14.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. 557/2014 avente per oggetto disegno di legge: "Rendiconto Generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 2013". Parere.	presa d'atto delle risultanze contabili evidenziate nell'atto	Finanza - Bilancio - Contabilità - Tributi regionali - Fisco - Procedure contrattuali - Sanzioni amministrative - Banche - Credito	Sì Art. 2, co. 1, lett. b)
15.	24/09/2014	Proposta di regolamento	Giunta regionale	D.G.R. n. 548/2014 avente ad oggetto: Regolamento regionale recante "Disposizioni dei termini e delle modalità per l'applicazione della moratoria ivi compresa la disciplina di rientro, dei versamenti dovuti per canoni o diritti annuali di natura patrimoniale regionale ai sensi dell'art. 2 della L.r. 4 aprile 2014, n. 5". Parere.	reso parere favorevole	Finanza - Bilancio - Contabilità - Tributi regionali - Fisco - Procedure contrattuali - Sanzioni amministrative - Banche - Credito - Cave - Torbiere	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
16.		Proposta di legge	Consiliare	ATTO n. 1598 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Buconi e Smacchi, concernente: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)". Parere.	reso parere contrario	Protezione della fauna - Caccia - Pesca Urbanistica - Edilizia - Pianificazione territoriale - Bellezze naturali - Espropriazioni	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
17.		Proposta di regolamento	Giunta regionale	D.G.R. n. 796 del 30/06/2014, avente per oggetto: Norme regolamentari attuative del testo unico "Governo del territorio e materie correlate". Parere.	reso parere favorevole	Urbanistica - Edilizia - Pianificazione	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)

						territoriale - Bellezze naturali - Espropriazioni	
18.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 924 del 21/07/2014. L.R. 2/4/2014, n. 3 “Norme per favorire l’insediamento produttivo ed occupazione in agricoltura per promuovere l’agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Mod. e integrazioni alla L.r. 29.5.1980, n. 59 ed alla L.r. 18.4.1997, n. 14 (Banco della terra) Preadozione regolamento ex art. 4”. Parere.	reso parere favorevole	Agricoltura - Foreste - Economia montana - Zootecnia	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
19.		Proposta di regolamento	Giunta regionale	D.G.R. n.673 dell’11/06/2014 proposta di regolamento "Disposizioni in materia di uniformi, segni distintivi, gradi e mezzi di trasporto della Polizia locale .. e DGR n.787 dell’1/08/2014 recante "rettifica DGR 673/2014 - Sostituzione allegato C". Parere.	reso parere favorevole	Legalità - Ordine pubblico - Sicurezza	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
20.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n. 1182 del 22/09/2014 - Direttive per l’applicazione del Patto di Stabilità verticale regionale per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 1, commi 138, 138-bis e 140, come modificato dall’art. 42, comma 3, del D.L. 133/2014. Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Programmazione (generale, comunitaria, integrata d’area, negoziata)	Sì Art. 2, co. 1, lett. a)
21.	02/10/2014	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1167 del 22/09/2014 - Preadozione disegno di legge: “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria)”. Parere.	presa d’atto delle risultanze contabili evidenziate nell’atto	Finanza - Bilancio - Contabilità - Tributi regionali - Fisco - Procedure contrattuali - Sanzioni amministrative - Banche - Credito	Sì Art. 2, co. 1, lett. b)
22.	25/11/2014	Proposta di legge	Consiliare	Atto n. 1686 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaffini e Mariotti, concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n.37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)”. Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Trasporti - Mobilità - Infrastrutture viarie, ferroviarie ed aeroportuali	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
23.		Disegno di	Giunta	D.G.R. n.1224 del 29/09/2014. Disegno di legge regionale	rinvitato	-	-

		legge	regionale	“Disposizioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di climatizzazione e per il miglioramento della qualità dell’aria”. Parere.			
24.		Proposta di regolamento	Giunta regionale	D.G.R. n. 965 del 28/07/2014 avente ad oggetto: “Regolamento regionale concernente indicazioni tecniche in materia di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera a) l.r. 23 dicembre 2013, n.31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni). Preadozione”. Parere.	reso parere favorevole	Innovazione - Sistemi informativi	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
25.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	Legge regionale n.17/2014, art. 4 “Consulta regionale dei consumatori e degli utenti” - Designazioni componenti di cui al comma 2, lettera b);	rinvio	-	-
26.	16/12/2014	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n.1224 del 29/09/2014. Disegno di Legge regionale "Disposizioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di climatizzazione e per il miglioramento della qualità dell'aria". Parere.	reso parere favorevole	Protezione della natura e dell'ambiente - Aree naturali protette - Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Gestione dei rifiuti Urbanistica - Edilizia - Pianificazione territoriale - Bellezze naturali - Espropriazioni	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
27.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 1461 del 17/11/2014. Disegno di legge regionale "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative, Preadozione". Parere.	rinvio	-	-
28.		Proposta di regolamento	Giunta regionale	D.G.R. n. 1491 del 24/11/2014. “Modifiche ed integrazioni all’art. 8 commi 4 e 5 del Regolamento regionale 7 novembre 2012, n.16. Disciplina in materia di	reso parere favorevole	Servizi sociali - Cooperazione allo sviluppo -	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)

				autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziale a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti”. Parere.		Interventi di solidarietà	
29.		Proposta di atto amministrativo	Azienda Ospedaliera di Perugia	Azienda Ospedaliera di Perugia. Adozione del Bilancio Preventivo economico dell’anno 2015 e del Programma triennale dei lavori. Presa atto.	reso parere positivo relativamente e alla correttezza formale dell'atto ed alla coerenza dei relativi dati contabili	Finanza - Bilancio - Contabilità - Tributi regionali - Fisco - Procedure contrattuali - Sanzioni amministrative - Banche - Credito	No
30.		Proposta di atto amministrativo	Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni	Azienda Ospedaliera di Terni. Adozione del Bilancio Preventivo economico annuale 2015. Approvazione progetto. Presa atto.	reso parere positivo relativamente e alla correttezza formale dell'atto ed alla coerenza dei relativi dati contabili	Finanza - Bilancio - Contabilità - Tributi regionali - Fisco - Procedure contrattuali - Sanzioni amministrative - Banche - Credito	No

ATTIVITÀ CAL 2015

N. Pr.	Seduta	Tipologia di atto	Iniziativa	Oggetto dell'ordine del giorno	Esito	Materia	Parere obbligatorio L.R. 20/2008 SÌ/NO
1.	22/01/2015	Disegno di legge	Giunta regionale	Disegno di legge regionale “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative. Preadozione”. Parere;	rinvitato	-	-

2.	30/01/2015	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. 65 del 19 gennaio 2015 avente ad oggetto Disegno di legge "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative. Preadozione". Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Conferimento di funzioni - Enti locali - Forme associative	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
3.		Atto amministrativo	CAL	Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.r. 20/2008.	rinvio	-	-
4.	02/03/2015	Atto amministrativo	CAL	Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.r. 20/2008.	Eletti Presidente e vicepresidenti	-	-
5.	13/03/2015	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 237 del 4 marzo 2015 recante: Disegno di Legge "Preadozione disegno di legge: Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015 e Bilancio pluriennale 2015/2017". Parere.	presa d'atto	Finanza - Bilancio - Contabilità - Tributi regionali - Fisco - Procedure contrattuali - Sanzioni amministrative - Banche - Credito	Sì Art. 2, co. 1, lett. b)
6.	20/03/2015	Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n. 1522 del 24/11/2014 recante: "Proposta Piano Regionale dei Trasporti 2014-2024. Preadozione". Parere.	presa d'atto senza esprimere valore di merito	Trasporti - Mobilità - Infrastrutture viarie, ferroviarie ed aeroportuali	Sì Art. 2, co. 1, lett. a)
7.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 178 del 18/02/2015 recante: "Disegno di legge "Ulteriori modifiche della l.r. 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422). Preadozione". Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Trasporti - Mobilità - Infrastrutture viarie, ferroviarie ed aeroportuali	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
8.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n.1739 del 22/12/2014 recante: "Piano Regionale per la tutela e conservazione del Patrimonio Ittico e per la Pesca Sportiva. Preadozione". Parere.	rinvio	-	-

9.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 66 del 19/01/2015 recante: “Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio). Preadozione” Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Commercio - Fiere - Mercati - Prezzi - Consumo	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
10.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 308 del 16/03/2015 recante: “Norme in materia di politiche giovanili”. Parere.	presa d'atto	Lavoro - Occupazione - Previdenza Politica per la casa - Lavori pubblici Scuola - Università - Ricerca Servizi sociali - Cooperazione allo sviluppo - Interventi di solidarietà	Sì Art. 2, co. 1, lett. c)
11.	27/04/2015	Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. 524 del 20/04/2015 recante: “Criteri per l’applicazione del Patto di stabilità verticale “incentivo” 2015 - art. 1, commi 481, 484 e ss., della L. 190/2014”. Parere.	reso parere favorevole con osservazioni	Programmazione (generale, comunitaria, integrata d'area, negoziata)	Sì Art. 2, co. 1, lett. a)
12.		Disegno di legge	Giunta regionale	D.G.R. n. 501 del 14/04/2015 recante: Disegno di legge “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2014” - Preadozione. Parere.	presa d'atto	Finanza - Bilancio - Contabilità - Tributi regionali - Fisco - Procedure contrattuali - Sanzioni amministrative - Banche - Credito	Sì Art. 2, co. 1, lett. b)
13.		Proposta di atto amministrativo	Giunta regionale	D.G.R. n. 303 del 16/03/2015 recante: “Legge Regionale n. 18/2011 - Programma annuale di attività 2015 dell’Agenzia Forestale regionale”. Preadozione. Parere.	presa d'atto	Enti dipendenti e strumentali - Società a partecipazione	No

						regionale - Organismi consultivi - Altri Organismi collegiali (affari di carattere generale) Agricoltura - Foreste - Economia montana - Zootecnia	
14.		Atto amministrati vo	CAL	Programmazione FSE e FESR 2014-2020. Richiesta designazione componenti del Comitato di Sorveglianza unico del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020; Designazione di n. 1 componente CAL titolare e n. 1 supplente.	Designati i componenti		

2013									
Tipologia di atto	n.		n. pareri			Tipologia di parere		TOTALE	Annotazioni
			Favorevoli senza osservazioni	Favorevoli con osservazioni	Presenza d'atto	Obbligatori	Facoltativi		
Proposte di legge	7 di cui	5 di maggioranza	2	3	-			5	
		2 di minoranza	2	-				2	
Disegni di legge	11		2	9	-			11	
Proposte di atto amministrativo	3		1	2	-			3	
Proposta di regolamento	4		1	3	-			4	
TOTALE	25		9	17	-			25	

RIEPILOGO 2014									
Tipologia di atto	n.		n. pareri			Presenza d'atto	TOTALE	Annotazioni	
			Favorevoli senza osservazioni	Favorevoli con osservazioni	Contrari				
Proposte di legge	3 di cui	1 di maggioranza			1		1		
		2 di minoranza		2			2		
Disegni di legge	9		3	4		2	9	Le prese d'atto sono sugli atti di bilancio	
Proposte di atto amministrativo	7		3	1		3	7	Le prese d'atto sono sul patto di stabilità verticale	

								e sul bilancio delle Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni
Proposta di regolamento	6		6				6	
TOTALE	25		12	7	1	5	25	

RIEPILOGO 2015							
Tipologia di atto	n.	n. pareri			Presenza d'atto	TOTALE	Annotazioni
		Favorevoli senza osservazioni	Favorevoli con osservazioni	Nomine			
Disegni di legge	7	-	4	-	3	7	Due prese d'atto sono sui DDL di bilancio, mentre una è sul DDL Politiche giovanili
Proposte di atto amministrativo	3	-	-	1	2	3	Le prese d'atto sono sul Piano trasporti e il programma annuale Agenzia forestale regionale Designazione da parte del CAL dei componenti del Comitato di Sorveglianza unico del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020
TOTALE	10		4	1	5	10	

7. Parte settima - La funzione di controllo e la valutazione delle politiche regionali

7.1. Le previsioni dello Statuto e del Regolamento interno

L'articolo 61 dello Statuto al comma 1 recita: *“L'Assemblea legislativa valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.”*¹²

L'Assemblea legislativa della Regione Umbria quindi, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 61 dello Statuto (Valutazione delle politiche regionali e controllo sull'attuazione delle leggi), ha innovato la funzione di controllo e ridefinito i modi e gli strumenti per rilanciare e dare maggiore efficacia a questa funzione.

La “funzione di controllo” prevede che le assemblee possano:

- chiedere conto a tutti i soggetti attuatori di determinate leggi regionali notizie sullo stato di applicazione e sui risultati raggiunti;
- valutare quali effetti siano stati prodotti dalle politiche regionali sottese alle leggi regionali in esame.

Anche le Commissioni consiliari sono chiamate a svolgere la funzione di controllo, infatti lo Statuto prevede altresì con l'articolo 53, comma 3, che nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni permanenti esercitano la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sull'azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono all'Assemblea.

Diversi sono gli articoli, in attuazione dello Statuto, che il Regolamento interno dedica alla disciplina della funzione del controllo di attuazione e valutazione delle politiche, di seguito sono riportati:

- art. 26, comma 3 - Istruttoria in sede referente;
- art. 33 - Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari;
- art. 34 - Valutazione delle politiche pubbliche;

12 L'articolo 61 prevedeva l'istituzione di un nuovo organismo, il **Comitato per la legislazione** che con l.r. n. 5/2015 “Ulteriori modificazioni della L.R. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), è stato soppresso, ricomprendendo alcune funzioni, già previste per il Comitato, in capo alle Commissioni consiliari permanenti.

- art. 39 - Comitato per la legislazione (v. nota n.1);
- art. 42 - Le clausole valutative.

In particolare l'articolo 34, comma 1 dispone che le Commissioni consiliari effettuano la valutazione delle politiche pubbliche in termini di analisi degli effetti prodotti dalle leggi approvate, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.

Inoltre sempre all'articolo 34, comma 3 si prevede che **le Commissioni consiliari svolgono l'attività di valutazione d'intesa con il Comitato per la legislazione** in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ed alla vigilanza sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori.

7.2. Le clausole valutative


Per l'esercizio della funzione di controllo e valutazione lo strumento più innovativo utilizzato all'interno dei Consigli regionali negli ultimi anni, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, è rappresentato dalle **Clausole valutative**.

Le clausole costituiscono una disposizione normativa inserita nella legge con la quale si impegnano, i soggetti tenuti all'attuazione della legge medesima, a fornire periodicamente, agli organi consiliari, una serie di informazioni.

Esse superano ed integrano il tradizionale potere conoscitivo e di controllo politico conferito ai consiglieri da tutti i nuovi Statuti, ed evolvono in modo qualificato quella generica richiesta di rendicontazione sulle attività svolte, che era presente in vari testi di legge nelle più recenti legislature.

In tal modo le Assemblee legislative cessano di essere soltanto organi di produzione normativa, ma ampliano i loro compiti fino a seguire gli aspetti riguardanti l'applicazione e attuazione delle norme verificandone gli effetti prodotti anche al fine di una loro eventuale revisione futura, creando il cosiddetto "circolo virtuoso".

Infatti l'inserimento delle clausole costituisce solo il momento iniziale di un percorso, anzi uno degli strumenti introdotti dallo Statuto per esercitare la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche, quindi perché si realizzi il **circolo virtuoso**, che le stesse avevano preteso di creare, occorre dar luogo all'intero ciclo:



La natura propria della clausola valutativa fa sì che il suo inserimento vada riservato a quelle leggi che, per la materia trattata, assumono particolare rilevanza e richiedono una costante attività di monitoraggio della loro attuazione ad esempio perché impegnano rilevanti risorse finanziarie.

Esse costituiscono uno strumento in grado di accrescere la “conoscenza condivisa” di cui possono disporre i Consiglieri nello svolgere la loro funzione di rappresentanti dei cittadini, creando l’occasione di scambio diretto di informazioni tra l’Assemblea e tutti gli attori che a vario titolo sono interessati dalle politiche introdotte con la legge oggetto di valutazione, dando l’opportunità per esercitare al meglio la funzione di controllo e allo stesso tempo rafforzare la funzione di rappresentanza da parte dell’organo elettivo.

Nel corso del 2013, 2014, e primi mesi del 2015 fino alla chiusura della IX Legislatura, sono state approvate 11 leggi regionali contenenti clausole valutative: 5 in materie di competenza della III Commissione, 5 di competenza della II Commissione, 1 di competenza della I Commissione. Nella tabella che segue sono riportati gli estremi di tali leggi.

Tabella 46. Leggi regionali approvate dall'Assemblea legislativa, contenenti clausole valutative. Anni 2013-2015

Anno	Numero	Argomento	Articolo di riferimento
2013	5	Archeologia industriale	10
2013	13	Turismo	90
2013	16	Prevenzione delle cadute dall'alto	8
2013	30	Istruzione e formazione professionale	6
2014	3	Agricoltura sostenibile	19
2014	7	Farmaci cannabinoidi	8
2014	8	Sicurezza stradale	11
2014	9	Società dell'informazione e filiera ICT	18
2014	21	Gioco d'azzardo patologico	13
2015	1	Testo unico Governo del territorio	272
2015	2	Sagre e feste popolari	11

E' da evidenziare che clausole valutative inserite nelle leggi vengono proposte non soltanto dal Comitato per la Legislazione ma in alcuni casi anche dai consiglieri proponenti o addirittura durante l'esame istruttorio.

Tutto ciò testimonia, pur nella consapevolezza che si è ancor lontani da una diffusa cultura della valutazione delle politiche, una attenzione maggiore e consapevole sulla necessità per l'Assemblea di essere informata circa l'attuazione della legge e i risultati conseguiti.

Nel corso del 2013, 2014 e tre mesi del 2015 sono pervenute all'Assemblea legislativa 9 relazioni riferite ad altrettante leggi, che costituiscono le risposte ai quesiti delle clausole valutative inserite in leggi regionali e assegnate all'esame delle Commissioni competenti come *Atti da sottoporsi all'Assemblea ai fini del solo esame*:

- Rapporto sugli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati in ambito regionale - anno 2012 - adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 39 - commi 1 e 2 -

della l.r. 21/01/2010, n. 3 e successive integrazioni (disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici)

- Rapporto sugli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati in ambito regionale - anno 2013 - adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 39 - commi 1 e 2 - della l.r. 21/01/2010, n. 3 e successive integrazioni (disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici)
- **atto n. 1231** - relazione sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'a.di.su. (agenzia per il diritto allo studio universitario) - anno 2011 - adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 21 della l.r. 28/03/2006, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni
- **atto n. 1365** -relazione - per l'anno 2012 - in adempimento all'art. 90 - commi 2 e 3 - della l.r. 12/07/2013, n. 13 (testo unico in materia di turismo)
- **Atto n. 1462** -relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dall'attivita' di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica - anno 2012 - in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 8 della l.r. 07/05/2008, n. 7 (istituzione nelle aziende unite' sanitarie locali (usl) della regione umbria del servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica)
- **Atto n. 1524** -relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della l.r. 23/03/1995, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (agevolazione per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali), in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 14 della l.r. medesima
- **Atto n. 1526** - l.r. 04/06/2008, n. 9 (istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalita' di accesso alle prestazioni) - relazione relativa al triennio 2009/2011 e agli anni 2012/2013, in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 18 della l.r. medesima
- **Atto n. 1573** - relazione sui risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell'umbria - anno 2013 - adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 11 della l.r. 29/07/2009, n. 16 e successive modificazioni
- **Atto n. 1612** - relazione per l'anno 2013 in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 90 - comma 2 - della l.r. 12/07/2013, n. 13 e successive

modificazioni (testo unico in materia di turismo)

Le relazioni elencate sono state esaminate dalle rispettive Commissioni competenti in materia e trasmesse all'Assemblea, che ne ha preso atto senza una manifestazione di voto.

Si deve comunque evidenziare che ad oggi la Giunta non ha adempiuto, se non in numero limitato, all'obbligo d'invio di alcune relazioni come previsto dalle clausole contenute nelle leggi, infatti su un numero totale di 28 leggi regionali contenenti clausole valutative, le relazioni di ritorno hanno riguardato soltanto 11 leggi.

7.3. Leggi regionali e forme di rendicontazione all'Assemblea legislativa diverse dalla clausola valutativa

Oltre alle clausole valutative contenute in alcune leggi, ci sono leggi che contengono richieste informative atte a monitorare il percorso di attuazione, a rendicontare attività e risorse utilizzate.

Già in precedenza si era sottolineata sia l'utilità di una rendicontazione concepita non come atto ispettivo sull'attività della Giunta regionale, sia l'opportunità di considerare la rendicontazione come uno degli strumenti mediante i quali può essere attivato e mantenuto il "circolo virtuoso" dell'apprendimento legislativo.

Attraverso la ricognizione delle norme regionali che prevedono forme di rendicontazione e la verifica degli esiti prodotti da tali prescrizioni poste in capo alla Giunta e ad altri soggetti attuatori, si cerca di evidenziare le dimensioni di quella che potremmo definire *l'accountability* della Regione Umbria. Ciò consentirà di verificare sia il ricorso a tale strumento da parte del Legislativo attraverso l'introduzione di norme di rendicontazione, sia le modalità di risposta dell'Esecutivo.

Nonostante in alcune leggi regionali ancora si riscontra il ricorso a forme di rendicontazione generiche, la funzione di controllo e valutazione delle politiche più rispondente alle disposizioni statutarie risulta essere lo strumento della "Clausola valutativa", di cui si ampiamente detto nel paragrafo precedente.

Negli anni considerati dal rapporto la presenza di 6 leggi che utilizzano una rendicontazione più generica cioè l'invio di una relazione all'Assemblea sull'attuazione della legge, risponde ad una scelta del legislatore che per le materie trattate e per una verifica in tempi brevi ha deciso di effettuare un controllo di attuazione sugli adempimenti immediati imposti dalle norme.

Di seguito è stata riportata una tabella dove è inserito un elenco che raggruppa, in

ordine cronologico, le leggi degli anni considerati dal presente rapporto che contengono articoli rubricati “Controllo di attuazione” oppure relazioni di rendicontazione all'Assemblea legislativa.

TITOLO	MESE PROMUL.	PRESENTAZIONE	SCADENZA
L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009	Febbraio	A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento a... (art. 17 c. 2)	Entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dall'anno suc. Entrata in vigore
L.R. 23 dicembre 2013, n. 31 Norme in materia di infrastrutture per le comunicazioni	Dicembre	Entro il 31 gennaio 2015 e successivamente con cadenza annuale la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente dati e informazioni sull'attuazione del Piano telematico regionale di cui all'articolo 5. (Art. 28 c.1)	Entro il 31 gennaio 2015 e succ. ogni anno
L.R. 29 aprile 2014 n. 9 Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale.	Giugno	La società consortile Umbria Salute, entro il mese di aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta da CRAS nell'anno precedente, evidenziando in particolare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. La Giunta regionale trasmette la relazione annuale all'Assemblea legislativa. (art. 10 c.3)	Entro il mese di aprile di ogni anno
L.R.11 luglio 2014, n. 11 Disposizioni sulla partecipazione della regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione.	Luglio	Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materie europee, per quanto di competenza, presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea. (Art. 21 c. 1)	Luglio 2017

<p>L.R. 7 Novembre 2014, n. 19 Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali</p>	<p>Novembre</p>	<p>Ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare permanente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. (Art. 7 c.1)</p>	<p>Entro il 7 novembre 2016</p>
<p>L.R. 28 novembre 2014, n. 25 Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).</p>	<p>Novembre</p>	<p>La Giunta regionale, decorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga una ricognizione aggiornata delle IPAB presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori di intervento, le risorse economiche, il patrimonio immobiliare e i rapporti giuridici del personale in servizio. (art. 22 c. 1) Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente le seguenti informazioni:....(art. 22 c. 2) La Giunta regionale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa la verifica dello stato di attuazione del processo di riordino e trasformazione delle IPAB con particolare riferimento:.....(art. 22 c. 3)</p>	<p>Entro 28 maggio 2015</p> <p>entro 28 novembre 2016</p> <p>entro novembre 2017</p>

8. Parte ottava - Il riordino normativo

8.1. *L'esperienza dei Testi Unici.*

Con la fine della IX legislatura si è portato a compimento quel lungo cammino di semplificazione normativa ed amministrativa iniziato con l'approvazione della **legge n. 8 del 2011** (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali) con cui, per la prima volta, nell'ordinamento regionale, si è dato avvio ad un ampio processo di riordino per settori strategici della legislazione e regolamentazione regionale, attraverso l'impiego dei “testi unici”. L'obiettivo da perseguire doveva essere sostanzialmente quello di razionalizzare e sistematizzare la normativa facente capo ad ambiti materiali predefiniti ed individuati in quelli più significativi per il governo della Regione e, contestualmente, abrogare le stesse leggi il cui *corpus* doveva trasfondere nell'ambito dei testi unici.

L'istituto dei testi unici trova fondamento nell'art. 40 dello Statuto regionale, il quale definisce, in termini generali, i confini propri di questo strumento, rimettendo alla legge di autorizzazione l'ambito del riordino e della semplificazione nonché la fissazione dei criteri direttivi e degli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

Si ricorda in proposito che, in occasione del vaglio di costituzionalità del nuovo Statuto regionale, il suddetto articolo 40, fu impugnato dal Governo.

Quest'ultimo eccepì che il procedimento di approvazione dei testi unici configurava deleghe legislative non ipotizzabili, in quanto negli ordinamenti regionali **non sono ammesse rinunce sostanziali all'esercizio del potere legislativo da parte del Consiglio regionale.**

In particolare, il Governo aveva contestato il meccanismo in base al quale la Giunta regionale, previa legge di autorizzazione approvata dal Consiglio, presentava al Consiglio stesso progetti di testo unico di disposizioni legislative soggetti solo all'approvazione finale del Consiglio, ritenendo ciò in contrasto sia con l'art. 121 della Costituzione, sia con il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della Regione.

La Corte costituzionale (sent. n. 378/2004), ha negato però che l'articolo 40 dello Statuto, fosse attributivo di “deleghe legislative” da parte del Consiglio alla Giunta

regionale, poiché tale norma prevedeva soltanto che il Consiglio conferisse alla Giunta un **semplice incarico di presentare**, entro termini perentori, un "**progetto di testo unico delle disposizioni di legge**" già esistenti in "uno o più settori omogenei", progetto che poi il Consiglio avrebbe dovuto approvare con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato.

La Corte ha legittimato l'esistenza di uno **speciale procedimento legislativo**, caratterizzato dal fatto che esso è diretto soltanto ad operare **sulla legislazione regionale vigente**, a meri fini "**di riordino e di semplificazione**". Che si tratti di un'**autorizzazione limitata al riordino ed alla semplificazione** della legislazione vigente - prosegue la Corte - è questione confermata dal fatto che eventuali proposte di **modifica sostanziale** delle leggi oggetto del procedimento per la formazione del testo unico, che siano presentate nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla Giunta, **devono necessariamente tradursi in apposita modifica della legge di autorizzazione** alla redazione del testo unico. Pertanto, **ogni modifica sostanziale** della legislazione da riunificare spetta alla legge regionale e la **Giunta regionale**, nella sua opera di predisposizione del testo unico, **non può andare oltre al mero riordino ed alla semplificazione** di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale.

Sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzionale, e dal contenuto dell'articolo 40, dello Statuto, si è ricavato che:

a) alla **legge di autorizzazione** spetta la disciplina concernente:

- 1) la determinazione dell'ambito del riordino e della semplificazione;
- 2) l'individuazione dei criteri direttivi a cui la Giunta si deve conformare;
- 3) l'individuazione degli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

b) alla **proposta della Giunta regionale** è riservata l'operazione di riordino e di semplificazione di quanto stabilito con legge di autorizzazione.

Sulla base di quanto appena detto, con la l.r. 8/2011 è stato delineato quindi l'*iter* procedurale per l'approvazione dei testi unici contraddistinto da due passaggi fondamentali: il primo a carico della Giunta regionale volto alla redazione del progetto di testo unico predisposto sulla base di principi e criteri direttivi ben delineati e circoscritti ad esigenze di semplificazione normativa nonché di semplificazione amministrativa e procedimentale; il secondo a carico della Commissione consiliare

competente chiamata ad esprimere un parere vincolante sul testo dell'articolato al fine di verificare il rispetto dei “vincoli” redazionali posti dalla legge di autorizzazione. Il “ruolo” da assegnare alla Commissione consiliare, invero, è stato frutto di una scelta fatta dal legislatore regionale con l'approvazione della legge di autorizzazione poichè, va detto, l'art. 40 dello Statuto prevedeva, quali vincoli, accanto alla predisposizione, da parte della Giunta regionale, del progetto di testo unico nel termine assegnato, l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa del progetto con le “*sole dichiarazioni di voto*” (cioè, in altre parole, senza possibilità di emendare il testo). Questo ha significato che il legislatore regionale nel definire l'*iter* di approvazione dei testi unici, fermo quanto appena detto, avrebbe potuto disciplinare in modo differente “i passaggi intermedi” tra il momento della presentazione del progetto al Consiglio regionale da parte della Giunta e il momento dell'approvazione finale in aula.

E' bene ricordare che, a partire dall'esame del primo progetto di testo unico in materia di artigianato, vi è stata, per così dire, una “messa a punto” della procedura contenuta specificamente nell'articolo 8 della l.r. 8/2011, essendosi evidenziate fin da subito alcune criticità dovute all'applicazione della normativa di cui alla suddetta legge di autorizzazione.

Il legislatore del 2011 ha voluto, inoltre, introdurre una attività di esame/riscontro da parte degli Uffici tecnici dell'Assemblea legislativa del progetto di testo unico, collocando detta attività temporalmente dopo il parere obbligatorio reso dalla Commissione competente e la conseguente trasmissione del progetto adottata in via definitiva dalla Giunta, che avrebbe dovuto tenere conto necessariamente delle osservazioni e rilievi contenuti nel suddetto parere. E questo per garantire, proprio a fronte della peculiare natura dei testi unici - non idonei in linea di massima ad innovare l'ordinamento giuridico - e della procedura “semplificata” di approvazione in Aula, che la volontà della Commissione consiliare, alla luce del ruolo che la medesima riveste nel procedimento legislativo, fosse pienamente rispettata.

La legge di autorizzazione del 2011 prevedeva la redazione di **sei testi unici** da predisporre secondo una precisa tempistica che dettava il termine di inizio ed il termine finale per la presentazione all'Assemblea legislativa del progetto definitivo. La necessità di prevedere anche il termine iniziale per la redazione si spiega in virtù di quanto disposto dall'art. 40, comma 3, dello Statuto, il quale stabilisce che “*le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione*” laddove presentate “*nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo*”

unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione". Ciò ha comportato, infatti, che in alcuni casi si è reso necessario, pur in pendenza dei termini suddetti, modificare tempestivamente la legislazione oggetto di riordino, a questo punto intervenendo, attraverso un vero e proprio "espediente tecnico", in modifica della legge n. 8 del 2011 (c.d. legge di autorizzazione) così inserendo, in tale legge, le modifiche puntuali alle leggi regionali già oggetto di riordino. Preme anche ricordare che la tempistica di cui sopra, contenuta nella Tabella A, allegata alla l.r. 8/2011, è stata innumerevoli volte modificata su *imput* della Giunta regionale, nel senso di posticipare il termine finale per la presentazione in Consiglio, in una sorta di "rincorsa" contro il tempo. E' significativo, a questo proposito, che due dei sei testi unici sono stati approvati gli ultimi giorni utili prima della fine della legislatura ovvero il 26 e il 27 marzo 2015.

La legge 8/2011 ha quindi autorizzato la Giunta regionale a redigere e presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nelle seguenti materie: **agricoltura, artigianato, commercio, turismo, governo del territorio e materie correlate e sanità e servizi sociali**.

Con riferimento poi all'arco temporale abbracciato dal presente Rapporto sulla legislazione, si precisa che sono stati approvati:

nell'anno 2013:

- il Testo unico in materia di artigianato (L.R. 13-02-2013, n. 4);
- il Testo unico in materia di turismo (L.R. 12-07-2013, n. 13);

nell'anno 2014:

- il Testo unico in materia di commercio (L.R. 13-06-2014, n. 10);

nell'anno 2015:

- il Testo unico governo del territorio e materie correlate (L.R. 21-01-2015, n. 1);
- Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali (L.R. 09-04-2015, n. 11);
- il Testo unico in materia di agricoltura (L.R. 9-04-2015, n. 12).

8.2. Le leggi abrogate con l'indicazione della legge regionale di abrogazione

8.2.1. Elenco delle leggi abrogate nel corso dell'anno 2013

Le leggi regionali abrogate nell'anno 2013 sono complessivamente 28. Di seguito se ne riporta una descrizione puntuale.

A) Le leggi sotto indicate (n. 14) sono state abrogate dall'art. 55, comma 1 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4 Testo unico in materia di artigianato

1. **L.R. 9 agosto 1974, n. 46** (Provvidenze a favore dell'artigianato artistico);
2. **L.R. 23 agosto 1983, n. 38** (Contributi regionali per attività promozionali in materia di artigianato);
3. **L.R. 1 aprile 1985, n. 14** (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);
4. **L.R. 21 gennaio 1987, n. 5** (Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 1985, n. 14. Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);
5. **L.R. 7 novembre 1988, n. 42** (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
6. **L.R. 12 marzo 1990, n. 5** (Testo unico dell'artigianato);
7. **L.R. 22 marzo 1990, n. 6** (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
8. **L.R. 4 aprile 1990, n. 10** (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: <<Disciplina delle attività di estetista>>);
9. **L.R. 17 aprile 1991, n. 7** (Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
10. **L.R. 28 agosto 1995, n. 41** (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);
11. **L.R. 1 aprile 1996, n. 9** (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell'artigianato);
12. **L.R. 2 agosto 2002, n. 15** (Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);
13. **L.R. 28 ottobre 2004, n. 20** (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle

imprese artigiane);

14. **L.R. 20 maggio 2009, n. 12** (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore).

B) Le leggi sotto indicate (n. 3) sono state abrogate dall'art. 93, comma 1, lett. b), c), h), della L.R. 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo)

1. **L.R. 21 gennaio 2000, n. 7** Abrogazione delle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 13 e 7 maggio 1997, n. 18, recanti modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, in materia di interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo.
2. **L.R. 27 dicembre 2006, n. 18** - Legislazione turistica regionale.
3. **L.R. 23 marzo 2012, n. 4** - Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).

C) Le leggi sotto indicate (n. 9) sono state abrogate dall'art. 3, comma 1 - Allegato A della L.R. 27 settembre 2013, n. 19 (Ulteriore modificazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e abrogazione di leggi regionali)

1. **L.R. 15 gennaio 1973, n. 6** - Norme per la composizione ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità.
2. **L.R. 26 gennaio 1974, n. 8** - Interventi finanziari in favore delle Province e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti all'attuazione di programmi di prevenzione e di medicina preventiva, nonché all'avvio della costituzione delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria.
3. **L.R. 25 febbraio 1976, n. 11** - Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all'ingrosso di alimenti e bevande.
4. **L.R. 16 marzo 1976, n. 13** - Norme per la predisposizione dei bilanci degli Enti ospedalieri e criteri di riparto del fondo ospedaliero regionale.
5. **L.R. 10 aprile 1978, n. 16** - Determinazioni dei funzionari competenti ad effettuare gli accertamenti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria alla produzione, manipolazione e commercio di alimenti e bevande. Modifica all'art. 3 della L.R. 25 febbraio 1976, n. 11.
6. **L.R. 16 aprile 1984, n. 21** - Programma triennale per la immunoprofilassi di infezioni virali non soggette ad obbligo di vaccinazione.
7. **L.R. 13 agosto 1984, n. 37** - Interventi straordinari finanziari a sostegno ed integrazione della profilassi e della lotta nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali.
8. **L.R. 27 ottobre 2004, n. 19** - Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.
9. **L.R. 13 dicembre 2004, n. 27** - Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche.

D) Le leggi sotto indicate (n. 2) sono state abrogate dall'art. 3 della L.R. 20 novembre

2013, n. 28 (Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche).

1. **L.R. 19 febbraio 1997, n. 5** - Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
2. **L.R. 1 settembre 1999, n. 25** - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 19 febbraio 1997, n. 5. Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

8.2.2. *Elenco delle leggi abrogate nel corso dell'anno 2014*

Le leggi regionali abrogate nell'anno 2014 sono complessivamente 31. Di seguito se ne riporta una descrizione puntuale.

A) La legge sotto indicata (n. 1) è stata abrogata dall'art. 20, comma 1, della L.R. 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (*Information and Communication Technology*) regionale.)

1. **L.R. 11 aprile 1984, n. 19** (Istituzione della S.p.A. denominata "C.R.U.E.D. S.p.A." mediante trasformazione del C.R.U.E.D).

B) Le leggi sotto indicate (n. 18) sono state abrogate dall'art. 90, comma 1, della **L.R. 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)**

1. **L.R. 18 agosto 1972, n. 17** - Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati.
2. **L.R. 18 agosto 1972, n. 18** - Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati. Variazioni alla legge regionale 18 agosto 1972, n. 17.
3. **L.R. 30 giugno 1973, n. 31** - Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e provvidenze a favore di cooperative tra commercianti al dettaglio.
4. **L.R. 28 dicembre 1979, n. 70** - Piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti.
5. **L.R. 30 agosto 1988, n. 35** - Disciplina dell'intervento pubblico in materia di distribuzione.
6. **L.R. 7 marzo 1994, n. 7** - Sub delega ai Comuni delle funzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche.
7. **L.R. 6 marzo 1997, n. 6** - Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni.
8. **L.R. 3 aprile 1997, n. 12** - Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi.
9. **L.R. 9 aprile 1998, n. 12** - Disposizioni in materia di rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.
10. **L.R. 3 agosto 1999, n. 24** - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
11. **L.R. 20 gennaio 2000, n. 6** - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

12. **L.R. 23 luglio 2003, n. 13** - Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.
13. **L.R. 7 dicembre 2005, n. 26** - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
14. **L.R. 24 luglio 2006, n. 10** - Interpretazione autentica relativa all'art. 15 - comma 2 - all'art. 46-bis - comma 1 - e all'art. 46-ter - comma 1 - della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.
15. **L.R. 2 maggio 2007, n. 11** - Modificazioni della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).
16. **L.R. 5 giugno 2007, n. 19** - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
17. **L.R. 14 dicembre 2007, n. 32** - Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
18. **L.R. 6 maggio 2013, n. 10** - Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13.

C) Le leggi sotto indicate (n. 4) sono state abrogate dall'art. 35, comma 1, della L.R. 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti).

1. **L.R. 14 agosto 1997, n. 28** - Disciplina delle attività agrituristiche.
2. **L.R. 13 dicembre 1999, n. 37** - Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche.
3. **L.R. 22 febbraio 2005, n. 13** - Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8.
4. **L.R. 23 marzo 2012, n. 3** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche).

D) Le leggi sotto indicate (n. 3) sono state abrogate dall'art. 11 della L.R. 1 ottobre 2014, n. 17 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987, n. 34)

1. 1. **L.R. 10 luglio 1987, n. 34** (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è

abrogata.

2. **L.R. 14 novembre 1988, n. 44** (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34. Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è abrogata.
3. **L.R. 12 luglio 1996, n. 17** (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo)

E) Le leggi sotto indicate (n. 4) sono state abrogate dall'art. 26, comma 1, della L.R. 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

1. **L.R. 19 luglio 1972, n. 8** (B.U. 20/7/1972, n. 20) - Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica.
2. **L.R. 2 aprile 1975, n. 19** (B.U. 9/4/1975, n. 15) - Estinzione delle Opere pie e devoluzione del patrimonio all'Ente comunale di assistenza di Terni.
3. **L.R. 31 luglio 1978, n. 36** (B.U. 2/8/1978, n. 31) - Soppressione degli Enti comunali di assistenza.
4. **L.R. 17 maggio 1980, n. 46** (B.U. 22/5/1980, n. 33) - Norme sullo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

F) La legge sotto indicata (n. 1) è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.)

1. **L.R. 31 luglio 1998, n. 25** Norme per il collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli enti e aziende regionali.

8.2.3. Elenco delle leggi abrogate nel corso dell'anno 2015

Le leggi regionali abrogate fino nell'anno 2015 (fino ad aprile) sono complessivamente 129. Di seguito se ne riporta una descrizione puntuale.

A) Le leggi sotto indicate (n. 17) sono state abrogate dall'art. 271, comma 1, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 (**Testo unico Governo del territorio e materie correlate**)

1. **L.R. 29 ottobre 1979, n. 59** - Formazione di cartografia regionale.
2. **L.R. 11 agosto 1983, n. 31** - Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.
3. **L.R. 2 giugno 1992, n. 9** (B.U. 10/6/1992, n. 24) - Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della

sentieristica in Umbria. .

4. **L.R. 11 aprile 1997, n. 13** - Norme in materia di riqualificazione urbana.
5. **L.R. 16 dicembre 1997, n. 46** - Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi. .
6. **L.R. 21 ottobre 1997, n. 31** - Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della LL.RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28.
7. **L.R. 24 marzo 2000, n. 27** - Piano Urbanistico territoriale.
8. **L.R. 6 giugno 2002, n. 8** - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.
9. **L.R. 23 ottobre 2002, n. 18** (B.U. 6/11/2002, n. 48) - Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio.
10. **L.R. 18 febbraio 2004, n. 1** - Norme per l'attività edilizia.
11. **L.R. 22 febbraio 2005, n. 11** - Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.
12. **L.R. 10 luglio 2008, n. 12** - Norme per i centri storici.
13. **L.R. 18 novembre 2008, n. 17** - Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi.
14. **L.R. 26 giugno 2009, n. 13** - Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
15. **L.R. 27 gennaio 2010, n. 5** - Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.
16. **L.R. 22 luglio 2011, n. 7** - Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
17. **L.R. 21 giugno 2013, n. 12** - Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali.

B) Le leggi sotto indicate (n. 1) sono state abrogate dall'art. art.14, comma 1, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 2 (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

1. **L.R.10 dicembre 1998, n. 46** (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre)

C) Le leggi sotto indicate (n. 79) sono state abrogate dall'art. 410, comma 1, della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

1. **L.R. 19 luglio 1972, n. 13** (Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera);
2. **L.R. 15 dicembre 1972, n. 27** (Decisione in via amministrativa dei ricorsi in materia di spedalità);
3. **L.R. 22 gennaio 1973, n. 9** (Istituzione di un fondo sanitario regionale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi);

4. **L.R. 29 marzo 1974, n. 23** (Rifinanziamento della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9, concernente: Istituzione di un Fondo sanitario regionale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi);
5. **L.R. 29 marzo 1974, n. 24** (Designazione medici specializzati in materia di assistenza ai fini della costituzione dei Comitati comunali ONMI);
6. **L.R. 21 marzo 1975, n. 15** (Disciplina del diritto di accesso all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione dell'Umbria);
7. **L.R. 12 maggio 1975, n. 26** (Norme per lo svolgimento dei concorsi in campo sanitario);
8. **L.R. 27 gennaio 1977, n. 8** (Regolamentazione del servizio di assistenza dei neuropatici cronici);
9. **L.R. 26 luglio 1977, n. 35** (Modifica all'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8);
10. **L.R. 9 agosto 1977, n. 42** (Integrazione del fondo sanitario regionale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi previsto dalle leggi regionali 22 gennaio 1973, n. 9 e 29 marzo 1974, n. 23);
11. **L.R. 28 marzo 1978, n. 13** (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 26, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi in campo sanitario);
12. **L.R. 19 dicembre 1979, n. 65** (Organizzazione del servizio sanitario regionale);
13. **L.R. 28 dicembre 1979, n. 72** (Disciplina dell'iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali);
14. **L.R. 27 febbraio 1980, n. 10** (Autorizzazione e vigilanza sulle strutture sanitarie private di diagnostica di laboratorio);
15. **L.R. 17 maggio 1980, n. 43** (Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro);
16. **L.R. 16 gennaio 1981, n. 4** (Modificazione all'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 72, recante la disciplina della iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali);
17. **L.R. 6 maggio 1981, n.25** (Modifica ed integrazione dell'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15. Disciplina del diritto di accesso all' assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Umbria);
18. **L.R. 7 aprile 1982, n. 19** (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria) ;
19. **L.R. 14 maggio 1982, n. 24** (Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);
20. **L.R. 13 luglio 1982, n. 45** (Norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali);
21. **L.R. 30 agosto 1982, n. 46** (Norme per il corretto uso del farmaco e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del servizio sanitario regionale);
22. **L.R. 13 luglio 1983, n. 26** (Norme di attuazione del d.p.r. 761/1979 in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto di impiego del personale delle U.L.S.S.);

23. **L.R. 13 luglio 1983, n. 27** (Integrazione alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 46. Norme per il corretto uso del farmaco e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario regionale);
24. **L.R. 17 gennaio 1984, n. 3** (Erogazione di provvidenze a favore degli Enti di tutela e assistenza agli invalidi);
25. **L.R. 3 agosto 1984, n. 34** (Integrazione della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24. Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);
26. **L.R. 11 marzo 1985, n. 10** (Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della donazione del sangue);
27. **L.R. 21 marzo 1985, n. 11** (Piano socio - sanitario regionale per il triennio 1985-87);
28. **L.R. 14 aprile 1986, n. 16** (Adeguamento della legislazione regionale alle norme sul nuovo assetto degli organi di gestione delle UU.LL.SS.SS.);
29. **L.R. 21 gennaio 1987, n. 4** (Interpretazione autentica del primo comma dell' art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65);
30. **L.R. 17 marzo 1987, n. 17** (Spesa sanitaria consolidata a carico della Regione dell' Umbria a norma dell' art. 69 - primo comma, lett. b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 relativamente agli anni dal 1981 al 1984. Definizione rapporti finanziari con lo Stato);
31. **L.R. 20 maggio 1987, n. 27** (Carta dei diritti degli utenti dei servizi delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Umbria);
32. **L.R. 20 gennaio 1988, n. 2** (Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle uu.ll.ss.ss dell'Umbria);
33. **L.R. 12 giugno 1989, n. 16** (Determinazioni per l'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988);
34. **L.R. 27 marzo 1990, n. 9** (Piano socio - sanitario regionale per il triennio 89/91 - atto quinquies);
35. **L.R. 27 aprile 1990, n. 32** (Misure per favorire l'inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale);
36. **L.R. 27 aprile 1990, n. 33** (Nuovi interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate);
37. **L.R. 15.04.1992, n. 8** (Norme regionali per la limitazione dell'infezione da h.i.v. (Human immunodeficiency virus) e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate);
38. **L.R. 25 maggio 1994, n. 15** (Disciplina del volontariato);
39. **L.R. 19 luglio 1994, n. 19** (Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo);
40. **L.R. 12 agosto 1994, n. 28** (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15 aprile 1992, n. 8. Norme regionali per la limitazione dell'infezione da HIV (Human Immunodeficiency Virus) e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate);
41. **L.R. 2 dicembre 1994, n. 37** (Finanziamento programma straordinario di investimenti della sanità - art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Variazioni al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1994);

42. L.R. 30 marzo 1995, n. 17 (Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per pazienti oncologici terminali);
43. L.R. 19 dicembre 1995, n. 51 (Norme in materia di contabilità, di amministrazione dei beni, di attività contrattuale e di controllo delle Aziende sanitarie regionali);
44. L.R. 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione);
45. L.R. 10 luglio 1998, n. 23 (Tutela sanitaria delle attività sportive);
46. L.R. 30 luglio 1999, n. 20 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295);
47. L.R. 19 novembre 1999, n. 31 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi);
48. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 (Trasferimento alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomilitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362);
49. L.R. 22 ottobre 2001, n. 27 (Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate);
50. L.R. 28 novembre 2001, n. 31 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20. Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295);
51. L.R. 17 luglio 2002, n. 13 (Istituzione e disciplina della figura professionale dell'operatore socio-sanitario);
52. L.R. 6 dicembre 2002, n. 25 (Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico);
53. L.R. 6 dicembre 2002, n. 26 (Contributi a favore dei mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali);
54. L.R. 26 maggio 2004, n. 7 (Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale);
55. L.R. 21 luglio 2004, n. 12 (Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali);
56. L.R. 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie);
57. L.R. 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale);
58. L.R. 20 dicembre 2004, n. 28 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori);
59. L.R. 23 dicembre 2004, n. 32 (Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 - Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie);
60. L.R. 28 dicembre 2004, n. 35 (Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali e ulteriori modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del Sistema sanitario regionale);
61. L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale);

62. L.R. 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing);
63. L.R. 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale);
64. L.R. 22 gennaio 2007, n. 1 (Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza);
65. L.R. 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);
66. L.R. 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso);
67. L.R. 3 ottobre 2007, n. 28 (Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare);
68. L.R. 21 febbraio 2008, n. 1 (Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro);
69. L.R. 7 maggio 2008, n. 7 (Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica) ;
70. L.R. 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
71. L.R. 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali);
72. L.R. 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia);
73. L.R. 7 ottobre 2010, n. 21 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9);
74. L.R. 10 dicembre 2010, n. 24 (Modificazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), dalla legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e dalla legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45));
75. L.R. 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15);
76. L.R. 4 novembre 2011, n. 13 (Integrazione della legge regionale 16.02.2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)) ;
77. L.R. 27 settembre 2012, n. 14 (Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo);
78. L.R. 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale);
79. L.R. 26 febbraio 2014, n. 1 Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale).

C) Le leggi sotto indicate (n. 2 sono state abrogate dall'art. Art. 119, comma 1, della L.R. 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)

1. L.R. 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi)
2. L.R. 7 marzo 1983, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi")

D) Le leggi sotto indicate (n. 30 sono state abrogate dall'art. Art. 225, comma 1, della L.R. 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)

1. L.R. 6 marzo 1975, n. 10 (Sviluppo della elettrificazione rurale);
2. L.R. 27 marzo 1975, n. 16 (Disciplina della riproduzione equina);
3. L.R. 4 luglio 1977, n. 32 (Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici);
4. L.R. 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate);
5. L.R. 1 luglio 1981, n. 37 (Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia);
6. L.R. 1 luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura);
7. L.R. 29 aprile 1985, n. 37 (Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei controlli funzionali del bestiame);
8. L.R. 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario);
9. L.R. 4 novembre 1991, n. 28 (Modificazione della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34. Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario);
10. L.R. 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
11. L.R. 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici);
12. L.R. 27 giugno 1996, n. 14 (Modificazione ed integrazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 - Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici);
13. L.R. 26 marzo 1997, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
14. L.R. 20 gennaio 1999, n. 1 (Norme per la produzione di piante portaseme);
15. L.R. 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare);
16. L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria);
17. L.R. 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati);
18. L.R. 31 marzo 2000, n. 32 (Integrazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 - Disciplina delle Strade del Vino dell'Umbria);

19. **L.R. 20 agosto 2001, n. 21** (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici);
20. **L.R. 4 settembre 2001, n. 24** (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli);
21. **L.R. 4 settembre 2001, n. 25** (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario);
22. **L.R. 17 dicembre 2002, n. 33** (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo);
23. **L.R. 17 dicembre 2002, n. 34** (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati);
24. **L.R. 27 novembre 2003, n. 20** (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue));
25. **L.R. 26 maggio 2004, n. 8** (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
26. **L.R. 5 luglio 2004, n. 10** (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)));
27. **L.R. 8 febbraio 2005, n. 5** (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo);
28. **L.R. 28 febbraio 2005, n. 19** (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli));
29. **L.R. 21 luglio 2009, n. 14** (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente);
30. **L.R. 2 aprile 2014, n. 3** (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

8.3. *Le leggi regionali modificate con l'indicazione della legge regionale di modifica.*

8.3.1. *Elenco delle leggi modificate nel corso dell'anno 2013*

Le leggi regionali modificate nell'anno 2013 sono complessivamente 53. Di seguito se ne riporta una descrizione puntuale.

1. **legge regionale 17 agosto 1979, n. 44** (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale) (L.R. 27/2013)
2. **legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69** (Norme sul sistema formativo regionale) (L.R. 17/2013)
3. **legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2** (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali) (L.R. 32/2013)
4. **legge regionale 14 aprile 1987, n. 23** (Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta) (L.R. 13/2013)
5. **legge regionale 17 maggio 1994, n. 14** (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) (L.R. 8/2013)
6. **legge regionale 19 luglio 1994, n. 19** (Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo) (L.R. 12/2013)
7. **legge regionale 23 marzo 1995, n. 12** (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali) (L.R. 8, 17/2013)
8. **legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3** (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) (L.R. 20, 33/2013)
9. **legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31** (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) (L.R. 12/2013)
10. **legge regionale 18 novembre 1998, n. 37** (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) (L.R. 8/2013)
11. **legge regionale 2 marzo 1999, n. 3** (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) (L.R. 4, 13/2013)
12. **legge regionale 3 agosto 1999, n. 24** (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) (L.R. 10/2013)
13. **legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6** (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) (L.R. 10/2013)
14. **legge regionale 24 marzo 2000, n. 27** (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) (L.R. 12/2013)
15. **legge regionale 19 novembre 2001, n. 28** (Testo unico regionale per le foreste) (L.R. 8 - 12/2013)

16. **legge regionale 17 luglio 2002, n.13** (Istituzione e disciplina della figura professionale dell'Operatore socio-sanitario) (L.R. 8/2013)
17. **legge regionale 23 luglio 2003, n. 13** (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) (L.R. 10/2013)
18. **legge regionale 28 novembre 2003, n. 23** (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) (L.R. 12/2013)
19. **legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1** (Norme per l'attività edilizia) (L.R. 12/2013)
20. **legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30** (Norme in materia di bonifica) (L.R. 8/2013)
21. **legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11** (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) (L.R. 12 - 19/2013)
22. **legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13** (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) (L.R. 12/2013)
23. **legge regionale 16 aprile 2005, n. 21** (Nuovo Statuto della Regione Umbria) (L.R. 21-22-23-24-25-26-27/2013)
24. **legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30** (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) (L.R. 1/2013)
25. **legge regionale 9 luglio 2007, n. 23** (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) (L.R. 11/2013)
26. **legge regionale 26 marzo 2008, n. 5** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) (L.R. 13/2013)
27. **legge regionale 10 luglio 2008, n. 12** (Norme per i centri storici) (L.R. 12/2013)
28. **legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15** (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura) (L.R. 8/2013)
29. **legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25** (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale) (L.R. 4/2013)
30. **legge regionale 5 marzo 2009, n. 4** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) (L.R. 4 - 8/2013)
31. **legge regionale 13 maggio 2009, n. 11** (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) (L.R. 11/2013)
32. **legge regionale 26 giugno 2009, n. 13** (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) (L.R. 12/2013)
33. **legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26** (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) (L.R. 8/2013)
34. **legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12** (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni) (L.R. 12/2013)
35. **legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15** (Disposizioni per l'adempimento degli

- obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) (L.R. 4 - 13/2013)
36. **legge regionale 22 settembre 2010, n. 20** (Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari) (L.R. 6/2013)
 37. **legge regionale 25 novembre 2010, n. 23** (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) (L.R. 4/2013)
 38. **legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1** (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità) (L.R. 7/2013)
 39. **legge regionale 30 marzo 2011, n. 4** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) (L.R. 8 - 32/2013)
 40. **legge regionale 20 luglio 2011, n. 6** (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15) (L.R. 8/2013)
 41. **legge regionale 22 luglio 2011, n. 7** (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) (L.R. 12/2013)
 42. **legge regionale 16 settembre 2011, n. 8** (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) (L.R. 8 - 13 - 19 - 32/2013)
 43. **legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18** (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) (L.R. 13 - 27/2013)
 44. **legge regionale 3 aprile 2012, n. 5** (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale). (L.R. 8 - 27/2013)
 45. **legge regionale 4 aprile 2012, n. 7** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) (L.R. 2/2013)
 46. **legge regionale 28 giugno 2012, n. 10** (Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SviluppoUmbria S.p.A.)) (L.R. 13/2013)
 47. **legge regionale 12 novembre 2012, n. 18** (Ordinamento del Servizio sanitario regionale) (L.R. 8/2013)
 48. **legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28** (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle

- zone terremotate nel maggio 2012) (L.R. 33/2013)
49. **legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3** (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009) (L.R. 12/2013)
 50. **legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4** (Testo unico in materia di artigianato) (L.R. 7/2013)
 51. **legge regionale 9 aprile 2013, n. 7** (Legge finanziaria regionale 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) (L.R. 18/2013)
 52. **legge regionale 9 aprile 2013, n. 8** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) (L.R. 27/2013)
 53. **legge regionale 9 aprile 2013, n. 9** (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015) (L.R. 18/2013)

8.3.2. Elenco delle leggi modificate nel corso dell'anno 2014

Le leggi regionali modificate nell'anno 2014 sono complessivamente 45. Di seguito se ne riporta una descrizione puntuale.

1. **legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8** (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) (L.R. 29/2014)
2. **legge regionale 29 maggio 1980, n. 59** (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) (L.R. 3/2014)
3. **legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69** (Norme sul sistema formativo regionale) (L.R. 5/2014)
4. **legge regionale 14 giugno 1994, n. 17** (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea) (L.R. 15/2014)
5. **legge regionale 21 marzo 1995, n. 11** (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) (L.R. 14 - 25/2014)
6. **legge regionale 18 aprile 1997, n. 14** (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) (L.R. 3/2014)
7. **legge regionale 12 agosto 1998, n. 30** (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) (L.R. 5/2014)
8. **legge regionale 2 marzo 1999, n. 3** (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) (L.R. 10/2014)
9. **legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2** (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) (L.R. 5 - 29/2014)
10. **legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3** (Norme in materia di comunicazione e di

- emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) (L.R. 28/2014)
11. **legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13** (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) (L.R. 11/2014)
 12. **legge regionale 17 aprile 2001, n. 11** (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) (L.R. 5/2014)
 13. **legge regionale 27 aprile 2001, n. 13** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001) (L.R. 5/2014)
 14. **legge regionale 6 giugno 2002, n. 8** (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) (L.R. 4/2014)
 15. **legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18** (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio) (L.R. 4/2014)
 16. **legge regionale 23 ottobre 2002, n. 19** (Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati) (L.R. 4/2014)
 17. **legge regionale 27 novembre 2003, n. 20** (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue) (L.R. 22/2014)
 18. **legge regionale 28 novembre 2003, n. 23** (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) (L.R. 5 - 29/2014)
 19. **legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30** (Norme in materia di bonifica) (L.R. 16/2014)
 20. **legge regionale 25 luglio 2006, n. 11** (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) (L.R. 9/2014)
 21. **legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13** (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale) (L.R. 1/2014)
 22. **legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3** (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) (L.R. 5/2014)
 23. **legge regionale 9 luglio 2007, n. 23** (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) (L.R. 11/2014)
 24. **legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38** (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento) (L.R. 5/2014)
 25. **legge regionale 4 giugno 2008, n. 9** (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) (L.R. 4/2014)
 26. **legge regionale 10 luglio 2008, n. 12** (Norme per i centri storici) (L.R. 10/2014)
 27. **legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20** (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) (L.R. 18 - 29/2014)
 28. **legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24** (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica") (L.R. 9/2014)

29. **legge regionale 5 marzo 2009, n. 4** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) (L.R. 5 - 10/2014)
30. **legge regionale 13 maggio 2009, n. 11** (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) (L.R. 5/2014)
31. **legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26** (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) (L.R. 4/2014)
32. **legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14** (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione) (L.R. 2 - 26/2014)
33. **legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) (L.R. 10 - 16/2014)
34. **legge regionale 16 settembre 2011, n. 8** (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) (L.R. 5 - 9 - 10 - 25/2014)
35. **legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18** (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) (L.R. 16 - 29/2014)
36. **legge regionale 12 novembre 2012, n. 18** (Ordinamento del Servizio sanitario regionale) (L.R. 9/2014)
37. **legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28** (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10/10/2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) (L.R. 14/2014)
38. **legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3** (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009) (L.R. 5 - 29/2014)
39. **legge regionale 9 aprile 2013, n. 8** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) (L.R. 5 - 16 - 18/2014)
40. **legge regionale 12 luglio 2013, n. 13** (Testo unico in materia di turismo) (L.R. 5/2014)
41. **legge regionale 20 novembre 2013, n. 28** (Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche) (L.R. 12/2014)
42. **legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31** (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni) (L.R. 5/2014)
43. **legge regionale 2 aprile 2014, n. 3** (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14) (L.R. 16 - 29/2014)
44. **legge regionale 4 aprile 2014, n. 4** (Legge finanziaria regionale 2014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) (L.R. 20/2014)

45. **legge regionale 4 aprile 2014, n. 6** (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016) (20/2014)

8.3.3. *Elenco delle leggi modificate nel corso dell'anno 2015*

Le leggi regionali modificate nell'anno 2015 (fino ad aprile) sono complessivamente 39. Di seguito se ne riporta una descrizione puntuale.

1. **legge regionale 9 marzo 1979, n. 11** (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale) (L.R. 8/2015)
2. **legge regionale 19 luglio 1988, n. 23** (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno) (l.r. 14/2015)
3. **legge regionale 10 aprile 1990, n. 18** (Interventi a favore degli immigrati extracomunitari in Umbria) (L.R. 11/2015)
4. **legge regionale 17 maggio 1994, n. 14** (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) (L.R. 8/2015)
5. **legge regionale 21 giugno 1994, n. 18** (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e annesso bilancio pluriennale 1994/1996) (L.R. 11/2015)
6. **legge regionale 3 marzo 1995, n. 9** (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142) (L.R. 1 - 10/2015)
7. **legge regionale 18 aprile 1997, n. 14** (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) (L.R. 11 - 12/2015)
8. **legge regionale 6 marzo 1998, n. 9** (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)) (L.R. 10/2015)
9. **legge regionale 18 novembre 1998, n. 37** (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) (L.R. 9/2015)
10. **legge regionale 2 marzo 1999, n. 3** (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) (L.R. 1/2015)
11. **legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2** (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) (L.R. 6/2015)
12. **legge regionale 19 novembre 2001, n. 28** (Testo unico regionale per le foreste) (L.R. 8/2015)
13. **legge regionale 3 novembre 2004, n. 21** (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) (L.R. 1/2015)
14. **legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30** (Norme in materia di bonifica) (L.R. 8 - 10/2015)
15. **legge regionale 16 aprile 2005, n. 21** (Nuovo Statuto della Regione Umbria) (L.R. 5/2015)

16. **legge regionale 29 marzo 2007, n. 8** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese) (L.R. 11/2015)
17. **legge regionale 12 giugno 2007, n. 21** (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) (L.R. 8/2014)
18. **legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36** (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) (L.R. 8/2015)
19. **legge regionale 4 giugno 2008, n. 9** (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) (L.R. 11/2015)
20. **legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20** (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) (L.R. 1/2015)
21. **legge regionale 5 marzo 2009, n. 4** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) (L.R. 12/2015)
22. **legge regionale 29 luglio 2009, n. 16** (Disciplina delle manifestazioni storiche) (L.R. 2/2015)
23. **legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2** (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) (L.R. 4/2015)
24. **legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3** (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) (L.R. 3/2015)
25. **legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6** (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica) (L.R. 13/2015)
26. **legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12** (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni) (L.R. 1/2015)
27. **22 settembre 2010, n. 20** (Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari) (L.R. 8/2015)
28. **legge regionale 30 marzo 2011, n. 4** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) (L.R. 8/2014)
29. **legge regionale 16 settembre 2011, n. 8** (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) (L.R. 1/2015)
30. **legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18** (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) (L.R. 10 - 12/2015)
31. **legge regionale 4 aprile 2012, n. 7** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) (L.R. 11/2015)
32. **legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28** (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) (L.R. 8/2015)
33. **legge regionale 9 aprile 2013, n. 8** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) (L.R. 11/2015)
34. **legge regionale 17 maggio 2013, n. 11** (Norme di organizzazione territoriale del

- servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) (L.R. 10/2015)
35. **legge regionale 21 giugno 2013, n. 12** (Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali) (L.R. 11/2015)
36. **legge regionale 12 luglio 2013, n. 13** (Testo unico in materia di turismo) (L.R. 6/2015)
37. **legge regionale 7 luglio 2014, n. 16** (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti) (L.R. 12/2015 art. 225, comma 1, lett. uu- [N.D.R. la l.r. 16/2014 viene abrogata con esclusione del comma 1 dell'art. 32])
38. **legge regionale 28 novembre 2014, n. 25** (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)) (L.R. 8/2015)
39. **legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29** (Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) (L.R. 8/2015).

9. Parte nona - Il contenzioso costituzionale

Con riferimento al contenzioso costituzionale, occorre ricordare che la Regione, negli anni 2013 e 2014 e nei primi mesi del 2015, vale a dire, per il 2015, fino alla fine della IX legislatura, non ha promosso ricorso in via principale avverso leggi o atti aventi forza di legge statali.

Il Governo, invece, nel corso del suddetto periodo ha impugnato alcune disposizioni legislative della Regione Umbria, complessivamente relative a otto leggi regionali.

In particolare, per quanto riguarda il 2013, le leggi regionali interessate da impugnativa del Governo innanzi la Corte costituzionale sono state tre: la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.); la legge regionale 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13.) e la legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo.).

Per quanto attiene alle leggi regionali approvate nel 2014, il ricorso del Governo innanzi alla Consulta ha riguardato solo una legge regionale: la l.r. 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali.); infine, per quanto concerne le leggi approvate nei primi tre mesi del 2015, coincidenti con l'ultimo scorcio della IX legislatura, si segnala che sono state oggetto di impugnativa, da parte del Governo, disposizioni della l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), della l. r. 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e della l.r. 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).

Di seguito, sono brevemente riportati, in distinte tabelle, i dati più significativi relativi a detti ricorsi.

Leggi 2013

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.)
Materia	Calamità pubbliche e protezione civile, Territorio e urbanistica
Disposizioni impugnate	- art. 10, comma 1, della l.r. 3/2013. L'articolo 10 è rubricato "Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva". Il comma 1 di detto articolo 10, sottoposto a scrutinio di costituzionalità, prevedeva: " <i>L'esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 150.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e successive modificazioni e integrazioni.</i> ".
Parametri costituzionali e norme di cui si denuncia la violazione	- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e) ed l); - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), art. 4, comma 3.
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	Successivamente alla proposizione, da parte del Governo, del ricorso introduttivo del giudizio innanzi Corte costituzionale, il censurato comma 1 dell'art. 10 della l.r. 3/2013 è stato abrogato dall'art. 76, comma 1, della l.r. 21 giugno 2013, n. 12, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima l.r. 12/2013.
Esito o stato del giudizio	Nonostante lo <i>ius superveniens</i> , l'esame della Corte costituzionale è stato condotto nel merito, in quanto il Giudice delle leggi ha ritenuto non provato il requisito della mancata applicazione <i>medio tempore</i> della norma censurata. Con sentenza 97/2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della l.r. 3/2013.

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13.)
Materia	Commercio, fiere e mercati
Disposizioni impugnate	<ul style="list-style-type: none"> - art. 9 della l.r. 10/2013, che integrava la disciplina dei “poli commerciali” di cui all'art. 10-bis della l.r. 24/1994, inserendo, dopo il comma 3 di detto articolo 10-bis, i commi da 3-bis a 3-sexies (dove, tra le altre cose, si specificavano i casi in cui gli esercizi commerciali fossero da considerare ricompresi nella classificazione di polo commerciale); - art. 43 della l.r. 10/2013 (sostitutivo dell'art. 7 della l.r. 13/2003) relativo ai nuovi impianti di carburante; - art. 44 della l.r. 10/2013, che nell'aggiungere l'art. 7-ter alla l.r. 13/2003, pone delle prescrizioni che riguardano gli impianti senza gestore.
Parametri costituzionali e norme di cui si denuncia la violazione	<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione, artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e); - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 2; - Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 17, comma 5, e art. 18.
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	<p>Con legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio.), pubblicata nel Bollettino Ufficiale Umbria n. 30 ed.str. del 20/06/2014, la Regione ha operato un riordino della disciplina complessiva della materia commercio, materia alla quale si riferivano anche le disposizioni della l.r. 10/2013 impugnate dal Governo. Inoltre, si segnala che, con detto testo unico, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo, tra le altre, le seguenti leggi regionali: l.r. 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13); l.r. 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 114/1998); l.r. 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).</p> <p>Occorre, tuttavia, ricordare che l'approvazione e la pubblicazione di detto testo unico sono intervenute in data successiva rispetto a quella del deposito della sentenza della Corte costituzionale di cui appresso.</p>
Esito o stato del giudizio	La Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della l.r. 10/2013 (che aggiungeva all'art. 10-bis della l.r. 24/1999 i commi da 3-bis a 3-sexies), dell'art. 43 della l.r. 10/2013 (che sostituiva l'art. 7 della l.r.13/2003), nonché dell'art. 44 della l.r. 10/2013 (che aggiungeva l'art. 7-ter alla legge 13/2003).

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo.)
Materia	Turismo, professioni
Disposizioni impugnate	<ul style="list-style-type: none"> - art. 62, comma 1, della l.r. 13/2013 (l'articolo 62, rubricato "Direttore tecnico", al comma 1, in particolare, individuava le caratteristiche del soggetto cui competeva la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo); - art. 63, comma 1, lettera b), e comma 2, della l.r. 13/2013 (la lettera b) del comma 1 dell'art. 63 concerneva una modalità di conseguimento dell'abilitazione professionale ai fini dell'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'articolo 62; invece, il comma 2, disponeva: "2. Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal d.lgs. 206/2007 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo."); - art. 68 della l.r. 13/2013, concernente la definizione e la disciplina dell'"Impresa professionale di congressi"; - art. 73 della l.r. 13/2013, rubricato "Riconoscimento e estensione dell'abilitazione" e, in particolare, il comma 4 di detto articolo, il quale disponeva: "4. Le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, sono soggette all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 72".
Parametri costituzionali e norme di cui si denuncia la violazione	<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione, art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e terzo comma; - Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.), allegato 1, art. 20; - Legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.), art. 3; - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 56.
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	Nessuna.
Esito o stato del giudizio	Sentenza n. 178 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, dell'art. 63, comma 2, dell'art. 68 e dell'art. 73, comma 4, della l.r. 13/2013 e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'art. 63, comma 1, lettera b), della l.r. 13/ 2013.

Leggi 2014

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali.)
Materia	Tutela della salute, professioni
Disposizioni impugnate	<p>- art.2, comma 1, della l.r. 19/2014, che poneva la definizione delle discipline bionaturali ai fini della medesima legge regionale;</p> <p>- art. 5, comma 1, della l.r. 19/2014, concernente l' "Elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali".</p> <p>Il ricorrente, inoltre, chiedeva alla Corte di valutare se le restanti disposizioni contenute nella l.r. 19/2014 presentassero inscindibili connessioni con quelle oggetto di specifica impugnazione tali da comportare l'estensione della declaratoria di illegittimità all'intero testo della legge, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.</p>
Parametri costituzionali e norme di cui si denuncia la violazione	- Costituzione, art. 117, comma 3.
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	Nessuna
Esito o stato del giudizio	Con sentenza n. 217 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della l.r. 19/2014 e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

Leggi 2015

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate).
Materia	Governo del territorio, edilizia ed urbanistica
Disposizioni impugnate	<p>- art.1, commi 2 e 3, della l.r. 1/2015 (relativi alla definizione di governo del territorio e di materie correlate),</p> <p>- art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m), ed n), della l.r. 1/2015 (che pongono, rispettivamente, le definizioni di "interventi di manutenzione straordinaria", "interventi di ristrutturazione edilizia", "opere interne", "edificio" e di "isolato edilizio");</p> <p>- artt. 8, 9, comma 4, 10, comma 1, 13, comma 1, della l.r. 1/2015 (in particolare: l'art. 8 riguarda le finalità ed i contenuti del Programma Strategico Territoriale (PST); l'art. 9, comma 4, prevede che "L'attività di pianificazione degli enti locali è svolta in coerenza con il PST."; l'art. 10, comma 1, concerne le finalità e gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR); l'art. 13, comma 1, nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR, prevede la copianificazione paesaggistica con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in relazione ad alcune categorie di beni paesaggistici);</p> <p>- art. 11, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2015 (che, tra i contenuti del PPR, pone "la individuazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004, con la definizione delle discipline di tutela e valorizzazione;");</p> <p>- art. 13, della l.r. 1/2015, ed in particolare i commi 4 e 5 di detto articolo (riguardante il procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR);</p> <p>- art.15, commi 1 e 5, della l.r. 1/2015, riguardanti l'adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR (in particolare, il comma 1 concerne l'adeguamento da parte delle province e dei gestori delle aree protette dei rispettivi piani e programmi al PPR; il comma 5 indica le norme da seguire per le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR);</p> <p>- artt. 16, commi 4 e 5, 17, 19, 21, della l.r. 1/2015 (riguardati le finalità ed il contenuto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), i rapporti del PTCP con il Piano regolatore generale; in particolare, l'art. 21 concerne la "Parte strutturale del PRG");</p> <p>- art.18, commi 4, 5, 6 e 7, 8 e 9, della l.r. 1/2015 (l'articolo 18 è rubricato "Copianificazione, formazione e approvazione, efficacia, durata e varianti del PTCP"; i commi impugnati riguardano, in particolare, il procedimento di valutazione della conformità delle previsioni del PTCP con le strategie e previsioni della pianificazione e programmazione regionale, con particolare riguardo al PPR ed alla coerenza con il PST, l'approvazione del PTCP ed altri adempimenti successivi, l'efficacia del PTCP, l'adozione ed approvazioni delle varianti al PTCP; l'adeguamento del PTCP a nuove disposizioni normative;</p> <p>- art. 28, comma 10, e art. 56, comma 3, della l.r. 1/2015 (la prima delle due disposizioni appena citate riguarda il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), sulla verifica di compatibilità delle previsioni del PRG, parte strutturale, con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in merito alle stesse previsioni del PRG, compito che detto comma pone in capo al comune; la seconda disposizione citata, invece, riguarda i pareri necessari ai fini dell'approvazione del piano attuativo che il SUAPE acquisisce direttamente);</p> <p>- art. 32, comma 4, art. 49, comma 2, lettera a), art. 51, comma 6, art. 79, comma 3, della l.r. 1/2015 (disposizioni relative, rispettivamente, alle varianti al PRG parte strutturale, all'utilizzo della quantità edificatoria premiale, alla determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale</p>

degli edifici, alle condizioni degli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti di cui agli artt. 77, comma 2, e 78 della medesima l.r. 1/2015);

- **art. 56, comma 14, della l.r. 1/2015**, concernente l'adozione e l'approvazione del piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 112, comma 1 (vale a dire le aree e gli immobili per cui l'art. 112 prevede il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio ai fini del rilascio dei relativi provvedimenti comunali);
- **art. 54, comma 4, art. 215, comma 5, della l.r. 1/2015**, concernenti il piano attuativo (del PRG) di iniziativa privata e mista e le competenze in materia di espropriazioni;
- **art. 59, comma 3, e 64, comma 1, della l.r. 1/2015** (l'art. 59, comma 3, consente, nelle aree nelle quali non sono attuate le previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche a mezzo di piano attuativo, interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, che possono comportare anche la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente nell'ambito dell'insediamento, purché la nuova destinazione d'uso risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale; l'art. 64, comma 1, prevede una serie di interventi edilizi che possono essere realizzati nei centri storici in assenza di piano attuativo);
- **art. 95, comma 4, della l.r. 1/2015** (che pone, per la localizzazione degli insediamenti del PRG su cui sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti, un limite minimo di distanza rispetto al luogo in cui si svolgono una serie di attività indicate nel medesimo comma);
- **art. 118, comma 1, lettere e), della l.r. 1/2015**, che annovera tra gli interventi rientranti nelle attività di edilizia libera, eseguibili senza titolo abilitativo, “le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g)”;
- **art. 118, comma 1, lettera i), della l.r. 1/2015**, che annovera tra gli interventi di attività di edilizia libera “*gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I*”;
- **art. 118, comma 2, lettera e), della l.r. 1/2015** (al proposito, si ricorda che il comma 2 dell'art. 118 riguarda gli interventi eseguibili senza titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune competente, da parte dell'interessato; la lettera e), in particolare, concerne “*le modifiche interne di carattere edilizio, compatibili con le opere di cui al presente articolo, dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l'esclusione della destinazione residenziale*”;
- **art. 118, comma 3, lettera e), e 140, comma 12, della l.r. 1/2015** (al proposito, si ricorda che il comma 3 dell'art. 118 riguarda la documentazione a corredo della comunicazione degli interventi di cui al comma 2; in particolare, la lettera e) del comma 3, concerne una relazione tecnica (“*e) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127.*”); il comma 12 dell'art. 140 - articolo rubricato “*Controlli sui titoli e sulle opere eseguite*”- prevede: “*Fatto salvo quanto previsto all'articolo 146, commi 12 e 13, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui all'articolo 118, commi 2 e 3 comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro mille anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.*”);
- **art. 124 della l.r. 1/2015**, rubricato “*Interventi subordinati alla SCIA*”;
- **art. 124, comma 1, lettera g), della l.r. 1/2015** (che ricomprende tra gli interventi realizzabili mediante SCIA i pozzi domestici e non domestici fino alla prima falda utile);

- **art. 140, comma 11, della l.r. 1/2015** (al proposito, si ricorda che l'art. 140 è rubricato "Controlli sui titoli e sulle opere eseguite; il comma 11, in particolare, recita: "11. La Regione pubblica semestralmente nel BUR e nel sito istituzionale l'elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l'affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici." Sembra utile, inoltre, ricordare che le disposizioni dell'articolo 140 che precedono quella impugnata riguardano adempimenti relativi alla comunicazione di inizio dei lavori, la violazione dei dati di cui all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, nonché la mancata segnalazione di violazioni rispetto al documento unico di regolarità contributiva);

- **art. 141, comma 2, della l.r. 1/2015** (al proposito, si ricorda che l'art. 141 riguarda la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia; il comma 2, in particolare, riguarda l'ipotesi in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o a vincoli preordinati all'esproprio, nonché tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e prescrizioni degli strumenti urbanistici);

- **art. 142, comma 1, della l.r. 1/2015** (che, in particolare, individua i soggetti responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo);

- **artt. 147 e 155 e 118, comma 2, lettera h, della l.r. 1/2015** (al riguardo, si fa presente che l'art. 147 è rubricato "Mutamenti di destinazione d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo", l'art. 155 è rubricato "Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo", la lettera h) del comma 2 dell'art. 118 include tra gli interventi eseguibili senza titolo abilitativo, ma previa comunicazione di inizio lavori, il mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite all'interno delle categorie, di cui all'articolo 155, comma 3, della medesima l.r. 1/2015);

- **art. 151, comma 2 e comma 4, della l.r. 1/2015** (riguardanti le modalità di affidamento dei lavori di demolizione di opere abusive);

- **art. 154, comma 1 e comma 3, della l.r. 1/2015** (al riguardo, si ricorda che l'art. 154 è rubricato "Accertamento di conformità"; i commi 1 e 3, in particolare, dispongono in ordine ai casi e alle procedure per ottenere il titolo a sanatoria dell'intervento);

- **art. 206, comma 1, della l.r. 1/2015** (l'art. 206 riguarda la rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni ed il certificato previsto all'articolo 62 del D.P.R. 380/2001);

- **art. 215, comma 12, della l.r. 1/2015** (l'art. 215 riguarda le competenze in materia di espropriazioni);

- **art. 243, comma 1, della l.r. 1/2015** (che recita: "1. La disciplina concernente le distanze, le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui alle norme regolamentari Titolo I, Capo I, Sezione V e al Titolo II, Capo I, Sezioni II, III e IV, sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), in materia, rispettivamente, di distanze, di standard e di zone territoriali omogenee, anche ai sensi dell'articolo 2-bis del D.P.R. 380/2001.");

- **art. 250, comma 1, lettere a) b) e c), della l.r. 1/2015 in combinato disposto con gli artt. 201, 202 e 208 della medesima legge regionale** (al riguardo si ricorda che l'art. 250 è rubricato "Atti di indirizzo in materia sismica"; in esso, in particolare, si dispone che la Giunta regionale, con proprio atto, tra l'altro, individui gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (lett. a a)), gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità (lett. b)); i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale (lett. c)); l'art. 201 concerne l'ambito di applicazione del Capo VI (Normativa sismica) del Titolo VI (Normativa

	<p>tecnica per gli interventi edilizi); l'art. 202 concerne l'“Autorizzazione sismica” e l'art. 208 riguarda l'“Attività di vigilanza e controllo”);</p> <p>- art. 258 e l'art. 264, comma 13, della l.r. 1/2015 (l'art. 258 è rubricato “Recupero urbanistico-edilizio; l'art. 264, comma 13, riguarda il procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio);</p> <p>- art. 264, comma 14 e 16, della l.r. 1/2015 (al proposito, si ricorda che l'art. 264 è rubricato “Norme transitorie generali e finali in materia edilizia, urbanistica e finanziaria”; il comma 14, in particolare, recita: <i>“Gli interventi edilizi, limitatamente a quelli riguardanti l'area di pertinenza degli edifici dell'impresa agricola, compresa la realizzazione delle opere pertinenziali, nonché le opere senza strutture fondali fisse per l'attività zootecnica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) delle norme regolamentari, esistenti alla data del 30 giugno 2014 e che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati alla stessa data sono autorizzati con la procedura prevista all'articolo 154, commi 2, 3, 6, e 7, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali. In tali casi l'istanza è presentata entro e non oltre il 30 giugno 2015.”</i>; il comma 16, invece, prevede: <i>“16. La domanda di concessione ordinaria di piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea dai pozzi autorizzati, previo pagamento annuale dei canoni e diritti previsti, costituisce autorizzazione annuale all'attingimento fino alla conclusione del procedimento di concessione senza obbligo di ulteriori formalità o istanze e comunque nei limiti fissati dalle normative di settore, salvo che l'autorità idraulica competente ne comunichi entro 30 giorni il diniego ai sensi della legge regionale 11 maggio 2007, n. 12 (Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche).”</i>).</p>
<p>Parametri costituzionali e norme di cui si denuncia la violazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione, artt. 3, 9 secondo comma, 97, 117, commi primo, secondo e terzo; - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), art. 3, art. 3, comma 1; art. 6, commi 2, 4 e 7; art. 9; art. 22; art. 27, comma 2; art. 29; art. 33; art. 36; art.37; art. 37, comma 4; art. 44; art. 46, art. 62; art. 63; art. 65; art. 82; art. 83; art. 88; art. 89; - Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)), art. 6, comma 8; - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.), artt. 162, 177, comma 4, 179, commi 1 e 2, 181, commi 1 e 4; - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.), artt. 135, 143, 143, commi 1 e 2, 145, commi 3 e 4, 146, comma 5; - Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.), artt. 17, comma 1, 93, comma 1, 95, comma 1; - Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.), art. 1, comma 85; - Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), artt. 16 e 28; - Direttiva 9 dicembre 1996 n. 96/82/CE (Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), art.12; - Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.), art. 14; - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.), art. 20, comma 2; - Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),art. 7; - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), artt. 38, 46, 56 e 57; - Decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti

	massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.), artt. 8 e 9.
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	-----
Esito o stato del giudizio	-----

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)
Materia	Tributi
Disposizioni impugnate	- art. 8 della l.r. 8/2015 (articolo rubricato “Modificazione ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36”), in particolare nella parte in cui modifica il comma 7-ter ed introduce il comma 7-quater e quinquies all'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, concernenti la tassa automobilistica.
Parametri costituzionali e norme di cui si denuncia la violazione	- Costituzione, artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma; - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 23; - Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), art. 8.
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	Le disposizioni impugnate sono state interessate da un intervento di modifica legislativa ad opera della l.r. 19 novembre 2015, n. 16 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche.). In particolare, l'art. 1 di detta l.r.16/2015 dispone la sostituzione dei commi 7-ter e 7-quater dell'art. 1 della l.r. 36/2007, nonché l'abrogazione del comma 7-quinquies dell'art. 1 della l.r. 36/2007.
Esito o stato del giudizio	-----

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)
Materia	Tutela della salute, Politiche socio sanitarie e culturali
Disposizioni impugnate	<ul style="list-style-type: none"> - art. 26, comma 1, della l.r. 11/2015 (che riguarda modalità e requisiti per la nomina del Direttore generale delle aziende sanitarie regionali); - art. 33 della l.r. 11/2015 (che riguarda la composizione e i compiti del collegio sindacale presso le aziende sanitarie regionali e presso le aziende ospedaliere universitarie) ed in particolare, il comma 3, relativo alla composizione del collegio sindacale istituito presso le aziende ospedaliere universitarie; - art. 153, comma 1, della l.r. 11/2015 (che istituisce e disciplina la Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue); - art. 154, comma 2, della l.r. 11/2015 (il comma 2 è relativo ai contributi che la Regione eroga all'Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) regionale e alle altre associazioni esistenti e costituite nella Regione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati)); - art. 211 della l.r. 11/2015 rubricato "Codice di riconoscimento" (il quale prevede il sistema del tatuaggio come codice di riconoscimento dei cani); - art. 215, commi 3 e 5, della l.r. 11/2015 (l'articolo concerne il controllo del fenomeno del randagismo; al comma 3, dispone: "I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario."; al comma 5, prevede: "5. I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio e, previa adeguata profilassi sanitaria, possono essere affidati in via temporanea a privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'art. 218; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura l'assegnazione diventerà definitiva."); - art. 219, comma 2, della l.r. 11/2015 (l'articolo che riguarda le sanzioni amministrative, in particolare il comma 2 prevede: "2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente di iscriverlo all'anagrafe di cui all'art. 210 è punito con la sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 310,00."); - art. 225, della l.r. 11/2015 (relativo ai compiti del medico veterinario, in particolare il comma 1 prevede: "1. Il medico veterinario che nell'esercizio delle proprie attività accerti in qualsiasi modo, anche senza l'ausilio di analisi strumentali, l'avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, è tenuto - utilizzando apposita scheda - a darne comunicazione entro ventiquattro ore alla polizia provinciale, all'Azienda USL competente per territorio e al Sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l'animale."); - art. 239, della l.r. 11/2015 (rubricato "Pianta organica", detta norme inerenti le farmacie: "1. La pianta organica delle farmacie è approvata dall'Assemblea Legislativa su proposta della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri individuati dalla normativa nazionale.").
Parametri costituzionali e norme di cui si denuncia la violazione	<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione, artt. 97, 117, primo e terzo comma; - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.), artt. 3-bis, comma 3; - Decreto legislativo 502/1992, 3-ter, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)); - Decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 2, comma 1, lett. g); - Patto della salute 2014-2016 di cui all'Intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della

	<p>legge n. 131/2003, art. 13, comma 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.), principi fondamentali di detta legge e, in particolare, art. 6, comma 1, lettera c); - Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011; - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6; - Legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.), principi fondamentali di detta legge e, in particolare, art. 6, comma 1, lettera b); - Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.), che recepisce l'Accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, stipulato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, in adempimento dell'obbligo internazionale derivante dalla sottoscrizione da parte dell'Italia della "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia", approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987; in particolare, art. 4 del richiamato Accordo; - Ordinanza del Ministero della salute 10 febbraio 2012, recante "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"; art. 2, comma 1; - Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 11; - Legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), art. 1.
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	----
Esito o stato del giudizio	-----

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura);
Materia	Agricoltura, politiche infrastrutturali
Disposizioni impugnate	<ul style="list-style-type: none"> - art. 15, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2015 (l'articolo 15 riguarda le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e prevede che la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisca le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo a determinati elementi, tra cui il seguente: "definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali" (lett. a)); - art. 15, comma 1, lettera e), della l.r. 12/2015 (l'articolo 15 riguarda le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e prevede che la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisca le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo a determinati elementi, tra cui il seguente: "disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle

	<p>relative sanzioni (lett. e));</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 9, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2015 (l'art. 9 è collocato nel Capo I del Titolo III della l.r. 12/2015, capo rubricato “Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare” e specifica le tipologie delle iniziative, cui sono rivolti i benefici previsti dal citato Capo; tra queste si prevede, al comma 1, lettera a): “a) costituzione di nuove società cooperative con priorità per quelle costituite da giovani agricoltori di età non superiore ad anni quaranta;”); - art. 10, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2015 (ed in particolare il primo capoverso di detta lettera b) concernente contributi agli investimenti a favore delle cooperative per la conduzione di terreni); - art. 20, comma 1, lettera d), della l.r. 12/2015 (l'articolo 20, rubricato “Offerta di ricerca”, prevede che la Regione favorisca l'offerta di ricerca e che, a tal fine, conceda, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per alcune attività, tra cui: “d) la diffusione dei risultati della ricerca;”); - art. 43 della l.r. 12/2015 (l'articolo è rubricato “Divieto di coltivazione di piante transgeniche” e dispone: “1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche, in coerenza con le norme comunitarie vigenti in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate.); - art. 46 della l.r. 12/2015 (l'articolo è rubricato “Ricerca” e dispone: “1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario. 2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica. 3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero della sanità ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dal presente Capo.”); - art. 48 della l.r. 12/2015 (che riguarda il divieto di somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati in servizi di ristorazione collettiva); - art. 64, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2015 (che concerne contributi economici per l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati e/o letame); - art. 81, comma 3, lettere a), b), f) e g) ed art. 83, commi 1, lettere a), b), d) ed e) della l.r. 12/2015 (riguardanti gli interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue); - art. 83, comma 1, lettera c), della l.r. 12/2015 (concerne la “misura degli aiuti” per i costi connessi allo smaltimento delle carcasse, in caso di epidemia di c.d. blue-tongue); - art. 95, comma 2, della l.r. 12/2015 (l'art. 95 è rubricato “Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto” e concerne gli aiuti in materia di apicoltura; al comma 2, statuisce: “ Per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) [investimenti immobiliari e mobiliari] è concesso un contributo fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile.”); - art. 127 della l.r. 12/2015 (che riguarda l'autorizzazione di raccolta funghi rilasciata ai cittadini non residenti in Umbria).
<p>Parametri costituzionali e norme di cui si denuncia la violazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione, artt. 3, 5, 117, primo comma e secondo comma, lettere e) ed s); - Regolamento (CE) 17 dicembre 2013 n. 1308/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), articolo 152, paragrafo 1, lettera a), e combinato disposto dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 1308 del 2013 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.); - Decreto legislativo 102/2005, art. 4, comma 3;

	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 702/2014, Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006», articolo 19, paragrafo 2; - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art .107; - Regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 702/2014, art. 31, paragrafo 4; - Direttiva 11 marzo 2015, n. 2015/412 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio; - Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.); - Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.); - Regolamento (CE) 22 settembre 2003 n. 1829/2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati); - TFUE, articolo 107, paragrafo 3, lettera c); - Regolamento (CE) 25 giugno 2014 n. 702/2014, articolo 26, paragrafi 7 e 8 e articolo 27, comma 1, lettera c); - Regolamento (CE) 25 giugno 2014 n. 702 del 2014, articolo 14, paragrafo 9, lettera d).
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	-----
Esito o stato del giudizio	-----